

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. X
N. 3

GIUNTA DELLE ELEZIONI

RELAZIONE PRELIMINARE

SULLE QUESTIONI RELATIVE AL

COLLEGIO UNICO NAZIONALE

DELL'ONOREVOLE FRANCESCO COLITTO

Relatore per il Collegio Unico Nazionale

21 OTTOBRE 1955

PAGINA BIANCA

INTRODUZIONE

ONOREVOLI COLLEGHI! — Incaricato dalla Giunta delle elezioni di esaminare le questioni relative al Collegio Unico Nazionale, ho per qualche tempo lavorato per adempiere al mio dovere. Eccomi ora ad esporvi le indagini compiute e ad esporvi il mio pensiero in merito alle diverse questioni, che via via mi si sono presentate e sulle quali dovrà naturalmente soffermarsi la Giunta e manifestare il suo autorevole giudizio.

Dividerò la relazione in due parti. Ricorderò nella prima, che intitolerò « I fatti », l'attività svolta dall'Ufficio centrale nazionale e poi dalla Giunta, ed indicherò i reclami presentati. Nella seconda, che intitolerò « Le questioni », individuerò le questioni da esaminare e le sottoporro al vaglio, nei limiti delle mie modeste forze, della critica, tentando di giungere alla soluzione più conforme alla legge, oltre che ad equità e giustizia.

Mi auguro che la mia fatica sia apprezzata almeno per il buon volere, che l'ha animata.

PARTE I

I FATTI

CAPO I.

LE OPERAZIONI COMPIUTE DALL'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

1. — Nelle 31 circoscrizioni, in cui il nostro Paese fu diviso in occasione delle elezioni politiche del 1953, furono presentati 31 gruppi di liste, aventi il medesimo contrassegno; ma raggiunsero il quoziente elettorale in almeno una circoscrizione soltanto 9 di essi e precisamente i gruppi di liste aventi i seguenti contrassegni:

- 1°) Sole raggiante « Socialismo » (P. S.-D. I.);
- 2°) Foglia d'edera (P. R. I.);
- 3°) Scudo crociato e motto « Libertas » (D. C.);

4°) Bandiera tricolore e sigla P. L. I. (P. L. I.);

5°) Due bandiere con falce, martello e stella (P. C. I.);

6°) Libro, falce e martello e sole raggiante (P. S. I.).

7°) Stella a cinque punte con corona reale P. N. M. (P. N. M.);

8°) Fiamma su trapezio con iscritta M. S. I. (M. S. I.);

9°) Stella alpina su fondo nero « Volkspartei ».

2. — Furono dagli uffici centrali circoscrizionali assegnati n. 551 seggi.

Rimasero, quindi, da assegnare n. 39 seggi. Sarebbero stati assegnati in Collegio Unico Nazionale.

3. — Per assegnarli l'Ufficio centrale nazionale procedette alle varie operazioni disposte dall'articolo 59 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, modificato dalla legge 31 marzo 1953, n. 148.

Tale articolo comincia col disporre quanto segue:

« L'Ufficio centrale nazionale divide la somma dei voti residuati delle liste, che hanno raggiunto il quoziente in almeno una circoscrizione, per il numero dei seggi rimasti da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale per il Collegio Unico Nazionale ».

E l'Ufficio centrale nazionale, il 20 giugno 1953, procedette appunto a tale divisione. Accertati in 4.456.044 i voti residuati delle 9 liste predette, divise tale cifra per 39 ed ottenne come quoziente il numero 114.257. Ottenne così il quoziente elettorale per il Collegio Unico Nazionale.

4. — L'articolo 59 prosegue: « L'Ufficio centrale nazionale determina, quindi, per ciascun gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno, la somma dei voti residuati delle liste medesime e divide tale somma per il quoziente, di cui al comma precedente, ottenendo il numero dei seggi da assegnare al gruppo ».

E così l'Ufficio centrale nazionale operò.

I voti residuati del gruppo di liste, aventi come contrassegno

Sole raggiante « Socialismo » (P. S. D. I.), furono accertati in . . .	610.156
Foglia d'edera (P. R. I.), furono accertati in	350.713
Scudo crociato con il motto « Libertas » (D. C.), furono accertati in	701.985
Bandiera tricolore con la sigla « P. L. I. » (P. L. I.), furono accertati in	422.903
Due bandiere sovrapposte con falce, martello e stella e sigla P. C. I. (P. C. I.), furono accertati in	540.835
Libro, falce, martello e sole raggiante con scritta « Partito Socialista Italiano » (P. S. I.), furono accertati in	553.518
Stella a cinque punte con corona reale (P. N. M.), furono accertati in	552.579
Fiamma su trapezio con la scritta « M. S. I. » (M. S. I.), furono accertati in	709.202
Stella alpina su fondo nero « Volkspartei », furono accertati in	14.153

I voti residuati di ciascun gruppo furono divisi per il quoziente elettorale (114.257) e si ottennero i seguenti risultati:

P. S. D. I.	$\frac{610.156}{114.257} = 5$	resto 38.871
P. R. I.	$\frac{350.713}{114.257} = 3$	» 7.942
D. C.	$\frac{701.985}{114.257} = 6$	» 16.443
P. L. I.	$\frac{422.903}{114.257} = 3$	» 80.132
P. C. I.	$\frac{540.835}{114.257} = 4$	» 83.807
P. S. I.	$\frac{553.518}{114.257} = 4$	» 96.490
P. N. M.	$\frac{552.579}{114.257} = 4$	» 95.551
M. S. I.	$\frac{709.202}{114.257} = 6$	» 23.660
Volkspartei	$\frac{14.153}{114.257} = -$	» 14.153

—
35
—

Furono così assegnati 35 dei seggi spettanti al Collegio Unico Nazionale. Ma ne dovevano essere assegnati, come si è detto, 39.

Il ripetuto articolo 59 dispone ancora: « I seggi restanti sono attribuiti a quei gruppi, per i quali la divisione abbia dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quel gruppo, che abbia maggiori voti residuati ».

E così gli altri 4 seggi furono attribuiti a favore delle liste, per le quali la divisione, di cui innanzi, aveva dato maggiori resti, e cioè, uno per ciascuna, a favore delle liste aventi il contrassegno

Libro, falce e martello e sole raggiante con scritta « Partito socialista italiano » (P. S. I.) con resti 96.490	Seggio 1
Stella a cinque punte con corona reale (P. N. M.) con resti 95.551	» 1
Due bandiere sovrapposte con falce, martello e stella e sigla P. C. I. (P. C. I.) con resti 83.807.	» 1
Bandiera tricolore con la sigla P. L. I. (P. L. I.) con resti 80.132.	» 1
Totale seggi	
4	
==	

Il riparto definitivo, quindi, dei seggi assegnati al Collegio Unico Nazionale fu per ciascuna delle indicate liste il seguente:

Sole raggiante « Socialismo » (P. S. D. I.)	seggi 5
Foglia d'edera (P. R. I.)	» 3
Scudo crociato con il motto « Libertas » (D. C.)	» 6
Bandiera tricolore con la sigla P. L. I. (P. L. I.)	» 4
Due bandiere sovrapposte con falce, martello e stella sigla P. C. I. (P. C. I.)	» 5
Libro, falce e martello e sole raggiante con scritta « Partito socialista italiano » (P. S. I.)	» 5
Stella a cinque punte con corona reale (P. N. M.)	» 5
Fiamma su trapezio con la scritta « M. S. I. » (M. S. I.)	» 6
Totale dei seggi assegnati al Collegio Unico Nazionale	
39	
==	

5. — L'articolo 59, inoltre, dispone: « Successivamente l'Ufficio centrale nazionale procede alla formazione, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contras-

segno, di una graduatoria, in cui colloca, per ciascuna circoscrizione, l'eletto, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, [ossia l'eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti validi di preferenza (articolo 54, III comma)], disponendo i singoli eletti in ordine decrescente secondo le rispettive cifre individuali; proclama, quindi, eletti per il Collegio Unico Nazionale i primi di ciascuna graduatoria fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo a termini del comma precedente ».

In applicazione di tale norma l'Ufficio centrale nazionale rilevò dai verbali di ciascuna circoscrizione, per ciascun gruppo di liste, aventi il medesimo contrassegno, l'eletto, che aveva ottenuto la maggiore cifra individuale e procedette alla trascrizione distintamente per ciascun gruppo di liste dei loro nomi con i rispettivi voti individuali in una tabella. Dispose, poi, i nomi suddetti secondo l'ordine decrescente dei voti individuali.

Dalle tabelle seguenti risulta il lavoro compiuto:

PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
(P. S. D. I.)

Primi eletti.

I Torino	Saragat Giuseppe .	16.833
II Cuneo	Chiaravello Dom. .	13.051
III Genova	Rossi Paolo	8.065
IV Milano	Saragat Giuseppe .	12.019
V Como	Bertinelli Virginio .	2.500
VI Brescia	Ariosto Egidio ...	3.789
VII Mantova	—	—
VIII Trento	—	—
IX Verona	Matteotti Gianc. . .	5.951
X Venezia	Matteotti Giamm. .	3.835
XI Udine	Ceccherini Guido .	5.268
XII Bologna	Martoni Anselmo .	7.072
XIII Parma	Simonini Alberto .	5.834
XIV Firenze	—	—
XV Pisa	—	—
XVI Siena	—	—
XVII Ancona	—	—
XVIII Perugia	—	—
XIX Roma	Saragat Giuseppe .	16.521
XX L'Aquila	—	—
XXI Campobasso	—	—
XXII Napoli	—	—
XXIII Benevento	—	—
XXIV Bari	—	—
XXV Lecce	—	—
XXVI Potenza	—	—
XXVII Catanzaro	—	—
XXVIII Catania	—	—
XXIX Palermo	—	—
XXX Cagliari	—	—

Graduatoria

I Torino	Saragat Giuseppe .	16.833
XIX Roma	Saragat Giuseppe .	16.521
II Cuneo	Chiaravello Dom. .	13.051
IV Milano	Saragat Giuseppe .	12.019
III Genova	Rossi Paolo	8.065
XII Bologna	Martoni Anselmo .	7.072
IX Verona	Matteotti Gianc. . .	5.951
XIII Parma	Simonini Alberto. .	5.834
XI Udine	Ceccherini Guido .	5.268
X Venezia	Matteotti Giamm. .	3.835
VI Brescia	Ariosto Egidio ...	3.789
V Como	Bertinelli Virg. ...	2.500

DEMOCRAZIA CRISTIANA (D. C.)

Primi eletti.

I Torino	Pella Giuseppe. . . .	68.864
II Cuneo	Bima Luigi	49.847
III Genova	Taviani Emilio P. . .	51.989
IV Milano	Buttè Alfredo	43.322
V Como	Martinelli Mario . .	43.245
VI Brescia	Chiarini Egidio ...	43.844
VII Mantova	Cappi Giuseppe ...	30.294
VIII Trento	De Gasperi Alc. . . .	63.762
IX Verona	Gonella Guido. . . .	61.125
X Venezia	Ferrari Aggradi M. .	62.686
XI Udine	Schiratti Guglielmo	37.329
XII Bologna	Scelba Mario	55.076
XIII Parma	Scelba Mario	110.991
XIV Firenze	Piccioni Attilio ...	23.781
XV Pisa	Gronchi Giovanni. .	62.099
XVI Siena	Fanfani Amintore	44.816
XVII Ancona	Tambroni Armaroli Fernando	82.557
XVIII Perugia	Micheli Filippo ...	33.640
XIX Roma	De Gasperi Alc. . . .	244.154
XX L'Aquila	Spataro Giuseppe .	119.723
XXI Campobasso	Sedati Giacomo . . .	37.281
XXII Napoli	De Gasperi Alc. . . .	246.259
XXIII Benevento	De Martino Carm. .	67.884
XXIV Bari	Petrilli Raff. Pio. .	51.698
XXV Lecce	Caiati Italo G. . . .	69.397
XXVI Potenza	Colombo Emilio . . .	54.288
XXVII Catanzaro	Cassiani Gennaro . .	67.817
XXVIII Catania	Scelba Mario	181.084
XXIX Palermo	Aldisio Salvatore . .	159.075
XXX Cagliari	Segni Antonio	77.306

Graduatoria.

XXII Bologna	De Gasperi Alc. . . .	246.259
XIX Roma	De Gasperi Alc. . . .	244.154
XXVIII Catania	Scelba Mario	181.084
XXIX Palermo	Aldisio Salvatore. . .	159.075
XX L'Aquila	Spataro Giuseppe .	119.723
XIII Parma	Scelba Mario	110.991
XVII Ancona	Tambroni Arma- roli Fernando.	82.557
XXX Cagliari	Segni Antonio	77.306
XXV Lecce	Caiati Italo Giulio	69.397
I Torino	Pella Giuseppe. . . .	68.864
XXIII Benevento	De Martino Carm. .	67.884

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

XXVII	Catanzaro	Cassiani Gennaro .	67.817
VIII	Trento	De Gasperi Alc. ..	63.762
X	Venezia	Ferrari Aggradi M.	62.686
XV	Pisa	Gronchi Giovanni.	62.099
IX	Verona	Gonella Guido....	61.125
XII	Bologna	Scelba Mario	55.076
XXVI	Potenza	Colombo Emilio ..	54.288
III	Genova	Taviani Em. Paolo	51.989
XXIV	Bari	Petrilli Raff. Pio..	51.698
II	Cuneo	Bima Luigi	49.847
XVI	Siena	Fanfani Amintore	44.816
VI	Brescia	Chiarini Egidio ...	43.844
IV	Milano	Buttè Alfredo	43.322
V	Como	Martinelli Mario ..	43.245
XI	Udine	Schiratti Gugl. ...	37.329
XXI	Campobasso	Sedati Giacomo... .	37.281
XVIII	Perugia	Micheli Filippo ...	33.640
VII	Mantova	Cappi Giuseppe... .	30.294
XIV	Firenze	Piccioni Attilio... .	23.781

PARTITO LIBERALE ITALIANO (P. L. I.)

Primi eletti.

I	Torino	Villabruna Bruno .	16.835
II	Cuneo	Badini Confalonieri Vittorio.....	16.720
III	Genova	—	—
IV	Milano	Malagodi Giovanni	10.392
V	Como	—	—
VI	Brescia	—	—
VII	Mantova	—	—
VIII	Trento	—	—
IX	Verona	Marzotto Vitt. Em.	22.701
X	Venezia	—	—
XI	Udine	—	—
XII	Bologna	—	—
XIII	Parma	—	—
XIV	Firenze	—	—
XV	Pisa	—	—
XVI	Siena	—	—
XVII	Ancona	—	—
XVIII	Perugia	—	—
XIX	Roma	Bozzi Aldo	10.633
XX	L'Aquila	—	—
XXI	Campobasso	Colitto Francesco .	20.583
XXII	Napoli	Cortese Guido	11.978
XXIII	Benevento	De Caro Raffaele .	16.164
XXIV	Bari	—	—
XXV	Lecce	—	—
XXVI	Potenza	—	—
XXVII	Catanzaro	Capua Antonio ...	12.794
XXVIII	Catania	Martino Gaetano .	40.671
XXIX	Palermo	—	—
XXX	Cagliari	—	—

Graduatoria.

XXVIII	Catania	Martino Gaetano .	40.671
IX	Verona	Marzotto Vitt. E.	22.701
XXI	Campobasso	Colitto Francesco .	20.583
I	Torino	Villabruna Bruno .	16.835
II	Cuneo	Badini Confalonieri Vittorio... .	16.720
XXIII	Benevento	De Caro Raffaele .	16.164

XXVII	Catanzaro	Capua Antonio ...	12.794
XXII	Napoli	Cortese Guido	11.978
XIX	Roma	Bozzi Aldo	10.633
IV	Milano	Malagodi Giovanni	10.392

PARTITO COMUNISTA ITALIANO (P. C. I.)

Primi eletti.

I	Torino	Togliatti Palmiro .	120.759
II	Cuneo	Longo Luigi	40.265
III	Genova	Novella Agostino .	51.048
IV	Milano	Longo Luigi	58.384
V	Como	Noce Teresa	12.416
VI	Brescia	Noce Teresa	13.877
VII	Mantova	Colombi Art. Raff.	24.178
VIII	Trento	—	—
IX	Verona	Scoccimarro Mauro	45.267
X	Venezia	Marchesi Concetto .	12.055
XI	Udine	Pellegrini Giacomo	15.773
XII	Bologna	Roasio Antonio ..	65.403
XIII	Parma	Gorreri Dante	92.976
XIV	Firenze	Terracini Umberto	33.763
XV	Pisa	Secchia Pietro....	63.745
XVI	Siena	Bardini Vittorio ..	51.428
XVII	Ancona	Massola Umb. P.	35.293
XVIII	Perugia	Farini Carlo	16.255
XIX	Roma	Togliatti Palmiro .	155.372
XX	L'Aquila	Spallone Giulio ...	42.497
XXI	Campobasso	Amiconi Ferd. ...	12.003
XXII	Napoli	Amendola Giorgio	124.025
XXIII	Benevento	Grifone Pietro....	57.321
XXIV	Bari	Di Vittorio Gius..	118.274
XXV	Lecce	Di Vittorio Gius.	74.442
XXVI	Potenza	Bianco Michele ...	16.479
XVII	Catanzaro	Gullo Fausto	75.187
XXVIII	Catania	Togliatti Palmiro .	141.050
XXIX	Palermo	Li Causi Girolamo	138.503
XXX	Cagliari	Laconi Renzo	60.668

Graduatoria.

XIX	Roma	Togliatti Palmiro .	155.372
XXVIII	Catania	Togliatti Palmiro .	141.050
XXIX	Palermo	Li Causi Girolamo	138.503
XXII	Napoli	Amendola Giorgio	124.025
I	Torino	Togliatti Palmiro .	120.759
XXIV	Bari	Di Vittorio Gius.	118.274
XIII	Parma	Gorreri Dante	92.976
XXVII	Catanzaro	Gullo Fausto . . .	75.187
XXV	Lecce	Di Vittorio Gius..	74.442
XII	Bologna	Roasio Antonio ..	65.403
XV	Pisa	Secchia Pietro....	63.745
XXX	Cagliari	Laconi Renzo ...	60.668
IV	Milano	Longo Luigi	58.384
XXIII	Benevento	Grifone Pietro....	57.321
XVI	Siena	Bardini Vittorio ..	51.428
III	Genova	Novella Agostino .	51.048
IX	Verona	Scoccimarro Mauro	45.267
XX	L'Aquila	Spallone Giulio ...	42.497
II	Cuneo	Longo Luigi	40.265
XVII	Ancona	Massola Umberto	35.293
XIV	Firenze	Terracini Umb. ..	33.763

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VII Mantova	Colombi Arturo	
	Raffaele	24.178
XXVI Potenza	Bianco Michele ...	16.479
XVIII Perugia	Farini Carlo	16.255
XI Udine	Pellegrini Giacomo	15.773
VI Brescia	Noce Teresa	13.877
V Como	Noce Teresa	12.416
X Venezia	Marchesi Concetto	12.055
XXI Campobasso	Amiconi Ferd. ...	12.003

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (P. S. I.)

Primi eletti.

I Torino	Jacometti Alberto.	18.186
II Cuneo	Lizzadri Oreste ...	12.161
III Genova	Pertini Alessandro	22.802
IV Milano	Nenni Pietro	27.385
V Como	Bensi Cesare	8.350
VI Brescia	Ghislandi Gugl. ..	17.401
VII Mantova	Dugoni Eugenio ..	21.108
VIII Trento	—	
IX Verona	Santi Fernando ..	17.410
X Venezia	Luzzatto Lucio M.	8.556
XI Udine	Luzzatto Lucio M.	6.240
XII Bologna	Tolloy Giusto.....	22.026
XIII Parma	Santi Fernando ..	18.456
XIV Firenze	Targetti Ferd.....	9.619
XV Pisa	Morandi Rodolfo .	18.778
XVI Siena	Targetti Ferd.....	11.062
XVII Ancona	Corona Achille ...	23.773
XVIII Perugia	Matteucci Lionello	16.535
XIX Roma	Nenni Pietro	53.435
XX L'Aquila	Lopardi Ubaldo... .	8.771
XXI Campobasso	—	
XXII Napoli	De Martino Franc.	42.108
XXIII Benevento	Cacciatore Franc. .	21.676
XXIV Bari	Capacchione Franc.	27.877
XXV Lecce	Guadalupi Mario	
	Marino	26.048
XXVI Potenza	—	
XXVII Catanzaro	Mancini Giacomo .	22.964
XXVIII Catania	Lombardi Riccardo	26.623
XXIX Palermo	Nenni Pietro	54.223
XXX Cagliari	Lussu Emilio	21.408

Graduatoria.

XXIX Palermo	Nenni Pietro	54.223
XIX Roma	Nenni Pietro	53.435
XXII Napoli	De Martino Franc.	42.108
XXIV Bari	Capacchione Franc.	27.877
IV Milano	Nenni Pietro	27.385
XXVIII Catania	Lombardi Ricc. ..	26.623
XXV Lecce	Guadalupi Mario	
	Marino	26.048
XVII Ancona	Corona Achille ...	23.773
XXVII Catanzaro	Mancini Giacomo .	22.964
III Genova	Pertini Alessandro	22.802
XII Bologna	Tolloy Giusto.....	22.026
XXIII Benevento	Cacciatore Franc. .	21.676
XXX Cagliari	Lussu Emilio	21.408
VII Mantova	Dugoni Eugenio ..	21.108
XV Pisa	Morandi Rodolfo .	18.778
XIII Parma	Santi Fernando ..	18.456

I Torino	Jacometti Alberto	18.186
IX Verona	Santi Fernando ..	17.410
VI Brescia	Ghislandi Gugl. ..	17.401
XVIII Perugia	Matteucci Lion. ...	16.535
II Cuneo	Lizzadri Oreste ...	12.161
XVI Siena	Targetti Ferd.....	11.062
XIV Firenze	Targetti Ferd.....	9.619
XX L'Aquila	Lopardi Ubaldo... .	8.771
X Venezia	Luzzatto Lucio M.	8.556
V Como	Bensi Cesare	8.350
XI Udine	Luzzatto Lucio M.	6.240

PARTITO NAZIONALE MONARCHICO (P.N.M.)

Primi eletti.

I Torino	Ferrari Pierino L.	8.594
II Cuneo	Scotti Alessandro .	16.254
III Genova	—	
IV Milano	Degli Occhi Cesare	9.592
V Como	—	
VI Brescia	—	
VII Mantova	—	
VIII Trento	—	
IX Verona	—	
X Venezia	—	
XI Udine	—	
XII Bologna	—	
XIII Parma	—	
XIV Firenze	—	
XV Pisa	—	
XVI Siena	—	
XVII Ancona	—	
XVIII Perugia	—	
XIX Roma	Covelli Alfredo ...	32.967
XX L'Aquila	Del Fante Mass. .	8.631
XXI Campobasso	—	
XXII Napoli	Lauro Achille.....	182.738
XXIII Benevento	Covelli Alfredo ...	72.073
XXIV Bari	De Francesco Gius.	32.242
XXV Lecce	Caramia Agilulfo .	28.484
XXVI Potenza	Spadazzi Odo.....	6.710
XXVII Catanzaro	Lucifero Roberto .	22.351
XXVIII Catania	Bonino Uberto ...	29.993
XXIX Palermo	Alliata Gianfranco	
	di Montereale... .	37.505
XXX Cagliari	Bardanzellu Giorg.	9.542

Graduatoria.

XXII Napoli	Lauro Achille.....	182.738
XXIII Benevento	Covelli Alfredo ...	72.073
XXIX Palermo	Alliata Gianfranco	
	di Montereale... .	37.505
XIX Roma	Covelli Alfredo ..	32.967
XXIV Bari	De Francesco Gius.	32.242
XXVIII Catania	Bonino Uberto ..	29.993
XXV Lecce	Caramia Agilulfo .	24.484
XXVII Catanzaro	Lucifero Roberto .	22.351
II Cuneo	Scotti Alessandro .	16.254
IV Milano	Degli Occhi Cesare	9.592
XXX Cagliari	Bardanzellu Giorg.	9.542
XX L'Aquila	Del Fante Mass... .	8.631
I Torino	Ferrari Pier. Luigi	8.594
XXVI Potenza	Spadazzi Odo.....	6.710

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO (M. S. I.)

<i>Primi eletti.</i>	
I Torino	—
II Cuneo	—
III Genova	—
IV Milano	Leccisi Domenico . 11.319
V Como	—
VI Brescia	—
VII Mantova	—
VIII Trento	—
IX Verona	Pozzo Cesare 7.802
X Venezia	—
XI Udine	Cognatti Carlo .. 4.298
XII Bologna	—
XIII Parma	—
XIV Firenze	—
XV Pisa	—
XVI Siena	—
XVII Ancona	—
XVIII Perugia	De Felice Fabio .. 6.248
XIX Roma	Almirante Giorgio. 51.923
XX L'Aquila	De Marsanich Aug. 12.082
XXI Campobasso	—
XXII Napoli	Roberti Giovanni . 37.448
XXIII Benevento	Iannelli Mario . . . 12.120
XXIV Bari	De Marzio Ern. . . 13.299
XXV Lecce	Latanza Domenico 20.465
XXVI Potenza	—
XXVII Catanzaro	Madia Giov. Batt. 14.246
XXVIII Catania	Anfuso Filippo . . . 49.959
XXIX Palermo	Cucco Alfredo . . . 73.783
XXX Cagliari	Endrich Enrico . . . 27.065
<i>Graduatoria.</i>	
XXIX Palermo	Cucco Alfredo . . . 73.783
XIX Roma	Almirante Giorgio 51.923
XXVIII Catania	Anfuso Filippo . . . 49.959
XXII Napoli	Roberti Giovanni . 37.448
XXX Cagliari	Endrich Enrico . . . 27.065
XXV Lecce	Latanza Domenico 20.465
XXVII Catanzaro	Madia Giov. Batt. 14.246
XXIV Bari	De Marzio Ern. . . 13.299
XXIII Benevento	Iannelli Mario . . . 12.120
XX L'Aquila	De Marsanich Aug. 12.082
IV Milano	Leccisi Domenico . 11.319
IX Verona	Pozzo Cesare 7.802
XVIII Perugia	De Felice Fabio .. 6.248
XI Udine	Cognatti Carlo .. 4.298

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO (P. R. I.)

<i>Primi eletti.</i>	
I Torino	—
II Cuneo	—
III Genova	—
IV Milano	—
V Como	—
VI Brescia	—
VII Mantova	—
VIII Trento	—
IX Verona	—

X Venezia	—
XI Udine	—
XII Bologna	Macrelli Cino 10.079
XIII Parma	—
XIV Firenze	—
XV Pisa	—
XVI Siena	—
XVII Ancona	—
XVIII Perugia	—
XIX Roma	Pacciardi Randolph 11.898
XX L'Aquila	—
XXI Campobasso	—
XXII Napoli	—
XXIII Benevento	—
XXIV Bari	—
XXV Lecce	—
XXVI Potenza	—
XXVII Catanzaro	—
XXVIII Catania	—
XXIX Palermo	—
XXX Cagliari	—

Graduatoria.

XIX Roma	Pacciardi Rand. . . 11.898
XII Bologna	Macrelli Cino 10.079

6. — Compiute tali operazioni e, ritenendo aver diritto ad essere eletti in Collegio Unico Nazionale i primi di ciascuna graduatoria (senza, peraltro, tener conto dei nomi, che, dopo la prima attribuzione si ripetevano e passando, invece, al nome successivo) fino alla concorrenza dei seggi da attribuire alla rispettiva lista e cioè i primi 5 per la lista avente il contrassegno Sole Raggiante « Socialismo » (P. S. D. I.), i primi 6 per la lista avente il contrassegno Scudo crociato con il motto « Libertas » (D. C.), i primi 4 per la lista avente il contrassegno Bandiera tricolore con la sigla P. L. I. (P. L. I.), i primi 5 per la lista avente il contrassegno Due bandiere sovrapposte con falce, martello e stella e sigla « P. C. I. » (P. C. I.), i primi 5 della lista avente il contrassegno Falce, martello e sole raggiante con la scritta « Partito Socialista Italiano » (P. S. I.), i primi 5 per la lista avente il contrassegno Stella a cinque punte con Corona Reale (P. N. M.), i primi 6 per la lista avente il contrassegno Fiamma su trapezio con scritta « M. S. I. » (M. S. I.), nonché i primi due eletti della lista avente il contrassegno « Foglia d'edera » ed, infine, ritenuto che dovesse essere eletto anche il primo dei non eletti di quest'ultima lista, l'Ufficio centrale nazionale proclamò eletti per il Collegio Unico Nazionale:

a) del P. S. D. I.:

1. — Saragat Giuseppe
2. — Chiaramello Domenico

3. — Rossi Paolo
 4. — Martoni Anselmo
 5. — Matteotti Giancarlo;
- b) della D. C.:
1. — De Gasperi Alcide
 2. — Scelba Mario
 3. — Aldisio Salvatore
 4. — Spataro Giuseppe
 5. — Tambroni Armaroli Fernando
 6. — Segni Antonio;
- c) del P. L. I.:
1. — Martino Gaetano
 2. — Marzotto Vittorio Emanuele
 3. — Colitto Francesco
 4. — Villabruna Bruno;
- d) del P. C. I.:
1. — Togliatti Palmiro
 2. — Li Causi Girolamo
 3. — Amendola Giorgio
 4. — Di Vittorio Giuseppe
 5. — Gorreri Dante;
- e) del P. S. I.:
1. — Nenni Pietro
 2. — De Martino Francesco
 3. — Capacchione Francesco
 4. — Lombardi Riccardo
 5. — Guadalupi Mario Marino;
- f) del P. N. M.:
1. — Lauro Achille
 2. — Covelli Alfredo
 3. — Alliata Gianfranco di Montereale
 4. — De Francesco Giuseppe
 5. — Bonino Uberto;
- g) del M. S. I.:
1. — Cucco Alfredo
 2. — Almirante Giorgio
 3. — Anfuso Filippo
 4. — Roberti Giovanni
 5. — Endrich Enrico
 6. — Latanza Domenico;
- h) del P. R. I.:
1. — Pacciardi Randolpho
 2. — Macrelli Cino
 3. — De Vita Francesco.

7. — Per giungere a tale conclusione l'Ufficio centrale nazionale risolse quattro questioni. Di esse mi occuperò dettagliatamente in seguito, perchè formano appunto insieme con altre oggetto dei ricorsi, che la Giunta è chiamata ad esaminare. Ma non è inopportuno

che se ne faccia sin da questo momento breve cenno, chè potrà servire esso a chi legge di orientamento.

La prima. Riguarda l'applicazione del punto III della legge elettorale 1953.

L'Ufficio centrale nazionale ritenne che la norma si dovesse interpretare nel senso che al Collegio Unico Nazionale dovesse accedere *il primo eletto* delle singole circoscrizioni secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza fino alla concorrenza dei seggi assegnati a ciascun gruppo di liste, aventi lo stesso contrassegno, che, per aver raggiunto un quoziente in almeno una circoscrizione, fossero chiamate a partecipare all'assegnazione dei seggi del Collegio Unico Nazionale. Tale interpretazione — affermò l'Ufficio centrale nazionale — non solo aderisce alla lettera della legge, la quale parla di « eletto », ma trova rispondenza anche nella relazione, che accompagna la presentazione del disegno di legge, tramutato, poi, nella legge 31 marzo 1953, n. 148. Tale relazione, infatti, dopo aver accennato alla soppressione delle liste di candidati per il Collegio Unico Nazionale, precisa che l'assegnazione dei seggi residui « viene effettuata in base ad una graduatoria, formata in relazione ai risultati delle operazioni già effettuate e comprendente per ogni lista *il primo candidato proclamato nelle singole circoscrizioni* ». Con tale norma si volle disporre, sempre secondo l'U. C. N., che il Collegio Unico Nazionale fosse costituito dagli esponenti più rappresentativi delle diverse correnti politiche.

La seconda. L'Ufficio centrale nazionale dovette, poi, stabilire se gli eletti in più circoscrizioni con la maggiore cifra individuale dovessero essere collocati in graduatoria più volte o una volta soltanto, e nell'una e nell'altra ipotesi come si dovesse, poi, procedere alla individuazione dei candidati da proclamarsi eletti nel Collegio Unico Nazionale. Al riguardo due soluzioni — rilevò l'Ufficio centrale nazionale — si presentano possibili: o collocare il plurieletto tante volte nella graduatoria del proprio gruppo di liste, quante volte gli competono, seguendo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti, non tenendo, poi, più conto del suo nome dopo che egli abbia trovato utile collocazione tra gli eletti per il Collegio Unico Nazionale; ovvero, dopo la sua prima collocazione in graduatoria, far subentrare in sua vece e designare per il Collegio Unico Nazionale il secondo eletto delle altre circoscrizioni, in relazione alle quali il plurieletto avrebbe

dovuto essere nuovamente collocato tra gli eligendi al Collegio Unico Nazionale.

Avendo ora la legge stabilito che la graduatoria degli eleggibili per il Collegio Unico Nazionale va fatta, avendo riguardo, per ciascuna circoscrizione, « all'eletto che ha ottenuto la maggior cifra individuale » senza punto accennare ad eventuali subingressi, l'Ufficio centrale nazionale ritenne più aderente alla lettera della norma ed al congegno ideato ed attuato per la proclamazione degli eletti per il Collegio Unico Nazionale la prima delle enunciate soluzioni.

La terza. Alla questione testè esaminata si ricollega l'altra della operatività o meno, ai fini della graduatoria di cui all'articolo 59, delle opzioni fatte da un plurieletto per una determinata circoscrizione od anche per il Senato.

Come è noto — rilevò l'Ufficio centrale nazionale — la opzione per il caso di plurieletti è disciplinata dall'articolo 60 del testo unico del 1948. Con tale articolo si dispone:

a) che il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga procedendosi, in difetto, a sorteggio; b) che il deputato eletto nel Collegio Unico Nazionale ed in uno o più collegi circoscrizionali, appena convalidato, si intende eletto nel Collegio Unico Nazionale.

Ora, se si considera — osservò il ripetuto Ufficio — che l'ipotesi *sub-a*) è formulata in relazione al caso di un deputato eletto in più circoscrizioni, ma non compreso in una lista per la elezione al Collegio Unico Nazionale, contemplata dal testo unico del 1948, e che nell'ipotesi *sub-b*) è esclusa la facoltà di opzione dell'eletto per il Collegio Unico Nazionale, deve concludersi che, nonostante la diversità di sistemi adottati con la legge del 1948 e del 1953, sia da ritenere non consentito o, quanto meno, non operante in questa sede l'esercizio della facoltà di opzione.

Ritenuta, pertanto, la inoperatività, in detta sede, della dichiarazione di opzione per una circoscrizione piuttosto che per un'altra (caso dell'onorevole Giuseppe Saragat) ed anche di quella per il Senato (caso dell'onorevole Achille Lauro), l'Ufficio centrale nazionale ritenne altresì che la graduatoria, di cui all'articolo 59, dovesse essere formata alla stregua dei criteri innanzi esposti, anche se ritenutasi, in sede circoscrizionale, operante una dichiarazione di opzione. Anche di tali opzioni mi occuperò meglio in seguito.

La quarta. Rilevò, infine, l'Ufficio centrale nazionale, che per la lista Foglia d'edera (P. R. I.) la graduatoria dei primi eletti forniva soltanto due nomi, mentre i seggi da assegnare ad essa erano tre, e che per la copertura del terzo seggio si potevano seguire due vie: o assegnare il seggio alla circoscrizione, che, pur non avendo raggiunto il quoziente, avesse ottenuto il resto maggiore, ovvero assegnarlo a quella non pervenuta, del pari, al quoziente, ma il cui primo non eletto avesse ottenuto in linea assoluta il maggior numero di preferenze.

L'Ufficio centrale nazionale ritenne di dover seguire la seconda, rilevando quanto segue: « Se si considera che il citato articolo 59, nel testo modificato, fa riferimento alle circoscrizioni unicamente per la determinazione delle liste, che, avendo raggiunto almeno un quoziente, concorrono alla ripartizione dei seggi in sede di Collegio Unico Nazionale, ma che, per la scelta degli eleggibili in tale collegio si richiama alla *cifra individuale*, si è tratti a ritenere, in via analogica, che il criterio meglio aderente allo spirito della norma è il secondo, quello, cioè, facente riferimento alla maggior cifra individuale ».

E in applicazione di tale criterio, per l'assegnazione del terzo seggio al Partito Repubblicano Italiano l'Ufficio rilevò dai verbali di ciascuna circoscrizione (escluse la XII e la XIX, dalle quali era stato già prelevato il primo eletto) il nominativo del candidato, che aveva ottenuto la cifra individuale più elevata di tutti i non eletti per la lista Foglia d'edera (P. R. I.) in tutte le circoscrizioni.

Tale nominativo è quello del collega De Vita Francesco, che riportò voti 10.041.

8. — Ritenne, ciò fatto, l'Ufficio centrale nazionale che il suo compito non fosse esaurito e che dovesse individuare anche coloro, che dovevano subentrare nei posti lasciati vacanti dai proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale, perché la Camera avesse fin dal giorno della prima convocazione nominativamente determinati i deputati nel preciso numero corrispondente a quello indicato nella tabella allegata alla legge 31 marzo 1953, n. 148.

Ora in ordine ai criteri da seguire per individuare i subentranti l'Ufficio ritenne che all'uopo provvedesse il secondo comma dell'articolo 60 col disporre che, all'eletto nel Collegio Unico Nazionale, subentra, nel posto lasciato libero, il primo dei non eletti nella sua lista circoscrizionale.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In applicazione di un tale criterio l'Ufficio dichiarò che, nei posti lasciati vacanti dai proclamati eletti per il Collegio Unico Nazionale, doveva ritenersi che subentrassero:

nella I circoscrizione:

- a) P. S. D. I., Secretò Guido con voti 4.606
- b) P. L. I., Alpino Giuseppe » 11.971
- c) P. C. I., Baltaro Giovanni » 9.835

nella II circoscrizione:

- a) P. S. D. I., Romita Giuseppe con voti 10.353

nella III circoscrizione:

- a) P. S. D. I., Bettinotti Mario con voti 7.943

nella IV circoscrizione:

- a) P. S. D. I., Treves Paolo con voti 6.278
- b) P. S. I., Cavaliere Alberto con voti 3.064
- Albizzati Flavio » 2.915

nella VIII circoscrizione:

- a) D. C., Berloffia Alcide con voti 6.496

nella IX circoscrizione:

- a) P. S. D. I., Castellarin Bruno con voti 4.091
- b) P. L. I., Ferrari Riccardo » 4.433

nella XII circoscrizione:

- a) P. S. D. I., Preti Luigi con voti 6.451
- b) P. R. I., La Malfa Ugo » 9.197
- c) D. C., Franceschini Giorgio A » 11.123

nella XIII circoscrizione:

- a) D. C., Faletti Novellino con voti 25.171
- b) P. C. I., Gelmini Oreste » 11.230

nella XVII circoscrizione:

- a) D. C., Concetti Francesco con voti 19.052

nella XIX circoscrizione:

- a) P. S. D. I., L'Eltore Giovanni con voti 12.435

- b) P. R. I., Camangi Ludovico con voti 10.608
- c) D. C., Penazzato Dino » 19.548
- d) P. C. I., Compagnoni Angelo » 8.065
- e) P. S. I., Della Seta Ugo » 9.836
- f) P. N. M., Viola Etторе » 14.146
- g) M. S. I., Gray Ezio » 20.735

nella XX circoscrizione:

- a) D. C., Fabriani Arnaldo con voti 20.212

nella XXI circoscrizione:

- a) P. L. I., Di Giacomo Pietro con voti 9.319

nella XXII circoscrizione:

- a) D. C., Colasanto Domenico con voti 25.806
- b) P. C. I., Graziadei Corrado » 19.491
- c) P. S. I., Di Nardo Raffaele » 9.612
- d) P. N. M., Sciaudone Francesco » 15.803
- e) M. S. I., Spampanato Bruno » » 26.681

nella XXIII circoscrizione:

- a) P. N. M., Matarazzo Marcello Ida con voti 17.858

nella XXIV circoscrizione:

- a) P. C. I., Francavilla Carlo con voti 13.875
- b) P. S. I., Papalia Giuseppe » 19.695
- c) P. N. M., Cavaliere Stefano » 21.945

nella XXV circoscrizione:

- a) P. C. I., Angelini Ludovico con voti 13.617
- b) P. S. I., Bogoni Giuseppe » 10.635
- c) M. S. I., Sponziello Pietro » 19.346

nella XXVIII circoscrizione:

- a) D. C., Caronia Giuseppe con voti 26.300
- b) P. L. I., Basile Guido » 16.780
- c) P. C. I., Bufardecì Giuseppe » 19.951

d) P. S. I., Gaudio	
Matteo	con voti 9.013
e) P. N. M., Barberi	
Salvatore.	» 19.296
f) M. S. I., Calabrò	
Giuseppe	» 15.386

nella XXIX circoscrizione

a) D. C., Giglia Luigi	con voti 34.387
b) P. C. I., Faletta	
Guido	» 20.620
c) P. S. I., Musotto	
Francesco	» 11.346
d) P. N. M., Cottone	
Benedetto	» 13.759
e) M. S. I., Di Stefano	
Genova A.	» 14.866

nella XXX circoscrizione:

a) D. C., Fadda Pietro.	con voti 29.662
b) M. S. I., Angioy	
Giovanni Maria	» 7.986

9. — Il 21 giugno 1953 il Presidente dell'Ufficio centrale nazionale informò di quanto innanzi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e del punto III, ultimo comma, della legge 31 marzo 1953, n. 148, la Segreteria della Camera dei deputati.

Ed il 23 giugno successivo, nel trasmettere alla stessa Segreteria gli alligati riguardanti le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale, scrisse:

« Ritengo opportuno far presente, ad integrazione e chiarimento della mia precedente, con cui ho dato notizia a codesto Ufficio della proclamazione dei deputati in sede di Collegio Unico Nazionale, ai sensi dell'articolo 57 del testo unico n. 26 del 1948, che i nomi, ai quali la comunicazione ufficiale si riferisce, sono soltanto quelli dei 39 proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale.

Gli altri nomi, riguardanti i designati a subentrare nei posti lasciati vacanti dai proclamati eletti, devono intendersi comunicati a codesta Segreteria a solo scopo informativo. Questo Ufficio invero non ha proclamato eletti nè ha comunque eletto i candidati designati al subingresso e non ha, quindi, ad essi rilasciato un qualsiasi attestato nè ha compreso i loro nomi, neppure a titolo informativo, nella comunicazione data alle Prefetture ai sensi del succitato articolo 37.

L'Ufficio ha ritenuto suo compito la individuazione dei subentranti, resa indispensabile dalla esigenza di determinare, nella carenza della legge n. 148, del 1953, il criterio da adottare per la copertura dei seggi, che da tutte le

proclamazioni venivano resi vacanti e di stabilire, quindi, allo stato attuale, in base agli elementi riassuntivi di tutte le circoscrizioni raccolti in sue mani, i nominativi dei subingredienti, salvo alla Giunta delle elezioni, oltre il controllo, l'esame delle nuove situazioni, che venissero a determinarsi con gli ulteriori sviluppi, eventualmente derivanti dall'applicazione dell'articolo 60 della legge n. 26 del 1948.

Così intendesi chiarita la precedente comunicazione ».

10. — Fra i documenti esaminati ho rinvenuto le seguenti due dichiarazioni di opzione, pervenute all'Ufficio centrale nazionale sospettivamente il 15 ed il 16 giugno 1953, che sono state da me innanzi ricordate.

A) Ufficio circoscrizionale elettorale di Roma

Il sottoscritto dichiara di optare per la Circoscrizione di Torino quale eletto nella lista del Partito Socialista Democratico italiano e pertanto dichiara di rinunciare alla proclamazione della sua elezione nella Circoscrizione di Roma.

Roma, 15 giugno 1953

GIUSEPPE SARAGAT

B) Corte di Cassazione Ufficio centrale elettorale

Roma

28 Roma Napoli 49000 102 13 23.

Prima della proclamazione mia elezione Camera Deputati dichiaro di optare per il Senato ACHILLE LAURO fu Gioacchino candidato numero uno del Partito Nazionale Monarchico nella circoscrizione Napoli Caserta.

Napoli 16 giugno 1953

A S. E. il Presidente della Corte di Cassazione Sezione per il Collegio Unico Nazionale per la elezione alla Camera dei Deputati

Roma

Confermo con la presente la mia opzione per il Senato, già comunicata telegraficamente a codesta onorevole Corte; tanto ai fini di ogni valutazione per la formazione della graduatoria in Collegio Unico Nazionale.

Analoga comunicazione telegrafica è stata già trasmessa alla Segreteria della Camera dei Deputati, che in data odierna ne ha accusato ricevuta.

Con ossequi

ACHILLE LAURO

CAPO II.

L'ATTIVITÀ DELLA GIUNTA

1. — Nella seduta del 17 luglio 1953 la Giunta delle elezioni — dopo avere ascoltato una precisa dettagliata relazione dell'onorevole De Caro, che porta la data del 15 luglio 1953 — nominò un comitato, composto degli onorevoli Malagugini, De Caro, Castelli Avolio, Bianco e De Francesco, cui demandò il compito di precisare chi fossero i subentranti ai proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale dall'Ufficio centrale nazionale.

Ed il Comitato nella seduta del 21 luglio 1953 propose che, in applicazione del secondo comma dell'articolo 60 del testo unico del 1948, la Giunta procedesse alla proclamazione dei candidati, che risultavano primi non eletti nelle rispettive liste circoscrizionali dei proclamati nel Collegio Unico Nazionale.

È opportuno riprodurre qui integralmente il testo di tale proposta. Ecco:

« Il Comitato, esaminati anche i precedenti parlamentari in ordine al quesito formulato, sottopone alla Giunta le seguenti considerazioni.

La legge 1953, in ordine alla valutazione dei resti, dedica due parti distinte, la II e la III, ma con finalità diverse: nella II parte i resti sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del nuovo sistema elettorale, che si instaurava; nella III parte per l'ipotesi della mancata attribuzione della metà più uno del totale dei voti validi a favore di un gruppo di liste.

Che così sia, si evince da un esame comparativo dei due testi legislativi, il testo unico 1948 e la legge 1953, sia per quanto concerne il contenuto degli articoli, sia per quanto ha riferimento alla loro successione nei due testi.

Il testo unico 1948 regola la materia degli scrutini e delle operazioni elettorali ai fini della elezione nei singoli collegi circoscrizionali con gli articoli 54 a 58, mentre regola la stessa materia per le elezioni al Collegio Unico Nazionale con gli articoli 59 e 60. Distinzione, quindi, nella loro collocazione fra i due gruppi di norme.

La legge 1953, invece, nel modificare l'articolo 54 del primo gruppo di norme, riunisce nella sua seconda parte sia le disposizioni per la elezione nelle Circostrizioni, sia quelle per l'utilizzazione dei resti per il Collegio Unico Nazionale, e ciò per dare una regolazione autosufficiente per l'attuazione del nuovo sistema sostanzialmente maggioritario. A conferma del riferimento della II parte dell'articolo unicamente al sistema nuovo sta l'ultimo suo capoverso, ove è detto che « qualora nessun gruppo

di liste collegate abbia conseguito la metà più uno del totale dei voti validi, ecc... l'Ufficio centrale nazionale ne dà notizia agli uffici circoscrizionali, i quali procedono al riparto proporzionale dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione fra tutte le liste della circoscrizione stessa ».

È chiaro che questa seconda parte della legge del 1953 a modificazione dell'articolo 54 del testo unico esaurisce tutta la materia relativa alle elezioni secondo il nuovo sistema maggioritario, mentre con l'ultimo suo comma si dà agli uffici circoscrizionali il compito di procedere al riparto dei seggi secondo il precedente testo unico. Bisognava, quindi, dettare le norme per l'usufruzione dei resti nell'ipotesi prevista precisamente nell'ultimo capoverso della II parte della legge 1953, adeguando queste norme alle esigenze tecniche, determinate dal fatto che non era stato possibile formare la lista preventivamente. Di qui non la modifica del corrispondente articolo del testo unico, come era stato fatto con la seconda parte, ma l'abrogazione del vecchio articolo 59 e la sostituzione sua precisamente con la III parte dell'articolo unico. La quale, come già il precedente articolo del testo unico, si limita alle norme riguardanti la formazione della lista nazionale a posteriori con gli eletti, che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale, e alla proclamazione dei primi di ciascuna graduatoria nel Collegio Unico Nazionale.

Ma questa III parte della legge 1953 lascia impregiudicato il quesito della conseguenza da trarsi dal collocamento degli eletti nel Collegio Unico Nazionale, e ciò si spiega agevolmente, in quanto esso trovava nel Testo Unico la sua regolazione appunto nell'articolo 60. In altri termini, come già il vecchio testo unico 1948, all'articolo 59, si limitava a dare le norme per il Collegio Unico Nazionale sino alla proclamazione, senza toccare l'oggetto del subingresso, in quanto a ciò provvedeva il successivo articolo 60, così, con la legge 1953, il nuovo articolo 59, sostitutivo del vecchio, non contiene norme per il subingresso, giacché resta in vigore l'articolo 60 del testo unico, a ciò indirizzato precisamente.

Una conferma che l'articolo 60 resta in vigore è data dal successivo articolo 61, il quale regola ipotesi di subingresso di carattere permanente, non contingente, come il precedente articolo 60. Infatti l'articolo 61, nell'ipotizzare la norma generale nei casi di sostituzione di seggi vacanti per qualsiasi causa durante la legislatura nella lista nazionale, fa espresso richiamo appunto al capoverso dell'articolo 60, il che significa che tale capoverso non può non

conservare tutto il suo vigore, se è destinato a regolare permanentemente la materia.

Per le ragioni esposte il Comitato ha l'onore di proporre che, in applicazione del 2° comma dell'articolo 60, la Giunta proceda alla proclamazione dei candidati, i quali risultano primi non eletti nelle rispettive liste circoscrizionali dei proclamati nel Collegio Unico Nazionale.

21 luglio 1953

DE CARO, MALAGUGINI. CASTELLI
AVOLIO, DE FRANCESCO, BIANCO. »

2. — Nella seduta, che tenne lo stesso giorno (21 luglio 1953), la Giunta approvò a maggioranza la relazione predetta con la seguente premessa: « La Giunta delle elezioni, vista la formazione del Collegio Unico Nazionale e la conseguente proclamazione da parte dell'Ufficio centrale elettorale, in esito agli accertamenti eseguiti per il subingresso, delibera doversi proclamare a deputati i seguenti candidati, salva ed impregiudicata ogni questione in sede di convalida e salvo il riesame in tale sede dei ricorsi già presentati ».

Do qui di seguito l'elenco dei candidati proclamati nelle singole liste e circoscrizioni in sostituzione degli eletti nel Collegio Unico Nazionale:

Lista D. C. (Democrazia Cristiana):

1. — Berloffo Alcide, per la Circoscrizione VIII (Trento, Bolzano).
2. — Franceschini Giorgio Annibale, per la Circoscrizione XII (Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì).
3. — Faletti Noverino, per la Circoscrizione XIII (Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia).
4. — Concetti Francesco, per la Circoscrizione XVII (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno).
5. — Penazzato Dino, per la Circoscrizione XIX (Roma, Viterbo, Latina, Frosinone).
6. — Fabriani Arnaldo, per la Circoscrizione XX (L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo).
7. — Colasanto Domenico, per la Circoscrizione XXII (Napoli, Caserta).
8. — Caronia Giuseppe, per la Circoscrizione XXVIII (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna).
9. — Giglia Luigi, per la Circoscrizione XXIX (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta).
10. — Fadda Pietro, per la Circoscrizione XXX (Cagliari, Sassari, Nuoro).

Lista P. S. D. I. (Partito Socialista Democratico Italiano):

1. — Secreto Guido, per la Circoscrizione I (Torino, Novara, Vercelli).
2. — Romita Giuseppe, per la Circoscrizione II (Cuneo, Alessandria, Asti).
3. — Bettinotti Mario, per la Circoscrizione III (Genova, Imperia, La Spezia, Savona).
4. — Castellarin Bruno, per la Circoscrizione IX (Verona, Padova, Vicenza, Rovigo).
5. — Preti Luigi, per la Circoscrizione XII (Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì).
6. — L'Eltore Giovanni, per la Circoscrizione XIX (Roma, Viterbo, Latina, Frosinone).

Lista P. L. I. (Partito Liberale Italiano):

1. — Alpino Giuseppe, per la Circoscrizione I (Torino, Novara, Vercelli).
2. — Ferrari Riccardo, per la Circoscrizione IX (Verona, Padova, Vicenza, Rovigo).
3. — Di Giacomo Pietro, per la Circoscrizione XXI (Campobasso).
4. — Basile Guido, per la Circoscrizione XXVIII (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna).

Lista P. R. I. (Partito Repubblicano Italiano):

1. — La Malfa Ugo, per la Circoscrizione XII (Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì).
2. — Camangi Ludovico, per la Circoscrizione XIX (Roma, Viterbo, Latina, Frosinone).

Lista P. C. I. (Partito Comunista Italiano):

1. — Baltaro Giovanni, per la Circoscrizione I (Torino, Novara, Vercelli).
2. — Gelmini Oreste, per la Circoscrizione XIII (Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia).
3. — Compagnoni Angelo, per la Circoscrizione XIX (Roma, Viterbo, Latina, Frosinone).
4. — Graziadei Corrado, per la Circoscrizione XXII (Napoli, Caserta).
5. — Francavilla Carlo, per la Circoscrizione XXIV (Bari, Foggia).
6. — Angelini Ludovico, per la Circoscrizione XXV (Lecce, Brindisi, Taranto).
7. — Bufardecì Giuseppe, per la Circoscrizione XXVIII (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna).
8. — Faletra Guido, per la Circoscrizione XXIX (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta).

Lista P. S. I. (Partito Socialista Italiano):

1. — Cavaliere Alberto e
2. — Albizzati Flavio, per la Circo-
scrizione IV (Milano, Pavia). (1)
3. — Della Seta Ugo, per la Circo-
scrizione XIX (Roma, Viterbo, Latina, Fro-
sinone).
4. — Di Nardo Raffaele, per la Cir-
scrizione XXII (Napoli, Caserta).
5. — Papalia Giuseppe, per la Circo-
scrizione XXIV (Bari, Foggia).
6. — Bogoni Giuseppe, per la Circo-
scrizione XXV (Lecce, Brindisi, Taranto).
7. — Gaudioso Matteo, per la Circo-
scrizione XXVIII (Catania, Messina, Siracusa,
Ragusa, Enna).
8. — Musotto Francesco, per la Circo-
scrizione XXIX (Palermo, Trapani, Agri-
gento, Caltanissetta).

Lista P. N. M. (Partito Nazionale Monarchico):

1. — Viola Ettore, per la Circo-
scrizione XIX (Roma, Viterbo, Latina, Fro-
sinone).
2. — Matarazzo Marcello Ida, per la
Circo-
scrizione XXIII (Benevento, Avellino,
Salerno).
3. — Cavaliere Stefano, per la Circo-
scrizione XXIV (Bari, Foggia).
4. — Barberi Salvatore, per la Circo-
scrizione XXVIII (Catania, Messina, Sira-
cusa, Ragusa, Enna).
5. — Cottone Benedetto, per la Cir-
scrizione XXIX (Palermo, Trapani, Agri-
gento, Caltanissetta).

Lista M. S. I. (Movimento Sociale Italiano):

1. — Gray Ezio, per la Circo-
scrizione XIX (Roma, Viterbo, Frosinone, Latina).
2. — Spampanato Bruno, per la Cir-
scrizione XXII (Napoli, Caserta).
3. — Sponziello Pietro, per la Circo-
scrizione XXV (Lecce, Brindisi, Taranto).
4. — Calabrò Giuseppe, per la Circo-
scrizione XXVIII (Catania, Messina, Sira-
cusa, Ragusa, Enna).

(1) Il candidato Cavaliere sostituisce nella cir-
coscrizione IV l'onorevole Pietro Nenni, primo
eletto di tale circoscrizione proclamato nel Col-
legio Unico Nazionale. Il candidato Albizzati, poi,
sostituisce nella stessa circoscrizione IV l'onore-
vole Riccardo Lombardi, secondo eletto di tale
circo-
scrizione, ma proclamato nel Collegio Unico
Nazionale come primo eletto nella circo-
scrizione XXVIII.

5. — Di Stefano Genova Agostino, per
la Circo-
scrizione XXIX (Palermo, Trapani,
Agrigento, Caltanissetta).

6. — Angioy Giovanni Maria, per la
Circo-
scrizione XXX (Cagliari, Sassari, Nuoro).

Lista P. N. M. (Partito Nazionale Monarchico):

Sciaudone Francesco, per la Circo-
scrizione XXII (Napoli, Caserta).

3. — Il precedente elenco ha subito
in seguito le seguenti modifiche:

1°) Nella circoscrizione I (Torino) per
la lista del P. L. I., viene eliminato l'onore-
vole Giuseppe Alpino, la cui elezione è stata
annullata dalla Camera il 28 luglio 1954.

2°) Nella circoscrizione XVII (Ancona)
per la lista D. C., essendo state il 28 gennaio
1954 accettate le dimissioni dell'onorevole
Giorgio Tupini, l'onorevole Francesco Con-
cetti lo ha sostituito nella circoscrizione e
conseguentemente l'onorevole Elio Ballesi
è stato proclamato per sub-ingresso, quale
primo dei non eletti nella lista medesima.

3°) Nella circoscrizione XIX (Roma)
per la lista del M. S. I., avendo l'onorevole
Augusto De Marsanich optato per la circo-
scrizione dell'Aquila (XX), l'onorevole Ezio Gray
lo ha sostituito nella circoscrizione e conse-
guentemente l'onorevole Nettuno Romualdi è
stato proclamato per sub-ingresso, quale
primo dei non eletti nella lista medesima.

4°) Nella circoscrizione XXII (Napoli)
per la lista del P. N. M., avendo l'onorevole
Gaetano Fiorentino optato per il Senato, l'ono-
revole Francesco Sciaudone lo ha sostituito
nella circoscrizione e conseguentemente l'ono-
revole Paolo Greco è stato proclamato per
sub-ingresso, quale primo dei non eletti nella
lista medesima.

5°) Nella circoscrizione XXIV (Bari)
per la lista del P. S. I., avendo l'onorevole
Giuseppe Papalia optato per il Senato, l'ono-
revole Stefano Lenoci è stato proclamato
per sub-ingresso, quale primo dei non eletti
nella lista medesima.

4. — Nella seduta del 25 luglio 1953
la Giunta delle elezioni provvede alla sostitu-
zione dell'onorevole Lauro. Ecco il verbale,
che venne in proposito redatto:

« Sul II accapo dell'ordine del giorno « So-
stituzione di un deputato nella lista del Par-
tito nazionale monarchico per il Collegio Unico
Nazionale », l'onorevole Jervolino ricorda che
l'onorevole Achille Lauro è stato proclamato

deputato nella circoscrizione XXII, quale primo eletto nella lista del Partito nazionale monarchico e proclamato nel Collegio Unico Nazionale, quale primo graduato della lista del Partito nazionale monarchico ed inoltre proclamato senatore nella Regione della Campania. Avendo egli optato per il Senato, si è provveduto al seggio rimasto vacante nella circoscrizione XXII ed occorre ora provvedere al seggio rimasto vacante nel Collegio Unico Nazionale. Nella graduatoria nazionale dei primi eletti del Partito nazionale monarchico segue l'onorevole Caramia, il quale è il primo eletto nella lista del Partito nazionale monarchico della circoscrizione XXV. Pertanto, salva ed impregiudicata ogni questione in sede di giudizio di convalida, occorre ora proclamare l'onorevole Agilulfo Caramia primo eletto nella lista del Partito nazionale monarchico per il Collegio Unico Nazionale. Si determina così la vacanza nel seggio già attribuito allo stesso onorevole Caramia nella circoscrizione XXV e in tale seggio subentra il primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione, cioè il candidato Marzano Arturo. La Giunta, astenendosi dalla votazione il Presidente Jervolino, approva all'unanimità, disponendo che ne sia data comunicazione al Presidente della Camera ai fini della proclamazione ».

Seguendo lo stesso criterio, la Giunta delle elezioni ha, poi, provveduto alla sostituzione dell'onorevole De Gasperi, deceduto, proclamando l'11 novembre 1954 in sua vece l'onorevole Cajati Italo Giulio ed attribuendo il seggio circoscrizionale rimasto vacante all'onorevole Berry Mario ed alla sostituzione dell'onorevole Endrich, dimissionario, proclamando il 21 febbraio 1955 in sua vece l'onorevole Madia Giovanni Battista ed attribuendo il seggio circoscrizionale rimasto vacante all'onorevole Formichella Italo.

5. — Nella seduta del 6 maggio 1954 la Giunta delle elezioni, occupandosi della verifica dei poteri relativamente alla XXV circoscrizione (Lecce-Brindisi-Taranto), rilevò che alcuni ricorrenti (Greco Francesco, Anatiopan Adolfo, Liuzzi Antonio, Branca Rosa, Magni Giuseppe, Lazzaro Vito, Spinosa Alfredo e Bagnano Antonio) chiedevano che fosse annullata la elezione del dottor Marzano Arturo della lista del P. N. M., essendo lo stesso, secondo i ricorrenti, ineleggibile, in quanto al momento della sua proclamazione a deputato (28 luglio 1953) avrebbe riassunto le sue funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, e ritenne di rinviare l'esame della questione al momento, in cui avrebbero dovuto essere esaminate le questioni riguardanti il Collegio Unico Nazionale, essendo stato il dott. Marzano proclamato eletto deputato a seguito della proclamazione, quale eletto nel Collegio Unico Nazionale, del deputato Caramia Agilulfo.

6. — In seguito la Giunta delle elezioni ha proceduto all'esame dei risultati delle elezioni nelle 31 circoscrizioni, nelle quali, come ho detto in principio, venne diviso, ai fini delle elezioni politiche, il territorio della Repubblica.

Nell'espletamento di tale lavoro furono corretti i risultati accertati in sede circoscrizionale e quanto ai voti validi e quanto, conseguentemente, ai resti. Dai due prospetti, che seguono, appaiono le variazioni intervenute.

Nel quadro non figura la XXXI circoscrizione (Val d'Aosta), in quanto, come è noto, la stessa venne costituita in Collegio, nel quale l'assegnazione dell'unico seggio fu effettuato col sistema uninominale.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VOTI RESIDUALI DELLE LISTE CHE PARTECIPANO ALLE RIPARTIZIONI DEI SEGGI NEL C. U. N.
AVENDO CONSEGUITO SEGGI IN ALMENO UNA DELLE CIRCOSCRIZIONI

(Dati dell'Ufficio centrale circoscrizionale).

CIRCOSCRIZIONE	P.S.D.I.	P. R. I.	D. C.	P. L. I.	P. C. I.	P. S. I.	P. N. M.	M. S. I.	P. P. Sud T.	TOTALI
1 ^a Torino	13.765	7.022	30.188	29.554	13.358	30.868	24.181	43.906	—	192.837
2 ^a Cuneo	23.405	11.387	11.609	5.393	16.590	1.287	19.656	18.046	—	107.373
3 ^a Genova	21.248	19.996	23.175	26.800	31.293	26.820	28.314	39.401	—	217.047
4 ^a Milano	30.960	18.457	16.555	3.104	39.276	11.495	36.287	32.032	—	188.166
5 ^a Como	3.855	4.872	8.531	15.540	451	19.806	32.806	24.700	—	110.561
6 ^a Brescia	838	4.060	39.248	13.174	24.112	10.274	24.253	32.391	—	148.350
7 ^a Mantova	26.419	1.563	3.084	11.658	38.359	7.420	7.051	16.220	—	111.774
8 ^a Trento	24.714	1.433	15.098	3.401	22.442	30.019	7.692	16.378	14.153	135.330
9 ^a Verona	18.711	4.526	27.485	6.786	22.697	17.220	34.164	3.795	—	135.384
10 ^a Venezia	10.114	7.177	2.270	16.129	35.564	13.879	19.247	28.936	—	133.316
11 ^a Udine	19.700	4.073	5.096	9.800	22.357	10.719	20.506	2.224	—	94.475
12 ^a Bologna	38.551	32.832	26.819	24.807	21.114	42.203	8.888	38.594	—	233.808
13 ^a Parma	26.432	4.547	42.214	14.973	10.591	16.962	13.225	24.370	—	153.314
14 ^a Firenze	35.933	5.865	41.672	15.128	9.863	23.634	6.169	29.721	—	167.985
15 ^a Pisa	24.513	29.191	29.456	9.496	17.985	30.450	16.562	37.614	—	195.267
16 ^a Siena	17.186	14.652	31.474	9.755	7.194	6.559	5.049	22.803	—	114.672
17 ^a Ancona	34.219	39.487	12.783	15.328	25.298	12.029	8.057	37.307	—	184.508
18 ^a Perugia	13.988	17.655	31.200	11.788	36.324	13.022	12.587	6.018	—	142.582
19 ^a Roma	16.114	7.174	36.742	14.965	1.993	31.606	17.084	38.140	—	163.818
20 ^a L'Aquila	18.564	17.150	31.442	18.652	6.426	31.720	16.917	27.344	—	168.215
21 ^a Campobasso	—	3.613	17.438	4.591	2.618	10.729	19.680	14.694	—	73.363
22 ^a Napoli	30.886	8.980	27.232	5.707	12.939	22.284	27.560	24.991	—	160.579
23 ^a Benevento	29.143	10.049	34.173	2.270	7.843	16.115	11.412	12.642	—	123.647
24 ^a Bari	12.989	6.727	24.384	16.294	29.526	18.211	8.407	12.929	—	129.467
25 ^a Lecce	10.646	5.275	969	24.113	2.199	22.114	30.594	29.107	—	125.017
26 ^a Potenza	11.639	2.395	15.274	7.425	23.865	20.901	3.908	21.367	—	106.774
27 ^a Catanzaro	24.841	19.930	24.872	422	1.567	7.831	17.921	7.409	—	104.793
28 ^a Catania	37.047	15.690	37.229	34.829	22.143	2.109	34.005	22.128	—	205.180
29 ^a Palermo	18.910	21.992	22.648	33.119	33.727	20.729	9.170	24.828	—	185.123
30 ^a Cagliari	14.826	2.943	31.625	17.902	1.121	24.508	31.227	19.167	—	143.319
Totale	610.156	350.713	701.985	422.903	540.835	553.518	552.579	709.202	14.153	4.456.044

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VOTI RESIDUALI DELLE LISTE CHE PARTECIPANO ALLE RIPARTIZIONI DEI SEGGI NEL C. U. N.
AVENDO CONSEGUITO SEGGI IN ALMENO UNA DELLE CIRCOSCRIZIONI

(Dati della Giunta delle elezioni).

CIRCOSCRIZIONE	P.S.D.I.	P. R. I.	D. C.	P. L. I.	P. G. I.	P. S. I.	P. N. M.	M. S. I.	P. P. Sud T.	TOTALE
1ª Torino	13.775	6.930	30.134	29.555	13.241	30.927	24.343	43.928	—	192.833
2ª Cuneo	23.411	11.386	11.696	5.322	16.644	1.298	19.618	18.027	—	107.402
3ª Genova	21.249	19.996	23.187	26.800	31.298	26.817	28.324	39.410	—	217.081
4ª Milano	30.963	18.457	16.570	3.104	39.256	11.496	36.288	32.038	—	188.172
5ª Como	3.872	4.872	8.470	15.588	457	19.770	32.806	24.725	—	110.560
6ª Brescia	732	4.047	91	13.113	24.154	10.259	24.209	32.365	—	108.970
7ª Mantova	26.429	1.563	2.995	11.675	38.460	7.402	7.038	16.220	—	111.782
8ª Trento	24.740	1.427	14.940	3.412	22.464	30.042	7.705	16.385	14.357	135.472
9ª Verona	18.741	4.564	27.531	6.765	22.751	17.112	34.186	3.777	—	135.427
10ª Venezia	10.125	7.138	2.294	16.119	35.564	13.890	19.255	28.936	—	133.321
11ª Udine	19.720	4.082	5.191	9.815	22.317	10.622	20.517	2.240	—	94.504
12ª Bologna	38.680	32.864	27.128	24.812	21.032	42.155	8.869	38.576	—	234.116
13ª Parma	26.445	4.544	42.219	14.985	10.561	16.962	13.239	24.377	—	153.332
14ª Firenze	35.947	5.865	41.651	15.128	9.868	23.629	6.169	29.731	—	167.988
15ª Pisa	24.533	29.191	29.369	9.496	18.071	30.456	16.552	37.604	—	195.272
16ª Siena	17.082	14.687	31.646	9.685	7.287	6.619	5.059	22.601	—	114.666
17ª Ancona	34.239	39.482	12.315	15.305	25.289	12.017	8.057	37.348	—	184.552
18ª Perugia	13.981	17.655	31.172	11.798	36.513	13.015	12.476	6.015	—	142.625
19ª Roma	16.111	7.135	36.734	15.190	1.869	31.492	17.258	38.360	—	164.149
20ª L'Aquila	18.565	17.160	31.535	18.662	6.423	31.676	16.897	27.318	—	168.236
21ª Campobasso	—	3.613	17.464	4.523	2.630	10.729	19.680	14.694	—	73.333
22ª Napoli	30.865	8.984	27.197	5.755	12.833	22.314	27.847	24.973	—	160.768
23ª Benevento	29.160	10.049	34.041	2.306	7.868	16.244	11.428	12.559	—	123.655
24ª Bari	12.976	6.707	24.287	16.325	29.438	18.333	8.391	13.093	—	129.550
25ª Lecce	10.682	5.275	841	24.133	2.256	22.098	30.619	29.178	—	125.082
26ª Potenza	11.639	2.397	15.268	7.431	23.867	20.891	3.909	21.367	—	106.769
27ª Catanzaro	24.855	19.920	25.222	488	1.411	7.722	17.894	7.416	—	104.928
28ª Catania	37.093	15.684	37.326	34.850	22.098	2.093	34.029	22.139	—	205.312
29ª Palermo	18.925	21.889	22.531	33.130	33.830	20.758	9.153	24.825	—	185.041
30ª Cagliari	14.842	2.945	31.480	17.903	1.089	24.524	31.407	19.124	—	143.314
Totale	610.377	350.508	662.955	423.243	540.839	553.362	553.222	709.349	14.357	4.418.212

I resti si sono ridotti da . . . 4.456.044
giusta l'accertamento dell'Ufficio
centrale circoscrizionale, a . . . 4.418.212
e, quindi, di 37.832

A seguito di ciò il P. L. I. ha perduto un seggio nel Collegio Unico Nazionale, il quarto, tenuto dall'onorevole Villabruna, primo eletto nella lista del detto Partito nella circoscrizione I.

7. — A completamento della esposizione ricordo che il 27 settembre 1954 pervenne alla Giunta la seguente lettera del candidato Lauro:

*«Onorevoli presidente e componenti della
Giunta delle elezioni della Camera dei
Deputati*

Roma

Il sottoscritto, eletto senatore del Collegio di Nocera Inferiore e in pari tempo deputato col maggior numero di voti nella lista del Partito nazionale monarchico nella circoscrizione Napoli-Caserta, nel giugno 1953 ritenne optare per il Senato.

Contrariamente alla aspettativa di convalida della elezione a senatore, il Senato annullò la sua elezione per pretesa ineleggibilità.

Venuto meno il presupposto della sua opzione, il sottoscritto ha diritto di essere proclamato deputato primo eletto nella circoscrizione Napoli-Caserta; e, pertanto, prega l'onorevole Giunta di voler procedere con cortese sollecitudine a tale proclamazione.

Napoli, 27 settembre 1954.

Firmato: ACHILLE LAURO fu Gioacchino».

CAPO III.

I RECLAMI

1. — Alla Giunta delle elezioni sono stati presentati diversi reclami. Elenco qui di seguito i reclamanti, disponendoli in ordine alfabetico e indicando per ciascuno di essi la data del reclamo ed il giorno, in cui è pervenuto alla Segreteria della Camera dei deputati:

1°) Agrò Nicola di Francesco, 7 luglio - 10 luglio 1953.

2°) Albertini ing. Gianni fu Alberto, 26 giugno - 3 luglio 1953.

3°) Barbirotti avv. Galileo di Gennaro, 26 giugno - 3 luglio 1953.

4°) Belloni on. dott. Giulio Andrea, 26 giugno-26 giugno 1953.

5°) Bergamasco geom. Leo fu Giuseppe, 8 luglio-9 luglio 1953.

6°) Caput avv. Francesco fu Antonio Maria, 25-27 febbraio 1955. (Vi è anche una istanza del 3 febbraio 1955).

7°) Cardone avv. Vincenzo fu Vincenzo, 8 agosto-10 agosto 1953.

8°) Cartia on. Giovanni di Girolamo, 26 giugno-2 luglio 1953. (Sono nel fascicolo altro ricorso del 9 luglio 1953 ed un altro ancora senza data).

9°) Chatrian on. Luigi, 2 luglio-4 luglio 1953.

10°) Damiano Carlo di Giuseppe, 9 luglio-11 luglio 1953.

11°) De Castello avv. Francesco di Valentino, 10 e 28 luglio-7 agosto 1953.

12°) Di Giacomo dott. Pietro. (Esistono in atti fogli di lumi in data 12 e 25 luglio 1953).

13°) Donati on. prof. Antigono, 25 giugno e 5 agosto 1953-25 giugno 1953 e 8 agosto 1953.

14°) Durand De La Penne Luigi, 11 luglio - 13 luglio 1953.

15°) Ferrandi on. avv. Giuseppe, 25 giugno-25 giugno 1953.

16°) Formichella avv. Italo, 30 giugno-4 luglio 1953.

17°) Giovannini on. prof. Alberto, 11 luglio - 11 luglio 1953 (Vi è altro ricorso dell'8 agosto 1953).

18°) Giuntoli on. dott. Grazia, 27-27 giugno 1953. (Vi è altro ricorso del 10 agosto 1953).

19°) Greco Francesco, 12-18 agosto 1953.

20°) Grimaldi Gemma, luglio-7 agosto 1953.

21°) Gullo on. avv. Rocco fu Diego, 8-8 luglio 1953.

22°) Invernizzi cav. di Gr. Croce Salvatore, 28 giugno-1° luglio 1953.

23°) Lazzaro Vito, 8-10 agosto 1953.

24°) Magrini Antonio fu Antonio, 9 luglio-11 luglio 1953.

25°) Marzano dott. Arturo di Ferruccio, 3 luglio-4 luglio 1953. (Vi sono in atti altri due esposti del 13 e del 15 luglio 1953).

26°) Meomartini avv. Pasquale fu Mario, 10 agosto-11 agosto 1953.

27°) Paladino Pasquale di Carlo, 6 luglio-6 luglio 1953.

28°) Palazzolo on. avv. Giovanni, 25 giugno-25 giugno 1953 (vi è altro ricorso del 5 agosto 1953).

29°) Panaccione dott. ing. Mario, 10 luglio-10 luglio 1953.

30° Paternostro dott. Umberto, 24-30 giugno 1953.

31° Penazzato on. avv. Dino, 18-18 luglio 1953.

32° Preziosi avv. Olindo fu Paolo, 28 giugno-2 luglio 1953; 6-9 agosto 1953. (Vi è anche memoria illustrativa).

33° Romano Bini avv. prof. Bruno, 23-27 giugno 1953; 5-8 agosto 1953. Al ricorso sono unite delle note, intitolate « Le elezioni, la legge e la stampa ».

34° Santini dott. Federico fu Alessandro, 9 luglio-11 luglio 1953.

35° Schiano avv. Pasquale fu Ernesto, 27 giugno-1° luglio 1953 (In atti è altro ricorso del 7 luglio, pervenuto alla Giunta l'8 luglio).

36° Sponziello avv. Pietro di Francesco, 9 luglio-11 luglio 1953.

37° Tremelloni on. Roberto, 25-26 giugno 1953. (Il reclamo è illustrato da due memorie, accuratamente redatte dal noto ingegnere dell'avv. E. Storoni).

38° Tripodi avv. Antonino di Domenico, 30 giugno-6 luglio 1953.

39° Urru col. Giovanni fu Emanuele, 1° luglio-8 luglio 1953.

40° Vallone on. Luigi Enrico, 25 giugno-25 giugno 1953.

41° Visalli Giuseppe fu Antonino, 7 luglio-10 luglio 1953.

42° Zagari on. dott. Mario, 2 luglio-2 luglio 1953.

43° Zuppante avv. Luigi, 27 giugno-2 luglio 1953.

Ho dovuto anche esaminare insieme con quelli innanzi indicati i ricorsi di:

Lazzaro Vito di Mariano,
Spinosa Alfredo fu Giovanni e Bagnano Antonio fu Salvatore, da Brindisi,
Greco Francesco di Emanuele,
Anatolopon Adolfo fu Raffaele,
Liuzzi Antonio fu Cataldo,
Branca Rosa fu Giovanni e Magni Giuseppe di Federico, da Taranto, rivolti alla Giunta, con i quali si chiede che la stessa dichiari la inleggibilità a deputato del dottor Marzano.

Non tutti i reclami innanzi indicati sostengono la non conformità alla legge delle decisioni dell'Ufficio centrale nazionale. La più parte di essi la sostengono; ma parecchi, fra i quali quelli dell'onorevole Di Giacomo e di altri, che saranno da me indicati nel corso della relazione, ne sostengono, invece, la piena conformità e, quindi, chiedono che la Giunta faccia sue quelle decisioni.

2. — Dei ricorrenti innanzi indicati alcuni, prima di rivolgersi alla Giunta, avevano inviato esposti all'Ufficio centrale nazionale, precisando come, a loro giudizio, avrebbe dovuto aver luogo la elezione dei candidati nel Collegio Unico Nazionale.

Intendo riferirmi ai ricorrenti:

1. — Belloni Giulio Andrea (19 giugno 1953),
2. — Cartia Giovanni (20 giugno 1953),
3. — Formichella Italo (18 giugno 1953),
4. — Palazzolo Giovanni (senza data),
5. — Schiano Pasquale (1) (15 giugno 1953),
6. — Sponziello Pietro (18 giugno 1953),
7. — Tremelloni Roberto (19 giugno 1953),
8. — Urru Giovanni (16 giugno 1953),
9. — Zagari Mario (19 giugno 1953),
10. — Zuppante Luigi (16 giugno 1953).

All'Ufficio centrale nazionale erano pervenuti anche altri esposti, che qui di seguito indico con le sottoscrizioni dagli stessi risultanti:

1. — Armosino on. prof. Giuseppe (13 giugno 1953),
2. — Bazzichelli Giuseppina (13 giugno 1953),
3. — Bolzoni Adriano (13 giugno 1953),
4. — Castellarin Bruno (senza data),
5. — Ciollaro Luigi (16 giugno 1953),
6. — de Nardo dott. ing. Giuseppe (13 giugno 1953),
7. — Federazione di Caserta del P.S.D.I. (13 giugno 1953),
8. — Libra Raffaele fu Giovanni (13 giugno 1953),
9. — Merola Giovanni di Pasquale (senza data),
10. — Ottolenghi Giulio fu Achille (13 giugno 1953),
11. — Preti Luigi (senza data),
12. — Privitera Rosario di Francesco (13 giugno 1953),
13. — Romano-Bini Bruno (19 giugno 1953),
14. — Ruggieri Mario. (20 giugno 1953),
15. — Russo dott. Gaetano (13 giugno 1953). (2)

(1) All'esposto dell'avv. Pasquale Schiano è unito un molto elaborato parere del prof. Mortati sulla utilizzazione dei resti secondo la legge n. 148 del 1953, su cui avrò occasione di soffermarmi in seguito.

(2) In atti è anche un foglio di lumi in data 11 luglio 1953, inviato dal dott. Russo al Presidente della Giunta.

16. — Succi Antonio di Lino (13 giugno 1953).
 17. — Todaro Giuseppe fu Michele (13 giugno 1953).
 18. — Un cittadino amante della giustizia.
 19. — Vecchi Franca (13 giugno 1953).
 20. — Zechini Ivanoe (13 giugno 1953).

Tutti sono stati dall'Ufficio centrale nazionale rimessi alla Giunta.

3. — Gli indicati reclami sono stati tutti prodotti nel termine, di cui al 3° comma dell'articolo 62 della legge elettorale e, cioè, entro venti giorni dalla proclamazione, e sono, pertanto, ricevibili, ad eccezione di quello dell'on. avv. Penazzato Dino, pervenuto alla Giunta il 18 luglio 1953, che, pertanto, è da dichiararsi irricevibile.

L'onorevole Penazzato col suo esposto, peraltro, si limita a chiedere che, ove la Giunta accogliesse per le sostituzioni un criterio diverso da quello indicato dall'Ufficio centrale nazionale, dovrebbe applicarlo non a tutti i 51 candidati indicati dal detto ufficio centrale, ma solo a 39 candidati, e cioè al numero di candidati, corrispondente al numero dei seggi del Collegio Unico Nazionale. Egli sostiene anche, per vero, a proposito dei plurieletti, che l'assunzione in C.U.N. non può essere fatta, per ciascun eletto, che una sola volta e da una sola circoscrizione, quella, dove abbia ottenuto i maggiori voti preferenziali.

Alcuni elettori e candidati inviarono, inoltre, all'Ufficio centrale nazionale esposti, tendenti a dare delucidazioni circa la interpretazione delle norme riguardanti la utilizzazione dei resti e la formazione del Collegio Unico Nazionale.

Tali] esposti non possono naturalmente formare oggetto di esame da parte della Giunta, non costituendo ricorsi avverso il pronunziato dell'Ufficio centrale, perché lo precedono, ma solo fogli di lumi all'Ufficio centrale.

Comunque il contenuto degli stessi — esaminato dall'Ufficio centrale nazionale, come risulta dalla motivazione dell'ordinanza di proclamazione degli eletti nel Collegio Unico Nazionale — non è sfuggito al mio esame, in quanto esso è identico al contenuto di parecchi dei ricorsi, di cui parlerò in seguito. Avendo dovuto esaminare questi, ho finito con l'esaminare anche quei fogli di lumi.

Alcuni di essi, peraltro, non riguardano le questioni, di cui la Giunta è chiamata ad

occuparsi. E perciò di essi non mi occuperò nella mia relazione. Intendo riferirmi:

a) al ricorso del dottor ingegnere Giuseppe de Nardo, di Udine, il quale protesta contro il sindaco e la Commissione elettorale mandamentale di Udine, che, non avendo provveduto a rettificare, a sua richiesta, il certificato elettorale intestato a De Nardo Giuseppe, mentre avrebbe dovuto essere intestato a Giuseppe de Nardo, perché « nella lingua italiana il nome di battesimo deve sempre precedere il cognome », lo avevano escluso dall'esercizio del voto;

b) all'anonimo firmato « un cittadino amante della giustizia », il quale lamenta che le firme indispensabili per la presentazione delle liste dei candidati del M. S. I. alla Camera sarebbero state raccolte in gran parte dai presentatori nel collegio Messina-Catania senza la presenza del notaio, che, quindi, avrebbe autenticato anche firme apocrife di elettori morti o non più presenti nelle rispettive località di residenza;

c) al ricorso del dottor Paternostro Umberto, di Bisceglie, il quale lamenta che sarebbero state illegittimamente contestate parecchie migliaia di voti, a lui attribuiti, donde ripercussioni anche sulle valutazioni per la proclamazione nel Collegio Unico Nazionale, non essendosi, in sede circoscrizionale, ritenuti fondati i suoi rilievi.

In merito a tali ricorsi penso che la Giunta debba dichiarare « Non aver luogo a procedere », quanto al primo ed al terzo, mentre dovrebbe dichiarare inammissibile il secondo, perché non prodotto da un elettore (1).

PARTE II

LE QUESTIONI

1. — Le questioni, sulle quali la Giunta deve portare il suo esame, possono essere precisate nel modo che segue:

a) Occorre, anzitutto, individuare i candidati, che dovevano essere proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale. Conosciamo quelli individuati dall'Ufficio centrale nazionale ed il criterio seguito per individuarli. Senonché molti dei ricorrenti sostengono che detto Ufficio sarebbe, seguendo quel criterio, caduto in errore. Di qui l'intervento della Giunta,

(1) La stessa decisione penso che debba esser presa a proposito del reclamo prodotto dalla Federazione di Caserta del P. S. D. I.

che deve sottoporre al suo esame le ragioni indicate nei vari ricorsi.

b) La Giunta deve, poi, occuparsi degli eletti con la maggiore cifra individuale in più circoscrizioni ed affrontare la questione se debbano essere collocati in graduatoria più volte od una volta soltanto e, nell'una e nell'altra ipotesi, come si debba, poi, procedere alla individuazione dei candidati da proclamare eletti nel Collegio Unico Nazionale.

c) Alla questione, di cui innanzi, si collega altra questione, quella riguardante la operatività o meno, ai fini della formazione della graduatoria, di cui all'articolo 59 della legge elettorale, delle opzioni fatte da un plurieletto per una circoscrizione od anche per il Senato.

d) Altra questione, che deve dalla Giunta essere esaminata, è quella riguardante il criterio da seguire per individuare il candidato della lista dell'edera (P. R. I.), destinato ad occupare il terzo seggio in Collegio Unico Nazionale, ad essa lista spettante, essendo solo due i primi eletti.

e) La Giunta deve esaminare, ancora, se le graduatorie del C. U. N. costituiscono o meno liste autonome e come si provvede alle sostituzioni nel caso, in cui si determinino in esse delle vacanze.

f) Deve pure, la Giunta individuare i candidati, destinati a subentrare nei posti lasciati vacanti dai proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale.

g) Ultima questione. La Giunta deve accertare la eleggibilità o meno del dottor Arturo Marzano, proclamato eletto dalla Giunta il 21 luglio 1953.

2. — Nel riferire in merito ad esse, dividerò questa parte del mio lavoro in due sezioni. Mi occuperò nella prima della formazione delle graduatorie nel Collegio Unico Nazionale e nella seconda del subingresso ai proclamati eletti in detto Collegio. Dividerò, poi, la Sezione I in cinque capitoli, nei quali mi occuperò distintamente della individuazione dei candidati da proclamare eletti nel Collegio Unico Nazionale, dei plurieletti, della operatività o meno, ai fini della formazione della graduatoria, di cui all'articolo 59 della legge elettorale, delle opzioni, della individuazione del candidato della lista del P. R. I. da proclamare eletto in Collegio Unico Nazionale per coprire il terzo seggio ad essa spettante e, infine, dell'autonomia delle graduatorie del Collegio Unico Nazionale e relative conseguenze. Dividerò, invece, la sezione seconda in quattro capitoli, nei quali mi occu-

però della « indicazione » dell'Ufficio centrale nazionale, delle ragioni, che militano a favore della convalida dei proclamati eletti nelle circoscrizioni in sostituzione dei proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale, dei reclami e della eleggibilità o meno del candidato dott. Arturo Marzano.

Sezione I.

LE GRADUATORIE DEL COLLEGIO UNICO NAZIONALE

CAPO I.

I PRIMI ELETTI

§ 1. — Esattezza della decisione dell'Ufficio centrale nazionale.

1. — La prima questione riguarda la individuazione dei candidati, che debbono essere proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale.

L'Ufficio centrale nazionale — accertato il quoziente elettorale per il Collegio Unico Nazionale ed accertato il numero dei seggi da assegnare a ciascuno dei nove gruppi di liste aventi il medesimo contrassegno, di cui si è parlato in principio — procedette, come ho innanzi ricordato, per ciascuno dei predetti nove gruppi di liste alla formazione di una graduatoria, in cui collocò l'eletto, che, in ciascuna circoscrizione, aveva ottenuto la maggiore cifra individuale, disponendo i singoli eletti in ordine decrescente secondo le rispettive cifre individuali e proclamò, quindi, eletti nel Collegio Unico Nazionale i primi di ciascuna graduatoria fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo.

Sembra a me ora che l'operato dell'Ufficio centrale nazionale non meriti censura. La legge per me è stata dall'Ufficio centrale nazionale scrupolosamente applicata.

La sua parola, la sua *ratio*, i precedenti confortano tale assunto.

E lo conforta altresì un esame complessivo dei ricorsi.

Darò subito ragione di queste mie affermazioni. E ricorderò, per mia tranquillità, anche la opinione di alcuni ricorrenti, che, rivoltisi alla Giunta per altri motivi, hanno ritenuto di dover, a proposito di questa prima questione, esprimere l'avviso che l'Ufficio centrale nazionale operò nel più assoluto rispetto della legge.

2. — LA PAROLA DELLA LEGGE. — La legge n. 148 del 1953, che è di modifica al testo unico del 1948, come si rileva dalla

sua intitolazione « Modifiche al testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati », prevede due ipotesi ben distinte: il conseguimento da parte di un gruppo di liste del 50 per cento più uno dei voti validi ed il non raggiungimento di tale *quorum*.

Per l'avverarsi della prima ipotesi detta una serie di norme. Sono quelle contenute nel punto II, escluso l'ultimo comma. Per l'avverarsi della seconda detta altre norme. Sono quelle contenute in quest'ultimo comma e nel seguente punto III.

Il terzo comma del punto II della legge n. 148 del 1953 ha inizio così:

« Nel caso, in cui un gruppo di liste collegate abbia conseguito la metà più uno del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste... ecc. ».

Seguono le disposizioni da applicare in tale « caso » fino a che si arriva all'ultimo comma, che è redatto così: « Qualora nessun gruppo di liste collegate abbia conseguito la metà più uno del totale dei voti validi... l'Ufficio centrale nazionale ne dà notizia agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono al riparto proporzionale dei seggi, secondo le modalità stabilite nei commi seguenti ». Tali parole non lasciano alcun dubbio nell'interpretazione. Nei commi seguenti vien regolato il congegno del Collegio Unico Nazionale. La regolamentazione è analoga a quella applicata nel 1946 e nel 1948 con la sola variante della lista in bianco. Ne ho già parlato in principio di questa relazione. Ma è bene fermarsi di nuovo qui sul 3° comma del punto III, che è così redatto:

« L'Ufficio centrale nazionale procede alla formazione, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, di una graduatoria, in cui colloca, per ciascuna circoscrizione, l'eletto che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, disponendo i singoli eletti (1) in ordine decrescente secondo le rispettive cifre individuali (2); proclama, quindi, eletti per il Collegio Unico nazionale i primi di ciascuna graduatoria fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo ai termini del comma precedente ».

(1) Il progetto recava « disponendoli ». Per maggiore chiarezza alla particella proclitica pronominale furono sostituite le parole « i singoli eletti ».

(2) L'articolo 54 del testo unico del 1948, nel comma III, dà la definizione di cifra individuale, che nella legge per le elezioni politiche è diversa da quella contenuta nella legge per le elezioni amministrative (legge 7 gennaio 1946, n. 1, articolo 65, comma 5°).

E questo, come nella premessa si è precisato, è stato fatto dall'Ufficio centrale nazionale. La parola della legge — che non mi sembra per nulla « incerta », come si legge nel ricorso, pur redatto con grande maestria, dell'onorevole Giovannini — non si presta, secondo me, che ad una sola interpretazione, a quella appunto data ad essa dall'Ufficio centrale nazionale.

Ben doveva la legge prevedere l'ipotesi del mancato scatto. E l'ha prevista. Or, se nel prevederla, precisò in che modo dovesse aver luogo la proclamazione dei deputati nel Collegio Unico Nazionale e questo modo è diverso da quello previsto per l'ipotesi di scatto della legge, come si può, sostituendosi al legislatore, ritenere che la regolamentazione della materia debba aver luogo in altro modo?

« Quando dalla parola del precetto » si legge in tutte le istituzioni di diritto civile (1) « appare non dubbia la volontà legislativa, non deve ammettersi, sotto pretesto di interpretare la norma, la ricerca di un pensiero o di una volontà diversa ». Non bisogna, d'altra parte, dimenticare l'articolo 12 delle preleggi, secondo cui « nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore ».

Or, se nella legge è scritta la parola « eletto », davvero non ci si attiene a quanto innanzi, allorché si vorrebbero introdurre nel testo due negazioni, che non vi sono: un *non* davanti alla detta parola ed altro *non* tra le successive parole: « singoli... eletti ».

Nè le disposizioni possono considerarsi contrastanti. Esse prevedono due ipotesi ben distinte. Le norme del punto II regolano la utilizzazione dei resti nel quadro della ripartizione dei seggi della Camera secondo il sistema maggioritario; le altre la regolano nel quadro del sistema proporzionale. Diversi i presupposti, diverse le norme di legge. Per previsioni alternative, norme alternative.

Potrà la legge essere ritenuta lacunosa ed imperfetta per altri aspetti particolari. Essa non indica, ad esempio, l'organo competente per la proclamazione degli aventi diritto al subingresso. Ma la chiarezza e la tassatività della norma riguardante l'assunzione dei candidati in Collegio Unico Nazionale sembrano a me indiscutibili.

(1) Possono essere ricordate, per tutte, quelle del compianto prof. De Ruggiero.

« Piacemi a questo punto ricordare che anche l'onorevole De Caro, che prima di me fu incaricato di esaminare le questioni relative al Collegio Unico Nazionale, nella sua relazione del 15 luglio 1953 espresse identico avviso.

« Credo doveroso riconoscere » egli scrisse « che l'Ufficio centrale nazionale si è attenuto alla letterale disposizione della legge.

Sembra impossibile come una sì chiara disposizione di legge abbia potuto dare luogo a tante interpretazioni, là dove appare tassativamente stabilito che alla formazione della graduatoria concorrono i *primi eletti* delle circoscrizioni elettorali, il che varrebbe ad escludere che potessero concorrere alla graduatoria, come da molti ricorrenti si vorrebbe, i primi che avessero raggiunta la maggiore cifra individuale anche in circoscrizioni, in cui la lista non avesse dato un quoziente.

Va riconosciuto, peraltro, che la legge, così come formulata, dà luogo a gravi inconvenienti, specie per quelle circoscrizioni nelle quali le liste hanno avuto un numero di voti molto superiore alle liste di altre circoscrizioni, le quali ultime, per la diversa entità del quoziente, hanno avuto deputati eletti, mentre le prime non ne hanno avuto alcuno.

Ma lamentare un inconveniente non porta, in questa sede, alla possibilità di modifica della legge ».

3. — LA « *RATIO LEGIS* ». — Il sistema di cui alla ricordata disposizione III, costituisce un mezzo tecnico o, se si vuole, un espediente, che il legislatore ha voluto dettare per la utilizzazione dei resti e la distribuzione dei seggi residui fra le liste.

« L'espediente » rileva in un suo esposto il signor Ruggieri Mario « aderisce alla realtà elettorale del Paese più di quanto non si verificasse con la legge del 1948. Ed invero il Collegio Unico Nazionale, formato secondo la disposizione III, porta in sé la designazione del corpo elettorale, laddove con la legge del 1948 i componenti di quel Collegio erano indicati dai partiti e spesso erano lontani dal corpo elettorale né rappresentavano gli interessi delle circoscrizioni, delle quali usufruivano dei resti per l'attribuzione dei seggi residui ».

Mi sembra di non errare, se affermo che, date le critiche mosse al vecchio collegio Unico Nazionale, per cui le liste erano preformate e potevano essere elette anche persone, che avevano riportato in sede cir-

coscrizionale solo qualche migliaio di voti, il legislatore del 1953 ha voluto ad esso sostituire, utilizzando graduatorie *ex post*, un Collegio Unico Nazionale, nel quale affluiscono non solo persone elette in sede circoscrizionale, ma le più qualificate fra esse. Il Collegio Unico Nazionale deve costituire, secondo il legislatore del 1953, non più un rifugio degli eventualmente caduti nelle circoscrizioni come nel 1948, sì bene la sede non solo di eletti, ma addirittura dei maggiormente preferiti. Sorge così il Collegio Unico Nazionale del 1953 in perfetta opposizione al Collegio Unico Nazionale del 1948.

Indubbiamente si poteva scegliere altro sistema e forse anche migliore. Ma è evidente che, se nel 1953 si è scelto quello, non resta che applicare, così come si presenta, la legge, che espressamente lo consacra.

4. — PRECEDENTI. — Nel disegno di legge presentato alla Camera il 21 ottobre 1952 dal Ministro dell'interno onorevole Scelba (Atti parlamentari, n. 2971) erano previste — come ho già riferito — due ipotesi:

a) la ipotesi che un gruppo di liste collegate conseguisse la metà poi uno dei voti validi attribuiti a tutte le liste;

b) la ipotesi che nessun gruppo di liste collegate conseguisse la metà più uno dei voti validi ovvero che un gruppo di liste, per i voti riportati, avesse diritto proporzionalmente ad un numero di seggi non inferiore a 380.

Ora, a proposito della ipotesi *sub b*), che è quella che ci interessa, si leggono nella relazione, che il disegno di legge accompagna, queste parole, che non sono davvero di colore oscuro (1):

« *Distribuzione dei seggi nel caso, in cui non si verificano i presupposti per l'applicazione del sistema proposto, cioè nel caso, in cui non si verifichi la ipotesi sub a).*

Per il caso, in cui nessun gruppo di liste abbia raggiunto il *quorum* dei voti validi, oppure per la eventualità che ad un gruppo spetti, secondo proporzione, un numero di seggi uguale o superiore a 385, il disegno di legge prevede la ripartizione dei seggi tra le singole liste nell'ambito di ciascuna circoscrizione con le norme contenute nel testo unico, innovando per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi residui, in quanto sopprime le liste dei candidati per il Collegio unico nazio-

(1) Di tali precedenti ho già innanzi parlato; ma non è inopportuno su di essi insistere.

nale e stabilisce che tale assegnazione viene effettuata in base ad una graduatoria formata in relazione ai risultati delle operazioni già effettuate e comprendente per ogni lista il primo candidato proclamato nelle singole circoscrizioni ».

Nelle varie liste, da predisporre per la proclamazione degli eletti nel Collegio Unico Nazionale, non può, dunque, essere compreso che il primo candidato proclamato eletto nelle singole circoscrizioni.

E, poiché alla norma non sono state apportate modifiche dal Parlamento, non può ad essa darsi significato diverso da quello chiarissimo risultante dalla relazione.

Giustamente osserva il ricorrente Ottolenghi che, « non essendo stata discussa ed impugnata da nessuno in sede parlamentare », tale relazione « deve evidentemente fare testo per la interpretazione della norma legislativa ».

Erra, pertanto, a mio avviso, l'onorevole Palazzolo, quando nel suo ricorso, pur tanto dettagliato, afferma che la relazione Scelba si riferirebbe ad un progetto, che « nel testo approvato dalla Camera risultò profondamente e radicalmente modificato ». Tale affermazione non può considerarsi esatta. Il progetto per la parte contemplante quello che sarebbe accaduto in caso di mancato scatto della legge maggioritaria non fu né profondamente né radicalmente modificato: rimase perfettamente quello che era. E quanto altro è stato già da me innanzi esposto sembrami che lo confermi.

5. — L'ESAME COMPLESSIVO DEI RECLAMI. — La mia opinione trova conferma anche in un esame complessivo dei reclami presentati.

I ricorrenti sono, nella loro quasi totalità, di accordo nel sostenere che nel Collegio Unico Nazionale debbano essere proclamati eletti i candidati più rappresentativi fra i non eletti.

Ma chi, poi, essi siano in realtà non è facile intendere. L'esame dei vari ricorsi, pervenuti alla Giunta, tutti accuratamente redatti, frutto di lungo studio e grande amore, porta ad affermare che siano molteplici i sistemi da applicare per giungere alla determinazione di detti candidati. E questa così grande diversità di opinioni costituisce per me non ultima prova che i ricorrenti non chiedono l'applicazione della legge scritta, ma discutono *de lege condenda*. Le opinioni, poi, secondo cui si dovrebbe effettuare l'inserzione in graduatoria dei non eletti a fianco degli eletti, ed a fianco dei primi eletti pure degli altri eletti, provano ancora che non ci

si vuol discostare dalla legge, ma non si intende applicarla nella sua integrità.

La legge è redatta insomma in guisa che dà vita ad un sistema. Ove dalla legge ci si discosti, si cade nel caos: non si sa davvero più quale strada seguire per arrivare alle proclamazioni.

6. — RILIEVI FAVOREVOLI DI ALCUNI RICORRENTI. — Ai fini della completezza della esposizione ricordo che molti ricorrenti sostengono la conformità alla legge della decisione dell'Ufficio centrale nazionale. Pongo fra essi l'avvocato Vincenzo Cardone. « La legge » si legge nel suo ricorso « parla di *eletto*. (1). È evidente ora che non è possibile considerarlo eletto chi, nella propria circoscrizione, non ha il requisito essenziale del numero dei voti necessario a farlo identificare come deputato al Parlamento », il signor Paladino Pasquale di Carlo, l'onorevole avvocato Sponziello Pietro, che fa in alcune sue note una acuta disamina della materia, l'ingegnere Albertini Gianni, che nel suo ricorso scrive che, a suo giudizio, secondo la legge in vigore, il Collegio Unico Nazionale è da ritenere non più il rifugio degli eventualmente caduti nelle circoscrizioni, ma la sede dei maggiormente preferiti, dovendo l'attuale Collegio Unico Nazionale considerarsi « la consacrazione ed il suggello della più alta prelazione in una considerazione unitaria nazionale dei voti ».

§ 2. — I reclami.

1. — I ricorrenti, che avrò cura di indicare in seguito, sostengono — ripeto — che l'Ufficio centrale nazionale non avrebbe esattamente applicato la legge.

Nel Collegio Unico Nazionale, avrebbero dovuto, secondo essi, essere proclamate elette persone diverse, applicandosi criteri vari, che sarebbero per essi più rispondenti appunto alla norma legislativa.

L'esame, da me effettuato con la maggiore possibile diligenza, ha messo, in proposito, in rilievo non pochi diversi criteri. Sono quelli, che andrò qui di seguito illustrando.

2. — Dovrebbero, secondo alcuni, essere proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale i primi non eletti in sede circoscrizionale (uno, s'intende, per ciascuna circoscrizione),

(1) Il rilievo si intenderà meglio in seguito, quando mi occuperò dei vari reclami, con i quali si sostiene che nel Collegio Unico Nazionale debbono essere proclamati non eletti.

che abbiano riportato la più alta cifra di voti individuali, in senso assoluto, tenendosi conto solo delle circoscrizioni, in cui la lista non abbia raggiunto il quoziente elettorale e fino naturalmente a concorrenza dei seggi spettanti alla lista in Collegio Unico Nazionale.

Tale opinione è sostenuta dai ricorrenti Cartia e Schiano (1). Ed eccone l'applicazione.

La lista del P. S. D. I. non ha raggiunto — si afferma — il quoziente nelle seguenti circoscrizioni. Per ciascuna circoscrizione indico il primo non eletto con la rispettiva cifra individuale.

VII	Dallamano	2.322
VIII	Matteotti M.	2.837
XIV	Bianchi	4.588
XV	Lami Starnuti	4.984
XVI	Battara	1.930
XVII	Panaccione	4.238
XVIII	Pellegrini	1.164
XX	Silone	4.256
XXII	Schiano	5.618
XXIII	Russo	10.379
XXIV	Ruggiero	3.182
XXV	D'Amico	1.855
XXVI	Pignatari	3.991
XXVII	Andiloro	5.380
XXVIII	Cartia	7.224
XXIX	Gullo Rocco	7.282
XXX	Cottoni	4.421

I	Torino	Trabucco Carlo	18.758
II	Cuneo	Armosino Giuseppe	28.165
III	Genova	Durand de la Penne Luigi	20.598
IV	Milano	Fassina Bruno	14.919
V	Como	Ferrario Celestino	16.159
VI	Brescia	Cavalli Antonio	26.719
VII	Mantova	Zanotti Gaetano	13.096
VIII	Trento	Berloffo Alcide	6.496
		Podini Giancarlo	3.794
IX	Verona	Dal Falco Luciano	26.338
X	Venezia	Lombardi Ruggero	12.573
		Cavallari Nerino	12.448

Secondo tale opinione, dovrebbero essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale i candidati della lista del P. S. D. I.:

Russo	10.379
Gullo Rocco	7.282
Cartia	7.224
Schiano	5.618
Andiloro	5.380

3. — Secondo altri, in Collegio Unico Nazionale dovrebbero essere proclamati eletti (uno per ciascuna circoscrizione) i primi non eletti in sede circoscrizionale, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale, in senso assoluto, tenendosi conto di tutte le circoscrizioni e, cioè, sia di quelle in cui la lista abbia raggiunto il quoziente, sia di quelle, in cui non lo abbia raggiunto, e fino naturalmente a concorrenza dei seggi spettanti alla lista in Collegio Unico Nazionale.

Tale opinione è sostenuta dai ricorrenti onorevole professor Giuseppe Armosino (2), dall'avvocato Galileo Barbirotti (nell'interesse del dottor Russo Gaetano) e dallo stesso dottor Russo Gaetano.

Ed eccone l'applicazione.

Indico qui di seguito per ciascuna circoscrizione il primo non eletto della lista della D. C. con i voti individuali da esso riportati.

(1) Essi, per vero, nel ricorso rilevano che tale criterio fu seguito dall'U. C. N. per assegnare alla lista del P. R. I. il terzo posto, ad essa spettante in C. U. N. E avrebbero naturalmente desiderato che fosse applicato anche nei confronti delle altre liste. Aggiungo che nel ricorso del 15 giugno 1953 l'avv. Schiano sembra sostenere, in linea principale, altra tesi, di cui mi occuperò in seguito.

(2) Chi legge il ricorso del prof. Armosino nota nella motivazione qualche frase, di cui non si afferra bene il significato. Nel testo è indicata la tesi da lui sostenuta. Ma, per sostenerla, egli

afferma essere « fuori discussione che meglio rappresentano l'elettorato quei candidati non eletti, che hanno ottenuto più voti individuali e non già coloro, che meno ne hanno riportati » ed essere « ovvio che non dovrebbero essere favoriti quei candidati per il solo fatto che sono venuti a trovarsi, senza proprio merito, in lista con capi di partito o con massimi esponenti del Governo, i quali sono destinati ovviamente ad ottenere il massimo dei suffragi individuali ». Sembra che con tali frasi si accenni più a coloro, che dovrebbero subentrare ai proclamati eletti nel C. U. N., che a questi ultimi.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

XI	Udine	Carron Giovanni Battista	14.325
XII	Bologna	Franceschini Giorgio	11.123
		Babbi Giuseppe	10.437
XIII	Parma	Faletti Noverino	25.171
		Coruzzi Pietro	23.145
XIV	Firenze	Paganelli Arrigo	11.054
XV	Pisa	Fascetti Aldo	19.437
XVI	Siena	Pinna Giovanni	14.515
XVII	Ancona	Concetti Francesco	19.052
		Ballesi Elio	18.835
XVIII	Perugia	Bernardinetti Marzio	19.356
		Baldelli Vinicio	17.159
XIX	Roma	Penazzato Dino	19.548
		Ciocchetti Urbano	18.808
XX	L'Aquila	Fabriani Arnaldo	20.212
		Delli Castelli Filomena	19.673
XXI	Campobasso	Camposarcuno Michelino	19.024
XXII	Napoli	Colasanto Domenico	25.806
		Chatrian Luigi	24.886
XXIII	Benevento	Perlingieri Giovanni	36.291
XXIV	Bari	Giuntoli Grazia	33.539
XXV	Lecce	Berry Mario	24.453
XXVI	Potenza	Lospinoso Severini Raffaello	20.997
XXVII	Catanzaro	Froggio Giacinto	26.995
XXVIII	Catania	Caronia Giuseppe	26.300
		Stagno D'Alcontres Carlo	25.986
XXIX	Palermo	Giglia Luigi	34.387
		Ambrosini Gaspare	33.813
XXX	Cagliari	Fadda Pietro	29.662
		Chieffi Francesco	29.575

Secondo tale opinione, dovrebbero essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale:

Perlingieri	36.291
Giglia	34.387
Ambrosini	33.813
Giuntoli	33.539
Armosino	28.165
Froggio	26.995

E passo ad altra applicazione pratica della tesi.

Indico qui di seguito per ciascuna circoscrizione il primo non eletto della lista del P. S. D. I. con i voti individuali da esso riportati.

I	Secreto	4.606
II	Romita	10.353
III	Bettinotti	7.943
IV	Tremelloni	5.913
V	Giuliani	1.781
VI	Golasmici	2.158
VII	Dallamano	2.322
VIII	Matteotti M.	2.837
IX	Castellarin	4.091
X	Gavagnin	1.599
XI	Guadagnini	4.297

XII	Preti	6.451
XIII	Guidini	3.720
XIV	Bianchi	4.588
XV	Lami Starnuti	4.984
XVI	Battara	1.930
XVII	Panaccione	4.238
XVIII	Pellegrini	1.164
XIX	L'Eltore	12.435
XX	Silone	4.256
XXI	(Non fu presentata lista)	
XXII	Schiano	5.618
XXIII	Russo	10.379
XXIV	Ruggiero	3.182
XXV	D'Amico	1.855
XXVI	Pignatari	3.991
XXVII	Andiloro	5.380
XXVIII	Cartia	7.224
XXIX	Gullo Rocco	7.282
XXX	Cottoni	4.421

Secondo tale opinione, dovrebbero essere proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale:

L'Eltore	12.435
Russo	10.379
Romita	10.353
Bettinotti	7.943
Gullo Rocco	7.282

4. — In Collegio Unico Nazionale dovrebbero, secondo altri, essere proclamati eletti i primi *non* eletti in sede circoscrizionale (uno, s'intende, per ciascuna circoscrizione), che abbiano riportato la più alta cifra individuale non in senso assoluto, ma in relazione al quoziente elettorale circoscrizionale, tenendosi conto delle sole circoscrizioni, in cui la lista *non* abbia raggiunto il quoziente elettorale e fino naturalmente a concorrenza dei seggi spettanti alla lista in Collegio Unico

Nazionale. Tale opinione è sostenuta anche dai ricorrenti Schiano e Cartia (1).

Espongo qui di seguito come tale opinione trova la sua applicazione.

La lista del P. S. D. I. non ha raggiunto, come si è innanzi rilevato, il quoziente nelle seguenti circoscrizioni. Indico per ciascuna di esse il primo non eletto, la cifra individuale, il quoziente elettorale circoscrizionale ed il rapporto fra queste due ultime cifre.

VII	Dallamano	2.322	quoz. elett.	38.808	$\frac{2.322}{38.808}$	= 0,060
VIII	Matteotti M.	2.837	»	»	$\frac{2.837}{36.107}$	= 0,079
XIV	Bianchi	4.588	»	»	$\frac{4.588}{44.996}$	= 0,102
XV	Lami Starnuti	4.984	»	»	$\frac{4.984}{41.671}$	= 0,120
XVI	Battara	1.930	»	»	$\frac{1.930}{39.782}$	= 0,048
XVII	Panaccione	4.238	»	»	$\frac{4.238}{40.454}$	= 0,105
XVIII	Pellegrini	1.164	»	»	$\frac{1.164}{38.792}$	= 0,030
XX	Silone	4.256	»	»	$\frac{4.256}{35.683}$	= 0,119
XXII	Schiano	5.618	»	»	$\frac{5.618}{38.003}$	= 0,148
XXIII	Russo	10.379	»	»	$\frac{10.379}{34.501}$	= 0,301
XXIV	Ruggiero	3.182	»	»	$\frac{3.182}{35.911}$	= 0,089
XXV	D'Amico	1.855	»	»	$\frac{1.855}{34.700}$	= 0,053
XXVI	Pignatari	3.991	»	»	$\frac{3.991}{27.981}$	= 0,143
XXVII	Andiloro	5.380	»	»	$\frac{5.380}{32.071}$	= 0,168
XXVIII	Cartia	7.224	»	»	$\frac{7.224}{37.876}$	= 0,191
XXIX	Gullo Rocco	7.282	»	»	$\frac{7.282}{35.728}$	= 0,204
XXX	Cottoni	4.421	»	»	$\frac{4.421}{34.044}$	= 0,130

(1) Di questi due ricorrenti mi sono già occupato. La dizione dei loro ricorsi si presta a

diverse interpretazioni. Invece di sceglierne una, ho preferito indicarle tutte.

Secondo tale opinione, dovrebbero essere proclamati eletti:

Russo	0.301
Gullo R.	0.204
Cartia	0.191
Andiloro	0.168
Schiano	0.148

Tale opinione, se non mi inganno, venne sostenuta anche in un esposto, inviato il 13 giugno 1953 all'Ufficio centrale nazionale, dagli elettori Vecchi Franca, Bolzoni Adriano, Bazzichelli Giuseppina e Zecchini Ivanoe, di Roma. Rilevavano essi che l'assegnazione, prevista dall'articolo 59, nuovo testo, risulterebbe « del tutto arbitraria e contrastante con il principio della rappresentatività sancito dalla Costituzione ». In una circoscrizione potrebbe — si osserva nel ricorso — riuscire eletto un candidato, che ha ottenuto un numero piccolissimo di voti e non riuscire eletto in altra circoscrizione un candidato, che ne ha riportato un numero molto maggiore. L'articolo 59 sarebbe, quindi, da ritenere inapplicabile e bisognerebbe « ricorrere al criterio della maggiore frazione di quoziente, quando il quoziente stesso non sia stato raggiunto ». E così — desidero dichiararlo subito — si riconosce che l'articolo 59 esiste e che è stato regolarmente applicato; ma si sostiene che non lo si sarebbe dovuto applicare per le inammissibili conseguenze della sua applicazione. Non vi è ora chi non veda come non si possa, in mancanza di una abrogazione tacita od espressa di una norma, ritenerla ugualmente abrogata, sostituendo ad essa altra norma, che per gli elettori di cui innanzi sarebbe di un tipo e per altri di altro tipo! Ma di ciò meglio in seguito.

5. — In Collegio Unico Nazionale dovrebbero, secondo altri ricorrenti, essere proclamati eletti i primi *non* eletti in sede circoscrizionale (uno, s'intende, per ogni circoscrizione), che abbiano riportato la maggiore cifra individuale, non in senso assoluto, ma in relazione al quoziente elettorale circoscrizionale, tenendosi conto di tutte le circoscrizioni e fino naturalmente a concorrenza dei seggi spettanti alla lista nel Collegio Unico Nazionale.

Tale opinione è sostenuta dalla on. dott. Grazia Giuntoli, la quale assume appunto che il C. U. N. si dovrebbe comporre di « coloro, che in ciascuna delle circoscrizioni, in cui una lista ha avuto dei suffragi, hanno riportato la maggior cifra individuale e, quindi, hanno ricevuto il maggior numero di voti in preferenza non più in cifra assoluta, ma di percentuale rispetto al numero dei votanti ».

6. — Secondo altri, occorrerebbe formare una graduatoria dei resti (che sono, poi, i voti di lista) nelle circoscrizioni, in cui la lista *non* ha raggiunto il quoziente elettorale. E dovrebbero essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale i candidati primi *non* eletti (uno, s'intende, per ciascuna circoscrizione) nelle circoscrizioni dove si rilevano i resti maggiori, calcolati in senso assoluto e fino naturalmente a concorrenza dei seggi spettanti in Collegio Unico Nazionale alla lista. Tale tesi è sostenuta dai ricorrenti Cartia (1) Palazzolo e Vallone (2).

Passo all'applicazione pratica della tesi.

La lista del P. S. D. I. *non* ha raggiunto il quoziente in 17 circoscrizioni. Le indico qui di seguito, segnando a fianco di ciascuna di esse i voti di lista, che poi sono i resti, ed il primo *non* eletto.

VII	Voti di lista (resti)	26.419	primo non eletto	Dallamano
VIII	»	24.714	»	Matteotti M.
XIV	»	35.933	»	Bianchi
XV	»	24.513	»	Lami Starnuti
XVI	»	17.186	»	Battara
XVII	»	34.219	»	Panaccione
XVIII	»	13.988	»	Pellegrini
XX	»	18.564	»	Silone
XXII	»	30.886	»	Schiano
XXIII	»	29.143	»	Russo
XXIV	»	12.989	»	Ruggiero

(1) È questa la tesi che l'onorevole Cartia sostiene insieme con l'avvocato Schiano in linea principale.

(2) I ricorsi degli onorevoli Palazzolo e Vallone si prestano a duplice interpretazione. Ho preferito anche qui, invece di sceglierne una, indicarle entrambe.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

XXV	voti di lista (resti)	10.646	primo non eletto	D'Amico
XXVI	»	11.639	»	Pignatari
XXVII	»	24.841	»	Andiloro
XXVIII	»	37.047	»	Cartia
XXIX	»	18.910	»	Gullo Rocco
XXX	»	14.826	»	Cottoni

Secondo tale opinione, dovrebbero essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale il primo non eletto delle circoscrizioni XXVIII, XIV, XVII, XXII, XXIII e cioè:

XXVIII	(37047)	Cartia
XIV	(35933)	Bianchi
XVII	(34219)	Panaccione

XXII	(30886)	Schiano
XXIII	(29143)	Russo

Ugualmente la lista del P. L. I. non ha raggiunto il quoziente in 20 circoscrizioni.

Le indico qui di seguito, segnando a fianco di ciascuna di esse i voti di lista, che poi sono, come ho scritto innanzi, i resti, ed il primo non eletto.

III	Voti di lista (resti)	26.800	primo non eletto	D'Andrea
V	»	15.540	»	Vestuti
VI	»	13.174	»	Rampinelli
VII	»	11.658	»	De Carolis
VIII	»	3.401	»	Villabruna
X	»	16.129	»	Ronchi
XI	»	9.800	»	Battisti
XII	»	24.807	»	Giovannini
XIII	»	14.973	»	Morandi
XIV	»	15.128	»	Fossombroni
XV	»	9.496	»	Bargagli Bardi Bandini
XVI	»	9.755	»	Banti
XVII	»	15.328	»	Storoni
XVIII	»	11.788	»	Cattani
XX	»	18.652	»	Marinucci
XXIV	»	16.294	»	Perrone Capano
XXV	»	24.113	»	Vallone
XXVI	»	2.564	»	Libonati
XXIX	»	33.119	»	Palazzolo
XXX	»	17.902	»	Cocco Ortu

Procedo ora alla graduatoria dei resti. Ecco i risultati:

XXIX	resti	33.119	Palazzolo
III	»	26.800	D'Andrea
XII	»	24.807	Giovannini
XXV	»	24.113	Vallone
XX	»	18.652	Marinucci
XXX	»	17.902	Cocco Ortu
XXIV	»	16.294	Perrone Capano

Dovrebbero, secondo tale opinione, essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale: Palazzolo, D'Andrea, Giovannini, Vallone.

7. — Deve, secondo altri, formarsi una graduatoria dei resti riportati dalla lista sia nelle circoscrizioni, in cui ha la lista raggiunto il quoziente elettorale, sia in quelle, nelle quali non lo ha raggiunto. E dovrebbero essere

proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale i candidati primi non eletti (uno, s'intende, per ciascuna circoscrizione) nelle circoscrizioni, dove si rilevano i resti maggiori, calcolati in senso assoluto, e fino naturalmente a concorrenza dei seggi spettanti in Collegio Unico Nazionale alla lista.

Tale opinione è sostenuta dal ricorrente Invernizzi Salvatore, il quale fa appello alle parole della legge «in ciascuna circoscrizione», da ciò desumendo che debba essere fatta una elencazione completa di tutte le circoscrizioni, graduandole in base all'entità dei resti (1).

(1) Per lui le parole della legge «colloca l'eletto» significano «dà il posto di graduatoria a chi in questo modo viene eletto, perché ha riportato la maggiore cifra individuale di voti».

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La tabella, che segue, indica come tale opinione troverebbe applicazione.

Il M. S. I. ha avuto in ciascuna delle 30 circoscrizioni i seguenti resti:

	I	Resto	43.906	Primo non eletto	Invernizzi
	II	»	18.046	»	Ivaldi
	III	»	39.401	»	Sangermano
	IV	»	32.032	»	Romualdi
	V	»	24.700	»	Bombaglio
	VI	»	32.391	»	Almirante
	VII	»	16.220	»	Antonioli
	VIII	»	16.378	»	Almirante
	IX	»	3.795	»	Dolfin
	X	»	28.936	»	Faraone
	XI	»	2.224	»	De Micheli
	XII	»	38.594	»	Romualdi
	XIII	»	24.370	»	Erra
	XIV	»	29.721	»	De Marsanich
	XV	»	37.614	»	Sellano
	XVI	»	22.803	»	Landi
	XVII	»	37.307	»	Grilli
	XVIII	»	6.018	»	Cruciani
	XIX	»	38.140	»	Romualdi
	XX	»	27.344	»	Grilli
	XXI	»	14.694	»	Correra
	XXII	»	24.991	»	Spampanato
	XXIII	»	12.642	»	Paladino
	XXIV	»	12.929	»	Gaetani Lovatelli
	XXV	»	29.107	»	Sponziello Pietro
	XXVI	»	21.367	»	Tripodi
	XXVII	»	7.409	»	Filosa
	XXVIII	»	22.128	»	Calabrò
	XXIX	»	24.828	»	Di Stefano Genova
	XXX	»	19.167	»	Angioy

In Collegio Unico Nazionale dovrebbero essere, seguendosi tale opinione, proclamati eletti i primi non eletti della lista del M. S. I. nelle circoscrizioni:

I	(Resto 43.906)	e cioè	Invernizzi
III	(» 39.401)	»	Sangermano
XII	(» 38.594)	»	Romualdi
XIX	(» 38.140)	»	Romualdi
XV	(» 37.614)	»	Sellano
XVII	(» 37.307)	»	Grilli

Tale opinione è sostenuta anche dai ricorrenti dottor Santini Federico fu Alessandro e Magrini Antonio fu Antonio, i quali domandano appunto che siano proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale i candidati, che siano primi non eletti di liste, che abbiano riportato i maggiori resti, tenendosi conto di tutte le circoscrizioni, e che, in conseguenza, sia proclamato eletto l'onorevole Giuseppe Chiostergi fu Adolfo, candidato della lista del P. R. I., nella XVII circoscrizione (Ancona - Pesaro - Macerata -

Ascoli Piceno), avendo tale lista riportato ivi un resto di n. 39487 voti e l'onorevole Chiostergi n. 8047 preferenze.

Aggiungo ai ricorrenti sostenitori di questa opinione il colonnello Urru Giovanni e l'avvocato Francesco De Castello (1).

Secondo quest'ultimo, qualora un deputato risulti proclamato sia nel Collegio Unico

(1) L'avvocato De Castello afferma (è questa la sua tesi principale) che in Collegio Unico Nazionale vanno proclamati eletti per ciascun gruppo di liste di uguale contrassegno i candidati a più alta cifra individuale delle circoscrizioni aventi maggior numero di resti sino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascun gruppo ai sensi della III parte (1° capoverso) della legge 31 marzo 1953, n. 148, ovvero i candidati delle medesime circoscrizioni con la cifra individuale immediatamente successiva nel caso di rinuncia od opzione dei candidati aventi la cifra individuale più elevata (e ciò con particolare riferimento al IX Collegio Verona-Padova-Vicenza-Rovigo).

Nazionale che in una o più circoscrizioni, conserva il diritto di opzione.

Il De Castello ha interesse a sostenere tale tesi, perché nella lista del P. N. M. per la circoscrizione IX, che non ha raggiunto il quoziente, è preceduto dall'onorevole Delcroix, il quale risulta eletto anche nella XXIV circoscrizione. Applicando la tesi del ricorrente, l'onorevole Delcroix dovrebbe essere proclamato in Collegio Unico Nazionale dalla IX circoscrizione. Così egli si troverebbe ad essere proclamato eletto in Collegio Unico Nazionale e nella XXIV circoscrizione.

Secondo il De Castello, l'onorevole Delcroix dovrebbe, a questo punto, avere il diritto di scelta. Optando il Delcroix per la XXIV, il De Castello sarebbe proclamato eletto in Collegio Unico Nazionale.

8. — Dovrebbe, secondo altri, formarsi una graduatoria dei resti riportati dalla lista solo nelle circoscrizioni, in cui non ha raggiunto il quoziente elettorale. E dovrebbero essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale i candidati primi non eletti (uno, si intende, per ciascuna circoscrizione) nelle circoscrizioni, dove rilevano i resti maggiori, calcolati non in senso assoluto, ma in senso relativo e cioè in relazione al quoziente elettorale circoscrizionale, e fino naturalmente a concorrenza dei seggi spettanti alla lista in Collegio Unico Nazionale.

Sostenitori di tale opinione sono i ricorrenti Cartia, Panaccione, Russo e Schiano (1). Ed eccone la pratica applicazione.

La lista del P. S. D. I. non ha raggiunto il quoziente nelle seguenti circoscrizioni elettorali:

VII	Mantova	resto	26.419	primo	non eletto	Dallamano	decimale	0,681
VIII	Trento	»	24.714	»	»	Matteotti M.	»	0,684
XIV	Firenze	»	35.933	»	»	Bianchi	»	0,799
XV	Pisa	»	24.513	»	»	Lami Starnuti	»	0,588
XVI	Siena	»	17.186	»	»	Battara	»	0,432
XVII	Ancona	»	34.219	»	»	Panaccione	»	0,846
XVIII	Perugia	»	13.988	»	»	Pellegrini	»	0,361
XX	L'Aquila	»	18.564	»	»	Silone	»	0,520
XXII	Napoli	»	33.889	»	»	Schiano	»	0,813
XXIII	Benevento	»	29.143	»	»	Russo	»	0,845
XXIV	Bari	»	12.989	»	»	Ruggiero	»	0,362
XXV	Lecce	»	10.646	»	»	D'Amico	»	0,307
XXVI	Potenza	»	11.639	»	»	Pignatari	»	0,416
XXVII	Catanzaro	»	24.841	»	»	Andiloro	»	0,775
XXVIII	Catania	»	37.047	»	»	Cartia	»	0,978
XXIX	Palermo	»	18.910	»	»	Gullo Rocco	»	0,526
XXX	Cagliari	»	14.826	»	»	Cottoni	»	0,435

Da qui la seguente graduatoria:

XXVIII	Catania	decimale	0,978	primo	non eletto	Cartia
XVII	Ancona	»	0,846	»	»	Panaccione
XXIII	Benevento	»	0,845	»	»	Russo
XXII	Napoli	»	0,813	»	»	Schiano
XIV	Firenze	»	0,799	»	»	Bianchi
XXVII	Catanzaro	»	0,775	»	»	Andiloro
VIII	Trento	»	0,684	»	»	Matteotti M.
VII	Mantova	»	0,681	»	»	Dallamano
XV	Pisa	»	0,588	»	»	Lami Starnuti
XXIX	Palermo	»	0,526	»	»	Gullo Rocco
XX	L'Aquila	»	0,520	»	»	Silone
XXX	Cagliari	»	0,435	»	»	Cottoni
XVI	Siena	»	0,432	»	»	Battara
XXVI	Potenza	»	0,416	»	»	Pignatari
XXIV	Bari	»	0,362	»	»	Ruggiero
XVIII	Perugia	»	0,361	»	»	Pellegrini
XXV	Lecce	»	0,307	»	»	D'Amico

(1) Schiano e Cartia sono firmatari del ricorso del 27 giugno 1953. Rilevo, però, che il ricorso contiene un errore. Vi si legge « sino alla copertura

dei seggi spettanti alla lista di circoscrizione » Vi si dovrebbe, invece, leggere « sino alla copertura dei seggi spettanti alla lista della circoscrizione ».

Secondo tale opinione, debbono essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale i candidati: Cartia, Panaccione, Russo, Schiano, Bianchi.

9. — Dovrebbe, secondo altri, formarsi una graduatoria dei resti riportati dalla lista sia nelle circoscrizioni, in cui ha raggiunto il quoziente elettorale, sia in quelle, nelle quali non lo ha raggiunto. E dovrebbero essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale i candidati primi non eletti (uno, si intende, per ciascuna circoscrizione) nelle circoscrizioni, dove si rilevano i resti maggiori, calcolati non in senso assoluto, ma in senso relativo e cioè in relazione al quoziente elettorale circoscrizionale e fino naturalmente a concorrenza dei seggi spettanti alla lista in Collegio Unico Nazionale.

Tale opinione è sostenuta dai ricorrenti Palazzolo (1) e Vallone, Donati e Ferrandi (2) e Panaccione e Durand De La Penne Luigi.

A tale opinione si dichiarò anche aderente con un esposto inviato all'ufficio centrale elettorale il 13 giugno 1953 la Federazione provinciale di Caserta del P. S. D. I. E tale opinione parmi che sostenga in linea principale pure l'onorevole Chatrian, quando afferma che occorre « attribuire i seggi, spettanti a ciascun Partito, a quelle liste circoscrizionali del Partito medesimo, che detengono il maggior numero di resti, e, di ciascuna di esse, al primo dei candidati non eletti ». Il maggior numero di resti? In senso assoluto? No. L'onorevole Chatrian spiega che « occorre attribuire seggi ai candidati delle circoscrizioni là dove la

rispettiva lista ha conseguito la più alta cifra decimale ».

Anche di tale opinione sembrami che sia il ricorrente avvocato Nino Tripodi. Egli sostiene, infatti, che il Collegio Unico Nazionale deve essere formato con i primi non eletti nelle circoscrizioni, ove si fosse ottenuto un resto proporzionalmente maggiore, e cioè più vicino al quoziente intero.

10. I resti, secondo altri, debbono essere utilizzati nelle circoscrizioni, ove non è stato raggiunto il numero dei seggi, a ciascuna di esse rispettivamente assegnati. Il numero totale dei seggi spettanti alla circoscrizione, se non raggiunto, va integrato con la proclamazione di tanti candidati, quanti sono i seggi non coperti, da individuarsi in base ai resti maggiori ed alla maggiore cifra individuale, tenendosi conto sia delle liste, che nella circoscrizione hanno raggiunto il quoziente, sia delle liste, che non lo hanno raggiunto. Va da sé che si tiene conto sempre solo delle liste, che abbiano raggiunto il quoziente in almeno una circoscrizione.

Tale opinione è sostenuta dal ricorrente Donati del P. S. I. Ecco come si realizza.

Consideriamo la circ. XX (L'Aquila — Pescara—Chieti—Teramo).

In tale circoscrizione le liste che seguono (ed indico sia quelle, che hanno raggiunto il quoziente, sia quelle che nella circoscrizione non lo hanno raggiunto, pur avendolo raggiunto altrove) hanno avuto il resto per ciascuna di essa indicato. A fianco del resto indico il primo non eletto della lista.

P. C. I.	resto	6.426	primo non eletto	Di Paolantonio
P. N. M.	»	16.917	»	» Delcroix
P. S. I.	»	31.720	»	» Donati
P. R. I.	»	17.150	»	» Calvi
P. S. D. I.	»	18.564	»	» Silone
P. L. I.	»	18.652	»	» Marinucci
D. C.	»	31.442	»	» Fabriani
M. S. I.	»	27.344	»	» Grilli

(1) Nel ricorso dell'on. Palazzolo del 25 giugno 1953 si afferma che la elezione deve aver luogo « in relazione al rispettivi quozienti e fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle singole circoscrizioni ». Evidentemente si intendeva dire « a ciascuna lista nel collegio unico nazionale ».

(2) Anche i ricorsi dei Sig. Donati e Ferrandi si prestano a duplice interpretazione. Le riferisco entrambe.

Alla circoscrizione furono assegnati N. 16 seggi
ed attribuiti » 14 »

Seggi non attribuiti N. 2

Questi due seggi non attribuiti andrebbero attribuiti alle liste, che nella circoscrizione hanno avuto maggiori resti. Nella specie, alla lista del P. S. I. ed alla lista D. C. Do-

vrebbero essere proclamati eletti *Donati* e *Fabriani* che sono i relativi primi non eletti.

Consideriamo ora la circoscrizione VIII (Trento-Bolzano).

P. S. D. I. resto	24.714	primo	non eletto	Matteotti M.
P. C. I.	» 22.442	»	»	Giongo
D. C.	» 15.098	»	»	Berloffa
Part. Pop.				
Sud-Tir.	» 14.153	»	»	Gutweniger
P. N. M.	» 7.692	»	»	Costanzia
P. S. I.	» 30.019	»	»	Ferrandi
P. R. I.	» 1.433	»	»	Battisti
M. S. I.	» 16.378	»	»	Almirante
P. L. I.	» 3.401	»	»	Villabruna

Alla circoscrizione furono assegnati N. 9 seggi ed attribuiti » 8 »

Seggi non attribuiti N. 1

Questo seggio andrebbe attribuito alla lista, che nella circoscrizione ha avuto maggiore

resto. Nella specie alla lista del P. S. I. Dovrebbe essere proclamato eletto *Ferrandi* che è il primo non eletto della lista.

Consideriamo, inoltre, la circoscrizione XXVIII (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna).

P. S. D. I. resto	37.047	primo	non eletto	Cartia
P. C. I.	» 22.143	»	»	Bufardeci
D. C.	» 37.229	»	»	Caronia
P. N. M.	» 34.005	»	»	Barberi
P. S. I.	» 2.109	»	»	Gaudio
P. R. I.	» 15.690	»	»	Savoca
M. S. I.	» 22.128	»	»	Calabrò
P. L. I.	» 34.829	»	»	Basile Guido.

Alla circoscrizione furono assegnati N. 28 seggi ed attribuiti » 25 »

Seggi non attribuiti . . . N. 3

Questi tre seggi dovrebbero, secondo la opinione in esame, essere attribuiti alle liste, che nella circoscrizione hanno avuto maggiori resti. Nella specie alle liste della D. C., del P. S. D. I. e del P. L. I. e, quindi, ai candidati Caronia, Cartia e Basile Guido, che hanno le maggiori cifre individuali.

Ugualmente nella XXII circoscrizione non sono stati assegnati due seggi. Debbono essere assegnati ai due candidati aventi maggiori cifre individuali delle liste che hanno riportato maggiori resti, comprese quelle che non hanno raggiunto il quoziente. E, pertanto, la circoscrizione XXII va integrata, attribuendosi un seggio a Schiano ed uno a Greco Paolo in quanto primi delle liste (P. S. D. I. 30.886,

P. N. M. 27.560, D. C. 27232, M. S. I. 24991), che nella circoscrizione predetta hanno avuto i maggiori resti.

11. Secondo altra opinione, dovrebbe formarsi per ciascuna lista una graduatoria dei resti, tenendosi conto sia delle circoscrizioni, in cui la lista ha raggiunto il quoziente, sia di quelle, in cui non lo ha raggiunto. Si individuano, poi, i candidati, che per ciascuna circoscrizione hanno conseguito la maggiore cifra individuale. Quelli, che sono stati eletti nella rispettiva circoscrizione, dovrebbero riconoscersi eletti in detta circoscrizione senza essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale. In Collegio Unico Nazionale dovrebbero, invece, essere proclamati eletti quelli, che li seguono nella graduatoria, sino naturalmente a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in Collegio Unico Nazionale.

La opinione è sostenuta dall'onorevole prof. Giovannini.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Esaminiamone l'applicazione pratica. | ciascuna circoscrizione indico anche il candidato, che ha conseguito la maggiore cifra individuale.
La lista del P. L. I. ha riportato nelle |
varie circoscrizioni i resti, che seguono. Per

I	resto	29.554	Villabruna (16835) (Eletto)
II	»	5.393	Badini Confalonieri (16720) (Eletto)
III	»	26.800	D'Andrea (3766)
IV	»	3.104	Malagodi (10392) (Eletto)
V	»	15.540	Vestuti (1691)
VI	»	13.174	Rampinelli (2124)
VII	»	11.658	De Carolis (2554)
VIII	»	3.401	Villabruna (517)
IX	»	6.786	Marzotto (22701) (Eletto)
X	»	16.129	Ronchi (3648)
XI	»	9.800	Battisti (1570)
XII	»	24.807	Giovannini (6476)
XIII	»	14.973	Morandi (2244)
XIV	»	15.128	Fossombroni (3204)
XV	»	9.496	Bargagli Bardi Bandini (1910)
XVI	»	9.755	Banti (2537)
XVII	»	15.328	Storoni (5249)
XVIII	»	11.788	Cattani (4621)
XIX	»	14.965	Bozzi (10633) (Eletto)
XX	»	18.652	Marinucci (4739)
XXI	»	4.591	Colitto (20583) (Eletto)
XXII	»	5.607	Cortese (11978) (Eletto)
XXIII	»	2.270	De Caro (16164) (Eletto)
XXIV	»	16.294	Perrone Capano (5119)
XXV	»	24.113	Vallone (10591)
XXVI	»	7.425	Libonati (2564)
XXVII	»	422	Capua (12794) (Eletto)
XXVIII	»	34.829	Martino (40671) (Eletto)
XXIX	»	33.119	Palazzolo (14483)
XXX	»	17.902	Cocco Ortu (9671)

Se facciamo, ora la *graduatoria dei resti*, abbiamo i seguenti risultati:

XXVIII	34.829	nella circoscrizione ha la maggiore cifra individuale	Martino	(eletto)
XXIX	33.119	»	»	Palazzolo 1
I	29.554	»	»	Villabruna (eletto)
III	26.800	»	»	D'Andrea 2
XII	24.807	»	»	Giovannini 3
XXV	24.113	»	»	Vallone 4

Secondo il ricorrente onorevole Giovannini, i candidati Martino e Villabruna dovrebbero essere riconosciuti eletti nelle rispettive circoscrizioni, mentre dovrebbero in Collegio Unico Nazionale essere proclamati eletti: *Palazzolo, D'Andrea, Giovannini, Vallone*.

Tale tesi parmi sostenuta anche dall'onorevole Chatrian, il quale appunto nel suo ricorso sostiene doversi « attribuire i resti di ciascun

partito alle liste circoscrizionali, che detengono il maggior numero di resti e, di ciascuna di esse, al primo dei candidati non eletti » (1).

(1) Del ricorso dell'onorevole Chatrian mi sono già occupato. E me ne occuperò anche in seguito, quando esaminerò la questione dei pluri-eletti. Si presta a diverse interpretazioni.

12. — Dovrebbe, secondo altri, formarsi per ciascuna lista una graduatoria dei candidati, che in ciascuna circoscrizione hanno conseguito la maggiore cifra individuale, in senso assoluto, sia che siano stati eletti, sia che non lo siano stati. Trattasi di candidati risultati «primi» in ciascuna circoscrizione. E dovrebbero essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale i primi di tale graduatoria sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati alla lista in Collegio Unico Nazionale.

Tale opinione è sostenuta dall'onorevole Gullo Rocco (1) e, in linea subordinata, dal ricorrente onorevole Giovanni Cartia, il quale appunto, in linea subordinata, chiede di essere incluso nel Collegio Unico Nazionale «per la cifra individuale delle sue preferenze, superiore a quella di altri candidati, che l'Ufficio Centrale Nazionale ha creduto di proclamare nel Collegio Unico nazionale, in quanto primi eletti in circoscrizioni, dove è raggiunto il quoziente» (2).

Secondo il ricorrente, la graduatoria dei proclamabili in Collegio Unico Nazionale, per la lista del P. S. D. I. dovrebbe essere formata come segue.

Indico per ciascuna circoscrizione il candidato, che ha conseguito la maggiore cifra individuale:

I Saragat	16.833
II Chiaramello	13.051
III Rossi	8.065
IV Saragat	12.019
V Bertinelli	2.500
VI Ariosto	3.789
VII Dallamano	2.322
VIII Matteotti M.	2.837
IX Matteotti Giancarlo	5.951
X Matteotti Giammatteo	3.835
XI Ceccherini	5.268
XII Martoni	7.072
XIII Simonini	5.834
XIV Bianchi Bianca	4.588
XV Lami Starnuti	4.984

(1) Il ricorrente rileva che la legge elettorale demanda all'Ufficio centrale nazionale di procedere alla formazione, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, di una graduatoria, in cui colloca, per ciascuna circoscrizione, l'eletto, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale. Tutte le circoscrizioni, quindi, vanno tenute presenti. Nè a ciò è di ostacolo la parola *eletto*, in quanto questa significa «prescelto fra altri concorrenti in una designazione elettorale».

(2) Per lui «eletto» significa «scelto».

XVI Battara	1.930
XVII Panaccione	4.238
XVIII Pellegrini	1.164
XIX Saragat	16.521
XX Silone	4.256
XXI Non fu presentata lista	—
XXII Schiano	5.618
XXIII Russo	10.379
XXIV Ruggiero	3.182
XXV D'Amico	1.855
XXVI Pignatari	3.991
XXVII Andiloro	5.380
XXVIII Cartia	7.224
XXIX Gullo Rocco	7.282
XXX Cottoni	4.421

La graduatoria degli eletti e dei non eletti verrebbe ad essere così formata:

Saragat	16.833
Saragat	16.521
Chiaramello	13.051
Saragat	12.019
Rossi Paolo	8.065
Gullo Rocco	7.282
Cartia	7.224

In Collegio Unico Nazionale dovrebbero essere proclamati eletti Saragat, Chiaramello, Rossi Paolo, Gullo Rocco, Cartia.

Della stessa opinione, se ho ben compreso il telegramma, da essi spedito all'Ufficio centrale nazionale il 13 giugno 1953, dichiararono di essere gli elettori Libra Raffaele fu Giovanni, Privitera Rosario di Francesco, Succi Antonio di Lino e Todaro Giuseppe fu Michele. Il telegramma è redatto come segue:

«Sottoscritti elettori politici circoscrizione Catania residenti Catania reclamano da codesto Ufficio centrale applicazione articolo 59 legge elettorale modificato legge 31 marzo 1953, n. 148, per utilizzazione resti formazione Collegio unico nazionale secondo graduatoria comprensiva tutte circoscrizioni nazionali nessuna esclusa conformemente ratio norma et equità et proporzionalità rappresentanza politica et considerazioni maggiori preferenziati ciascuna circoscrizione esprimenti voti lista resti conferiti su base nazionale et costituenti unico collegio punto soluzione anzidetta est evidente ipotesi prevista legge stessa di conseguimento quoziente in una sola circoscrizione con diversi seggi da attribuirsi per resti sede nazionale et conferma criterio legislatore ispiratore norma diretta considerare per utilizzazione resti unico Collegio nazionale circoscrizioni tutte».

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

13. — Dovrebbe, inoltre, secondo altri, formarsi per ciascuna lista una graduatoria, tenendosi conto della rispettiva cifra individuale in senso assoluto, dei candidati, che in ciascuna circoscrizione siano stati eletti. La graduatoria deve, insomma, comprendere non i soli *primi* eletti, ma *tutti* gli eletti. E dovrebbero essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale i primi della graduatoria sino a concorrenza del numero dei seggi, spettanti alla lista in Collegio Unico Nazionale.

Eccone la pratica applicazione.

Teniamo conto della lista del P. S. D. I.

Gli eletti sono i seguenti:

I Saragat	(cifra ind.)	16.833
Bonfantini	»	5.516
II Chiaramello	»	13.051
III Rossi Paolo	»	8.065
IV Saragat	»	12.019
Vigorelli	»	7.547
V Bertinelli	»	2.500
VI Ariosto	»	3.789
IX Matteotti Giancarlo	»	5.951
X Matteotti Gian Matteo	»	3.825
XI Ceccherini	»	5.268
XII Martoni	»	7.072
XIII Simonini	»	5.834
XIX Saragat	»	16.521

Graduandoli, si ha il seguente risultato:

Saragat	16.833	1
Saragat	16.521	
Chiaramello	13.051	2
Saragat	12.019	
Rossi	8.065	3
Vigorelli	7.547	4
Martoni	7.072	5

Secondo tale opinione, dovrebbero essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale Saragat, Chiaramello, Rossi, Vigorelli, Martoni.

La indicata opinione è sostenuta dal ricorrente Damiano Carlo di Giuseppe, che ne fa applicazione nei confronti della lista del M. S. I.

IV Leccisi	11.319
IX Pozzo	7.802
XI Cognatti	4.298
XVIII De Felice	6.248
XIX Almirante	51.923
XIX De Marsanich	50.137
XIX Mieville	32.319
XIX Michelini	27.383
XX De Marsanich	12.082
XXII Roberti	37.448
XXII Foschini	33.990

XXIII Iannelli	12.120
XXIV De Marzio	13.299
XXV Latanza	20.465
XXVII Madia	14.246
XXVII Barbaro	13.619
XXVIII Anfuso	49.959
XXVIII Infantino	18.160
XXVIII Vilelli	21.509
XXIX Nicosia	21.683
XXIX Marino	15.827
XXIX Cucco	73.783
XXX Endrich	27.065

Secondo il ricorrente avrebbero dovuto essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale Cucco, Almirante, De Marsanich, Anfuso, Roberti, Foschini, al posto dei proclamati Cucco, Almirante, Anfuso, Roberti, Endrich e Latanza.

14. — Si sostiene da altri che la utilizzazione dei resti deve avvenire in sede circoscrizionale per la copertura dei seggi rimasti vacanti nella circoscrizione a favore di quelle liste, che hanno conseguito la maggiore cifra decimale dei resti.

La tesi è sostenuta nei precisi indicati termini dal dottor ingegnere Mario Panaccione, candidato nella XVII circoscrizione (Marche) e primo nella lista del P. S. D. I.

In tale circoscrizione i seggi assegnati sono 17, mentre sono 15 i seggi attribuiti. Restano vacanti 2 seggi. Dovrebbero tali due seggi, secondo il ricorrente, essere attribuiti alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra decimale dei resti e naturalmente al primo non eletto di esse.

La stessa tesi parmi essere sostenuta dall'avvocato Pasquale G. Schiano (1), che nel suo ricorso del 15 giugno 1953 sostiene che l'utilizzo dei resti va fatto a favore di quei candidati della lista, che in ciascuna circoscrizione, a cui si riferiscono le maggiori cifre decimali dei resti, abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Tale utilizzazione dovrebbe aver luogo a copertura dei posti restati liberi (non assegnati) in ciascuna circoscrizione.

15. — Secondo altri, si dovrebbe fare per ciascuna lista una graduatoria generale dei *non eletti*, calcolando per ciascuno la cifra decimale (ottenuta con la divisione dei voti di lista di ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati in quel collegio) e la

(1) Dell'avvocato Schiano mi sono già occupato innanzi.

cifra individuale di preferenza. E naturalmente dovrebbero essere proclamati eletti i primi delle varie graduatorie sono a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista in Collegio Unico Nazionale.

Tale è la opinione del ricorrente Pasquale Meomartini, il quale ritiene che, in tal modo, si avrebbe la elezione dei candidati, risultati maggiormente preferiti dalla volontà popolare.

16. — Leggendo il prospetto, che segue, il lettore si formerà una idea chiara delle varie opinioni, innanzi indicate.

Secondo le prime nove opinioni, debbono essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale:

I. — i primi non eletti, che abbiano riportato la più alta cifra individuale, in senso assoluto, tenendosi conto delle sole circoscrizioni, in cui la lista *non ha raggiunto* il quoziente elettorale.

II. — i primi non eletti, che abbiano riportato la più alta cifra individuale in senso assoluto, tenendosi conto di *tutte* le circoscrizioni.

III. — i primi non eletti, che abbiano riportato la più alta cifra individuale in senso relativo, tenendosi conto delle sole circoscrizioni, in cui la lista *non ha raggiunto* il quoziente elettorale.

IV. — i primi non eletti, che abbiano riportato la più alta cifra individuale in senso relativo, tenendosi conto di *tutte* le circoscrizioni.

V. — i primi non eletti delle liste, che abbiano raggiunto maggiori resti, in senso assoluto, tenendosi conto delle circoscrizioni in cui la lista *non ha raggiunto* il quoziente elettorale.

VI. — i primi non eletti delle liste, che abbiano raggiunto maggiori resti, in senso assoluto, tenendosi conto di *tutte* le circoscrizioni.

VII. — i primi non eletti delle liste, che abbiano raggiunto maggiori resti, in senso relativo, tenendosi conto delle sole circoscrizioni in cui la lista *non ha raggiunto* il quoziente elettorale.

VIII. — i primi non eletti delle liste, che abbiano raggiunto maggiori resti in senso relativo, tenendosi conto di *tutte* le circoscrizioni.

IX. — La utilizzazione dei resti, secondo questa opinione, deve aver luogo in sede circoscrizionale. Si provvede alla

integrazione dei seggi assegnati alla circoscrizione e non attribuiti con la proclamazione di tanti candidati, quanti sono i seggi non attribuiti. E sino a concorrenza di tali seggi deve essere proclamato eletto il primo dei non eletti delle liste, che hanno riportato maggiori resti, tenendosi conto sia delle liste, che nella circoscrizione hanno raggiunto il quoziente, sia delle liste, che non lo hanno raggiunto, ma che, però, lo hanno raggiunto in almeno una circoscrizione.

Secondo le seguenti altre cinque opinioni, dovrebbero essere proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale:

X. — i primi della graduatoria, da formarsi per ciascuna lista dei candidati in ciascuna circoscrizione, dei resti in senso assoluto tenendosi conto sia delle circoscrizioni, in cui la lista ha raggiunto il quoziente, sia di quelle, in cui non lo ha raggiunto. Individuati i candidati, che per ciascuna circoscrizione abbiano raggiunto la maggiore cifra individuale, gli eletti *non* debbono essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale. Restano eletti nelle rispettive circoscrizioni. Debbono esserlo, invece, quelli, che li seguono in graduatoria.

XI. — i primi della graduatoria, da formarsi per ciascuna lista, dei candidati, che in ciascuna circoscrizione abbiano riportato la più alta cifra individuale in senso assoluto, sia che siano stati *eletti*, sia che *non lo siano stati*. Debbono essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale i primi della graduatoria sino a concorrenza dei seggi spettanti alla lista in Collegio Unico Nazionale.

XII. — i primi della graduatoria, da formarsi per ciascuna lista, degli *eletti* (di tutti gli eletti e non dei soli *primi* eletti). Debbono essere proclamati in Collegio Unico Nazionale i primi di tale graduatoria sino a concorrenza dei seggi spettanti alla lista in Collegio Unico Nazionale.

XIII. — La utilizzazione dei resti deve avvenire, secondo questa tredicesima opinione, in sede circoscrizionale, per la copertura dei seggi rimasti vacanti nella circoscrizione, a favore di quelle liste che hanno conseguito la maggiore cifra decimale dei resti.

XIV. — Si forma per ciascuna lista, secondo quest'ultima opinione, una graduatoria generale dei *non eletti*. E dovrebbero essere proclamati eletti i primi delle varie graduatorie.

§ 3. — *Infondatezza dei reclami.*

A) 1. — Fermiamoci ora ad esaminare i reclami.

Ho già detto quali essi siano e le varie tesi sostenute. Quasi tutte, però, si riassumono in una, in quanto tutti i ricorrenti sostengono che in Collegio Unico Nazionale vanno proclamati non i più qualificati degli *eletti*, ma i più qualificati dei *non eletti*. Non sono di accordo i ricorrenti nel precisare i candidati, che debbono essere considerati i più qualificati dei *non eletti*; ma sono di accordo nel sostenere che in Collegio Unico Nazionale debbano essere proclamati i più qualificati dei *non eletti*. (1).

Il ragionamento, cui i ricorrenti affidano la difesa del loro assunto, può essere sintetizzato nel modo che segue.

Anche la legge del 1948 prevedeva il Collegio Unico Nazionale; ma era un collegio preconstituito, contro il quale tutti per ragioni varie insorsero e ne chiesero la modifica. E la modifica venne disposta. Lo fu con l'emendamento *Marotta*.

A seguito e per effetto della approvazione di tale emendamento, ebbe vita un altro tipo di Collegio Unico Nazionale, nel quale — si dice — sarebbero affluiti non i più qualificati degli eletti, ma appunto i più qualificati dei *non eletti*.

Si aggiunge che, così operando, la Camera pronunziò la condanna non solo del Collegio Unico Nazionale del 1948, ma anche di quello previsto nel punto III, che alcuni ricorrenti assumono essere una edizione peggiorata dell'altro.

In conseguenza, pur non essendo la legge scattata, nel Collegio Unico Nazionale debbono essere proclamati eletti i più qualificati dei *non eletti*, ritenendosi, dopo il ripetuto voto dell'Assemblea, « inapplicabile » il punto III dell'articolo 59.

È il sistema per la individuazione dei candidati da proclamarsi eletti in Collegio Unico Nazionale venne dal voto predetto della

Camera unificato. Quel sistema va, quindi, applicato, nonostante che si trovi previsto dalla legge per il caso di scatto ed altro sistema sia previsto per il caso di mancato scatto.

I ricorrenti sostengono che il sistema non è *duplice*, ma *unico*.

In altre parole, l'onorevole *Marotta* — si sostiene — presentò, in occasione della discussione della legge del 1953, un emendamento, che fu poi dal Parlamento approvato e che divenne il punto II n. 6 della legge, volto a congegnare in modo diverso il Collegio Unico Nazionale, che, come era prima congegnato, aveva sollevato le più accese critiche.

Il punto III, intanto, prevede altro congegno.

Come è possibile — domandano i ricorrenti — che il legislatore, per individuare coloro, che debbono essere proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale, abbia adottato due sistemi diversi, dei quali uno per la ipotesi di scatto della legge maggioritaria ed uno per la ipotesi opposta?

Naturalmente — si insiste — le due norme avrebbero dovuto essere coordinate. La Camera non ebbe, però, il tempo di effettuare il coordinamento. Ed allora si chiede alla Giunta di farlo, ritenendo, in sostanza, applicabile per la individuazione dei candidati da proclamare eletti nel Collegio Unico Nazionale non il punto III, ma il punto II. Come contorno si aggiunge che con l'interpretazione, data alla legge dall'Ufficio centrale nazionale, si vengono a favorire « quelle circoscrizioni, che hanno già avuto un numero maggiore di eletti e ad accrescere la loro rappresentanza alla Camera dei Deputati a danno delle altre circoscrizioni, che non hanno avuto il quoziente ». Inestricabile — si rileva ancora — si farebbe la situazione del P. R. I., poiché, avendo avuto solo due quozienti interi ed avendo diritto a tre seggi nel Collegio Unico Nazionale, due di questi verrebbero assegnati in sede circoscrizionale, ma il terzo non si saprebbe poi in quale modo attribuire (1).

2. — Io sono di contrario avviso. Il sistema, secondo me, è *duplice*, non *unico*. Cercherò di darne la dimostrazione. Non è inopportuno, però, sottolineare che i ricorrenti riconoscono che l'Ufficio centrale nazionale ha operato così come la lettera del punto III detta. Sostengono solo che tale punto III

(1) Gli elettori Agrò Nicola di Francesco e Visalli Giuseppe fu Antonino, da Messina, nel loro ricorso inviato il 7 luglio 1953 alla Giunta delle elezioni, sostengono che la parola « eletto », che è nella legge, significa « il più preferito dei non eletti in ciascun collegio elettorale ». Non ho ricordato innanzi questo ricorso, perché i ricorrenti non precisano, poi, chi si dovrebbe considerare « il più preferito ». Lo ricordo ora per evitare che mi si faccia eventualmente la colpa di non averlo esaminato.

(1) Ho riprodotto qui in sintesi il ricorso dell'onorevole professor Giuseppe Armosino.

era « inapplicabile » e che si doveva, invece, applicare la norma contenuta nel numero 6 del punto II, e cioè l'emendamento *Marotta*.

Ed ecco la dimostrazione del mio assunto.

a) *Ragioni tratte dall'esame della legge.*

1. — Sembra a me — prima di ogni altra considerazione — evidente che, se il procedimento di formazione del Collegio Unico Nazionale avesse dovuto rimanere regolato in maniera identica sia nell'una che nell'altra delle sopra dette ipotesi, il legislatore avrebbe dovuto depennare il punto III e modificare le ultime parole del progetto in altre, che suonassero più o meno così: « Si procede al riparto proporzionale dei seggi, ferme restando, per la utilizzazione dei resti, le norme di questo punto relative al Collegio Unico Nazionale ». Ma ciò il legislatore non fece. E i ricorrenti riconoscono che non lo fece. Soggiungono, però, che voleva farlo. E così, ammesso che il loro assunto sia esatto, si pretende fare assurgere a norma positiva la volontà di emanare una norma, cancellare la norma e sostituirla con l'intenzione.

Non occorre certo ora fare appello all'articolo 12 delle preleggi per riconoscere infondata questa pretesa. La ricerca della volontà del legislatore è indubbiamente un criterio di interpretazione della norma. Ma non si può, attraverso la ricerca della volontà, arrivare al cambiamento radicale del significato delle parole e così arrivare ad una negazione dove esiste una affermazione, leggere *non eletto* dove sta scritto *eletto* o leggere *chiunque* dove sta scritto *nessuno*.

Le leggi, una volta entrate in vigore, diventano obbligatorie per tutti. Destinatari sono tutti i cittadini, i quali, per poter ad esse uniformare la loro condotta, devono poterne intendere il significato, fare anche essi, come disse il Pessina e come è stato giustamente ricordato, da « ordinari comuni interpreti ».

2. — Non si comprende, poi — desidero ripeterlo — come si possa parlare di disposizioni contrastanti, il punto II ed il punto III prevedono due ipotesi ben distinte. Le norme del punto II regolano la utilizzazione dei resti in caso di applicazione del sistema maggioritario, quelle del punto III le regolano nel quadro del sistema proporzionale. Diversi i presupposti, diverse le norme di legge. Per previsioni alternative — l'ho già innanzi rilevato — norme alternative.

E — si noti — ciò, oltre ad essere insito nel congegno della legge, è espressamente detto nel più volte citato ultimo comma del punto II.

3. — A parte ciò, è agevole rilevare che il numero 6 del punto II non contiene una norma a sé stante, da applicarsi in tutti i casi, ma fa parte della catena di norme del punto stesso. Basta riflettere come ha inizio e com'è formulata « *qualora, invece, con l'assegnazione precedente la lista non abbia ottenuto il numero di seggi ad essa spettanti* » ecc., per convincersi che essa è strettamente ed inscindibilmente collegata con le disposizioni degli altri cinque numeri dello stesso punto secondo. Vi si parla di *assegnazione precedente*, cioè di assegnazione in base al sistema maggioritario introdotto dalla nuova legge, di *cifre decimali*, della *graduatoria anzidetta*, di *assegnazione di seggi*, di cui al precedente n. 3, di *liste non facenti parte del gruppo di maggioranza*, di *comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali dei candidati eletti in Collegio Unico Nazionale*.

Or, se questa è la formulazione della norma, come la si può staccare dal corpo delle altre cinque e dire che deve trovare applicazione anche nell'ipotesi del riparto proporzionale dei seggi? L'interprete dovrebbe darle una *formulazione diversa*, oltre naturalmente a *depennare per intero il punto terzo della legge*.

Una tale manipolazione delle leggi sembrano inconcepibile.

b) *L'emendamento Marotta.*

1. — Ma rendiamoci meglio conto del più volte ricordato *emendamento Marotta*. (1)

Secondo il disegno di legge presentato dall'onorevole Scelba (Atti parlam. n. 2971) alla Camera dei deputati il 21 ottobre 1952, l'assegnazione dei seggi ai singoli partiti, in caso di scatto della legge maggioritaria, veniva fatta *su piano nazionale* in base a due diversi quozienti, dei quali uno per la maggioranza ed uno per la minoranza. Accertato il numero dei seggi spettanti a ciascun partito

(1) Chi lo volesse potrebbe utilmente leggere il discorso pronunziato nella Camera dei deputati il 18 gennaio 1953 (Atti parlamentari, p. 45532 e segg.). È espressione viva dell'ingegno e della preparazione dell'illustre parlamentare, cui desidero far giungere ancora una volta la espressione del mio animo grato per i chiarimenti, in più occasioni datimi, circa la interpretazione dell'ormai famoso suo emendamento.

sul piano nazionale in base ai predetti quozienti nazionali, si sarebbe, poi, proceduto all'assegnazione dei seggi, nelle singole circoscrizioni in base a due diversi quozienti circoscrizionali, dei quali uno per la maggioranza ed uno per la minoranza.

Ciascuna lista avrebbe ottenuto, a seguito di questa prima assegnazione, i seggi a ciascuna spettanti per essere stato raggiunto una o più volte il quoziente circoscrizionale. Ma con tale assegnazione, di regola, i singoli partiti non avrebbero raggiunto sul piano nazionale il numero dei seggi preventivamente come innanzi calcolati. Per l'assegnazione degli altri seggi, a ciascuno di essi pur spettanti, il progetto Scelba prevedeva per i partiti minori sia del gruppo di maggioranza che del gruppo di minoranza l'assegnazione in base ad una graduatoria delle cifre decimali, ottenute rapportando ai vari quozienti circoscrizionali i rispettivi resti delle varie liste. Al partito più forte della maggioranza come al partito più forte della minoranza sarebbero stati, poi, in ciascuna circoscrizione, assegnati i rimanenti seggi, della maggioranza e della minoranza, disponibili dopo l'assegnazione effettuata a favore dei partiti minori. Non avrebbe potuto, così, verificarsi che in una circoscrizione fosse eletto un numero di deputati maggiore o minore di quello alla circoscrizione spettante in base alla popolazione, ma avrebbe potuto facilmente verificarsi che il più forte partito della maggioranza, come il più forte partito della minoranza, ottenessero nelle singole circoscrizioni un numero di seggi talvolta superiore e tale altra inferiore a quello effettivamente conseguito.

Chi legge il testo del disegno di legge se ne convince.

Il testo (punto II n. 3) è il seguente:

« Successivamente l'Ufficio procede alla assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste e, a tal fine, effettua le seguenti operazioni:

1°) determina il quoziente circoscrizionale di maggioranza, dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste del gruppo di maggioranza per il numero dei seggi assegnati al gruppo medesimo nella circoscrizione;

2°) divide la cifra elettorale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente suddetto ed ottiene l'indice per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista;

3°) dispone, per ciascuna delle liste suddette, secondo una graduatoria decrescente, i numeri interi degli indici da essa ottenuti in ogni singola circoscrizione e, di seguito, le relative cifre decimali; quindi, per ciascuna cir-

coscrizione, assegna a ciascuna lista, a cominciare da quella che ha riportato la più bassa cifra elettorale nazionale, i seggi ad essa attribuiti ai sensi del n. 2 del comma precedente, seguendo la graduatoria anzidetta; per i numeri interi l'assegnazione viene fatta in rispondenza ai numeri medesimi; per ciascun decimale che segua in graduatoria, viene assegnato un seggio. Alla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale resta attribuita nelle singole circoscrizioni la differenza tra il numero dei seggi assegnati nella circoscrizione al gruppo delle liste di maggioranza e quello dei seggi attribuiti alle altre liste del gruppo medesimo ».

2. — Rimanendo fermo tale testo, avrebbe potuto verificarsi lo strano risultato, tutt'altro che improbabile, che in qualche circoscrizione venisse attribuito ai più forti partiti dei gruppi di maggioranza e di minoranza un numero di seggi non corrispondente alla votazione rispettivamente conseguita.

Valgano a chiarire tale affermazione i seguenti esempi.

Supponiamo che in due circoscrizioni, rispettivamente di 15 e di 11 seggi, si fossero raggiunti i seguenti risultati:

	I Circoscrizione voti	II Circoscrizione voti
D. C.	184.500	201.690
P. S. D. I.	51.600	41.310
P. L. I.	18.000	68.040
P. R. I.	15.900	12.960
	<u>270.000</u>	<u>324.000</u>
P. C. I.	101.500	24.300
P. S. I.	34.000	92.475
P. N. M.	79.500	27.675
M. S. I.	80.500	20.925
Ind. Sind.	1.000	17.550
Altre liste	3.500	19.575
	<u>300.000</u>	<u>202.500</u>

E supponiamo che i quozienti nazionali di maggioranza e di minoranza fossero rispettivamente 36.000 e 60.000.

Fatti i necessari calcoli in base alle norme contenute nel paragrafo II della legge (non emendato), risulta che nella prima circoscrizione sarebbero spettati 9 seggi alla maggioranza e 6 alla minoranza e nella seconda 8 alla maggioranza e 3 alla minoranza.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Di qui i seguenti quozienti circoscrizionali:

270.000	:	9	=	30.000	(quoz. circ. di magg. nella I circoscrizione)
300.000	:	6	=	50.000	» » minor. » I »
324.000	:	8	=	40.500	» » magg. » II »
202.500	:	3	=	67.500	» » minor. » II »

Dividendo i voti rispettivamente ottenuti da ciascun partito per il quoziente corrispondente si hanno gl'indici dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle due circoscrizioni:

I circoscrizione

Gruppo di maggioranza (Seggi 9 — Quoziente 30.000):

D. C.	voti	184.500	seggi spettanti	6,15
P. S. D. I.	»	51.600	»	»	1,72
P. L. I.	»	18.000	»	»	0,60
P. R. I.	»	15.900	»	»	0,53
Totale voti		<u>270.000</u>	Totale seggi		<u>9,—</u>

Gruppo di minoranza (Seggi 6 — Quoziente 50.000):

P. C. I.	voti	101.500	seggi spettanti	2,03
P. S. I.	»	34.000	»	»	0,68
P. N. M.	»	79.500	»	»	1,59
M. S. I.	»	80.500	»	»	1,61
Ind. Sin.	»	1.000	»	»	0,02
Altre liste	»	3.500	»	»	0,07
Totale voti		<u>300.000</u>	Totale seggi		<u>6,—</u>

II circoscrizione.

Gruppo di maggioranza (Seggi 9 — Quoziente 40.500):

D. C.	voti	201.690	seggi spettanti	4,98
P. S. D.	»	41.310	»	»	1,02
P. L. I.	»	68.040	»	»	1,68
P. R. I.	»	12.960	»	»	0,32
Totale voti		<u>324.000</u>	Totale seggi		<u>8,—</u>

Gruppo di minoranza (Seggi 3 — Quoz. 67.500):

P. C. I.	voti	24.300	seggi spettanti	0,36
P. S. I.	»	92.475	»	»	1,37
P. N. M.	»	27.675	»	»	0,41
M. S. I.	»	20.925	»	»	0,31
Ind. Sin.	»	17.550	»	»	0,26
Altre liste	»	19.575	»	»	0,29
Totale voti		<u>202.500</u>	Totale seggi		<u>3,—</u>

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per proseguire nell'esemplificazione dobbiamo supporre che i vari partiti minori utilizzino le cifre decimali sino al limite sottoindicato:

P. S. D. I.	sino alla cifra	0,53
P. L. I.	» »	0,48
P. R. I.	» »	0,35

P. S. I.	sino alla cifra	0,61
P. N. M.	» »	0,54
M. S. I.	» »	0,56
Ind. Sin.	» »	0,29

In base a tali ipotesi, applicandosi le norme del progetto ministeriale, i seggi sarebbero stati così ripartiti:

Nella prima circoscrizione, per il gruppo di maggioranza:

al P. S. D. I.	(indice — 1,72)	sarebbero spettati seggi	n. 2
al P. L. I.	(» — 0,60)	» » »	» 1
al P. R. I.	(» — 0,53)	» » »	» 1

Totale seggi spettati ai partiti minori della maggioranza n. 4

Alla D. C. (indice 6,5) sarebbero spettati seggi (9 — 4) = n. 5

E per il gruppo di minoranza:

al P. S. I.	(indice — 0,68)	sarebbero spettati seggi	n. 1
al P. N. M.	(» — 1,59)	» » »	» 2
al M. S. I.	(» — 1,61)	» » »	» 2
agli Ind. Sin.	(» — 0,02)	» » »	» —

Totale seggi spettanti ai partiti minori della minoranza n. 5

Al P. C. I. (indice 2,03) sarebbero spettati seggi (6 — 5) = n. 1

Come si vede, in questa circoscrizione, alla Democrazia Cristiana, che pure ha ottenuto una votazione tale da assicurarle 6 seggi, toccano, invece, seggi 5 ed al P. C. I., che ha ottenuto una votazione tale da assicurare ad esso oltre 2 seggi, viene a spettare un seggio soltanto.

Nella seconda circoscrizione si ha, invece, la seguente ripartizione:

al P. S. D. I.	(indice — 1,02)	spettano seggi	n. 1
al P. L. I.	(» — 1,68)	» »	» 2
al P. R. I.	(» — 0,32)	» »	» —

Totale seggi spettati ai partiti minori della maggioranza n. 3

Alla D. C. (indice — 4,98) spettano seggi (8 — 3) = n. 5

E così al P. S. I.	(indice — 1,37)	spettano seggi	n. 1
al P. N. M.	(» — 0,41)	» »	n. —
al M. S. I.	(» — 0,31)	» »	» —
agli Ind. Sin.	(» — 0,26)	» »	» —

Totale seggi spettati ai partiti minori della minoranza n. 1

Al P. C. I. (indice — 0,36) spettano seggi (3 — 1) = n. 2

In questa seconda circoscrizione dunque la D. C. ha preso un numero di seggi pressoché corrispondente ai voti riportati. Il P. C. I., invece, ha conseguito due seggi, mentre la votazione conseguita era pari a meno della metà di un seggio.

3. — Per ovviare ai lamentati inconvenienti l'onorevole Marotta propose il noto emendamento, che fu poi introdotto nella legge. (1).

(1) Riproduco qui il disegno di legge e di seguito l'emendamento Marotta.

Ecco il disegno di legge:

« Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni al gruppo delle liste di maggioranza corrisponda a 385, e, qualora sia inferiore, assegna la differenza dei seggi al gruppo delle liste di maggioranza di quelle circoscrizioni nelle quali le cifre decimali degli indici per l'attribuzione dei seggi siano risultate più prossime a 50, sottraendo altrettanti seggi dal numero di quelli che a norma del comma precedente, avrebbero dovuto essere assegnati alle liste di minoranza della circoscrizione medesima. Analogamente procede nel caso in cui il numero dei seggi assegnati alle liste di minoranza sia inferiore a 204.

« Eseguite tali operazioni, l'Ufficio centrale nazionale procede al riparto proporzionale dei seggi tra le singole liste e a tal fine:

1°) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, costituita dalla somma delle cifre elettorali di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

2°) attribuisce, quindi, a ciascuna delle liste del gruppo di maggioranza tanti seggi quante volte il quoziente nazionale di maggioranza risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista; i seggi eventualmente restanti sono attribuiti alle liste del gruppo per le quali la divisione abbia dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Con le stesse modalità procede alla ripartizione dei seggi spettanti alle liste di minoranza;

3°) determina, infine, la graduatoria delle liste di maggioranza e quella delle liste di minoranza, disponendole in ordine crescente secondo le rispettive cifre elettorali nazionali.

« Successivamente l'Ufficio procede alla assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste e, a tal fine, effettua le seguenti operazioni:

1°) determina il quoziente circoscrizionale di maggioranza, dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste del gruppo di maggioranza per il numero dei seggi assegnati al gruppo medesimo nella circoscrizione;

2°) divide la cifra elettorale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente suddetto ed ottiene l'indice per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista;

3°) dispone, per ciascuna delle liste suddette, secondo una graduatoria decrescente, i numeri interi degli indici da essa ottenuti in ogni singola circoscrizione e, di seguito, le relative cifre decimali; quindi, per ciascuna circoscrizione, assegna a ciascuna lista, a cominciare da quella che ha riportato la più bassa cifra elettorale nazionale, i seggi ad essa attribuiti ai sensi

Con tale modificazione, sostanzialmente, l'assegnazione dei seggi ai partiti maggiori veniva svincolata dai risultati della riparti-

del n. 2 del comma precedente, seguendo la graduatoria anzidetta; per i numeri interi l'assegnazione viene fatta in rispondenza ai numeri medesimi; per ciascun decimale che segua in graduatoria, viene assegnato un seggio. Alla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale resta attribuita nelle singole circoscrizioni la differenza tra il numero dei seggi assegnati nella circoscrizione al gruppo delle liste di maggioranza e quello dei seggi attribuiti alle altre liste del gruppo medesimo.

« L'Ufficio procede, quindi, con le stesse modalità, all'assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti a tutte le altre liste non facenti parte del gruppo di maggioranza.

« Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali, mediante invio a mezzo di corriere speciale di un estratto del verbale, il numero dei seggi spettanti alle singole liste della circoscrizione ».

Ed ecco l'emendamento:

« 3°) assegna a ciascuna lista i seggi rispondenti alla *parte intera* degli indici conseguiti dalla lista nelle varie circoscrizioni e controlla se la somma di tali seggi non superi il numero dei seggi spettanti alla lista a sensi del n. 2 del comma precedente;

4°) dispone secondo una graduatoria decrescente, per ciascuna lista, le cifre decimali degli indici da essa ottenuti in ogni singola circoscrizione. A parità di cifre decimali precede quella che si riferisce ad un quoziente circoscrizionale maggiore;

5°) qualora una lista, con l'assegnazione di cui al n. 3 del presente comma, superi il numero dei seggi ad essa attribuiti a sensi del n. 2 del comma precedente, l'Ufficio toglie successivamente a tale lista un seggio in ciascuna delle circoscrizioni ove la lista stessa ha conseguito le minori cifre decimali;

6°) qualora, invece, con l'assegnazione precedente, una lista non abbia ottenuto il numero dei seggi ad esso spettante e sino a che tale numero non venga raggiunto, l'Ufficio proclama eletti in Collegio Unico Nazionale i candidati della lista medesima che, in ciascuna delle circoscrizioni a cui si riferiscono le maggiori cifre decimali della graduatoria anzidetta, abbiano conseguito la più alta cifra individuale fra i candidati, che non risultino già eletti a seguito della assegnazione dei seggi di cui al precedente n. 3.

Esaurita la graduatoria delle cifre decimali, se il numero dei seggi spettanti non risulta ancora raggiunto l'Ufficio proclama successivamente eletti sempre in Collegio Unico Nazionale, i candidati che hanno conseguito la più alta cifra residuale nelle circoscrizioni ove la lista ha ottenuto un maggiore numero di voti, sino a raggiungere il numero di seggi attribuiti alla lista ».

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione tra i partiti minori e si effettuava autonomamente, applicandosi lo stesso sistema della graduatoria delle cifre decimali.

Poiché, però, così procedendosi, poteva accadere che ad una circoscrizione venissero assegnati seggi in numero maggiore o minore di quelli spettanti, per giustificare l'eventuale maggiore assegnazione, si ricorreva alla finzione di un Collegio Unico Nazionale, di cui sarebbero stati considerati rappresentanti

tutti coloro, che venivano eletti fruendo delle cifre decimali. Restavano genuini rappresentanti delle circoscrizioni gli eletti con le cifre intere degli indici dei seggi, il cui numero non poteva risultare che inferiore ai posti da coprire in ciascun collegio.

Riportandoci all'esempio precedente e supponendo che la D. C. avesse utilizzato le cifre decimali, sino a 0,71 e il P. C. I. sino a 0,65, i risultati nelle due circoscrizioni ipotizzate sarebbero stati i seguenti:

I Circoscrizione (seggi spettanti 15)

D. C.	(indice 6,15)	Seggi int.	6	Seggi conseg.	con le cifra decimale	—
P. S. D. I.	(» 1,72)	» »	1	» »	» »	1
P. L. I.	(» 0,60)	» »	—	» »	» »	1
P. R. I.	(» 0,53)	» »	—	» »	» »	1
P. C. I.	(» 2,03)	» »	2	» »	» »	—
P. S. I.	(» 0,68)	» »	—	» »	» »	1
P. N. M.	(» 1,59)	» »	1	» »	» »	1
M. S. I.	(» 1,61)	» »	1	» »	» »	1
Ind. Sin.	(» 0,02)	» »	—	» »	» »	—
Altre liste	(» 0,07)	» »	—	» »	» »	—
Totale . . .						11
						6

Come si vede, nella circoscrizione invece di 15 eletti ne abbiamo 17; ma, mentre i primi 11 si considerano rappresentanti della circoscrizione, gli altri 6 si considerano rappresentanti di un supposto Collegio Nazionale, la cui creazione poteva essere giustificata, secondo il presentatore dell'emendamento, dal fatto che chi non consegue nella propria circoscrizione l'intero quoziente e finisce per essere eletto dai voti dati al proprio partito in altri collegi, ben a ragione può

essere ritenuto rappresentante di più circoscrizioni, e quindi, del Collegio Unico Nazionale.

Continuando l'esemplificazione, riportiamo pure i risultati della seconda circoscrizione con l'applicazione dell'emendamento Marotta.

Gli eletti in questa circoscrizione risultano soltanto 9, mentre i posti da coprire sono 11. Sette si considerano rappresentanti della circoscrizione e 2 del Collegio Unico Nazionale.

D. C.	(indice 4,98)	Seggi int.	4	Seggi conseg.	con la cifra decimale	1
P. S. D. I.	(» 1,02)	» »	1	» »	» »	—
P. L. I.	(» 1,68)	» »	1	» »	» »	1
P. R. I.	(» 0,32)	» »	—	» »	» »	—
P. C. I.	(» 0,36)	» »	—	» »	» »	—
P. S. I.	(» 1,37)	» »	1	» »	» »	—
P. N. M.	(» 0,41)	» »	—	» »	» »	—
M. S. I.	(» 0,31)	» »	—	» »	» »	—
Ind. Sin.	(» 0,26)	» »	—	» »	» »	—
Altre liste	(» 0,29)	» »	—	» »	» »	—
Totale . . .						7
						2

Con l'applicazione dell'emendamento Marotta, insomma, alcuni deputati risultavano eletti, conseguendo, nelle singole circoscrizioni, il quoziente intero, mentre altri risultavano ugualmente eletti, pur avendo rag-

giunto nella propria circoscrizione solo una frazione di quoziente. Questi ultimi venivano così a fruire dei voti conseguiti dal proprio partito nelle altre circoscrizioni. Parve, quindi, legittimo ed opportuno, si ripete, considerarli

più che esponenti di una singola circoscrizione, rappresentanti di tutte le circoscrizioni e, quindi, eletti in un supposto Collegio Unico Nazionale.

4. — È applicabile ora questo congegno in caso di mancato scatto della legge? No. I ricorrenti, che ne sostengono l'applicabilità, affermano che la approvazione dell'emendamento Marotta introdusse nella legge un nuovo sistema di valutazioni — più che di utilizzo — dei resti e la adesione pressoché unanime di tale principio lasciava intendere che lo si volesse applicare anche in caso di mancato scatto. In realtà, invece, l'emendamento Marotta non introdusse un sistema del tutto nuovo per la valutazione dei resti, ma si limitò alla estensione di tale sistema anche per l'attribuzione dei seggi ai partiti più forti della maggioranza e della minoranza. Già nel progetto Scelba si prevedevano le graduatorie dei decimali per i partiti minori dei due gruppi, ma si prevedeva pure un sistema del tutto diverso per il caso di mancato scatto della legge. L'onorevole Marotta estese il sistema ai partiti maggiori, ma non modificò il diverso metodo proposto per il mancato scatto della legge.

È appena il caso di sottolineare che l'emendamento Marotta presuppone un collegamento di liste, che, in caso di mancato scatto, non è tenuto presente e presuppone i candidati elencati in lista nazionale. Aggiungo che nella ipotesi del punto II nientemeno mancano... i resti.

c) *Elementi tratti dalle discussioni in aula relative alla legge elettorale.*

1. — Due congegni, adunque, non uno. Che ciò sia esatto è confermato dal fatto che l'onorevole Luzzatto, relatore di minoranza della legge elettorale, dopo che già si era accolto da parte del Governo l'emendamento Marotta e la Camera stava per votare il testo integrale della legge, già modificata, criticava (seduta del 18 gennaio 1953) il sistema proposto nel punto III, rilevando che con quel sistema, in caso di mancato scatto della legge, i partiti minori non avrebbero più avuto quell'aiuto, che avrebbero avuto in caso di scatto (1) e, poi, che con quel sistema si formava una graduatoria di numeri assoluti dei voti di preferenza e non già di numeri

relativi (1). Non soltanto, cioè, l'onorevole Luzzatto non riteneva applicabile, nella ipotesi prevista dal punto III (mancato scatto) il sistema Marotta, ma non ne riteneva neppure la opportunità e lamentava, invece, che non si fosse adottato un altro sistema diverso da quello indicato nel punto III e diverso da quello indicato dall'onorevole Marotta (2).

(1) « È anche questo » diceva l'on. Luzzatto « uno svarione ».

(2) È opportuno riprodurre integralmente il testo di quella parte, che qui interessa, del discorso dell'on. Luzzatto:

« E vengo a questioni di minor rilievo. Il terzo punto si riferisce ad una piccola modificazione, quella di abolire la lista per il Collegio unico nazionale, ove debba applicarsi ancora l'attuale testo unico del 1948 e per un diverso modo di stabilire la designazione di coloro, che debbano essere proclamati in questa lista. Si tratta quindi di una questione di dettaglio, a proposito della quale però è possibile rilevare taluni inconvenienti che anche in questo caso potevano essere corretti con poca fatica.

Qui, fra l'altro, va notato — ed ha la sua importanza — il quoziente intero in almeno una circoscrizione, come quoziente minimo indispensabile, che vediamo rinascere. Nel testo unico del 1948 questo requisito fu inserito per il concetto che la polverizzazione dei partiti dovesse essere evitata come un danno. Con l'attuale legge, invece, si favorisce una differenziazione di questo tipo, si favoriscono i partiti minori. Ma nel caso debba applicarsi la vecchia legge, torna la vecchia norma e si toglie il favore ai piccoli partiti. Come dire: voi dei piccoli partiti mi servite a superare il 50 per cento; se a questo non doveste servirmi, andate pure al vostro destino, non mi importa di voi.

Curioso è anche il sistema, infine, proposto perché la graduatoria della lista nazionale sia fatta non più secondo una lista apposita, ma secondo i risultati delle singole circoscrizioni. È anche questo uno svarione, una noncuranza. Tale graduatoria non è fatta già per rapporto a numeri relativi, ma per i numeri assoluti dei voti di preferenza, cioè come una designazione predeterminata a favore delle circoscrizioni più ampie. Già abbiamo nella legge elettorale per il Senato un rapporto fra i voti del candidato e il totale dei voti della circoscrizione, rapporto che non era estremamente difficile stabilire anche qui per avere una graduatoria che avesse un senso, che avesse una ragione.

Invece sono presi in considerazione per stabilire una graduatoria di circoscrizioni i numeri assoluti dei voti di preferenza. Quindi già sappiamo quali saranno le circoscrizioni e quindi i primi candidati eletti, che ne beneficeranno, e quali no. Ed infatti non è difficile conoscere quali sono le circoscrizioni, in cui una lista può prendere un maggior numero assoluto di voti e quindi un maggior numero di preferenze ».

(1) L'onorevole Luzzatto — mettendo la parola in bocca alla D. C. — diceva: « Voi dei piccoli partiti mi servite a superare il 50 per cento; se a questo non doveste servirmi, andate pure al vostro destino, non mi importa di voi ».

L'intervento dell'onorevole Luzzatto è molto interessante, perché non lascia dubbi circa il pensiero della Camera. E dico « della Camera », perché nessuno a lui rispose, facendogli notare che era in errore in merito alla interpretazione della legge.

2. — Un altro argomento. La conferma che la legge elettorale ha dato vita a due diversi sistemi, dei quali uno da applicare in caso di raggiungimento del *quorum* e l'altro nel caso contrario, si ha nel rilievo che nella prima ipotesi erano ammesse all'utilizzo dei resti anche le liste, che non avessero raggiunto alcun quoziente, mentre nella seconda tali liste erano escluse.

Ricordo, a questo proposito, quanto ebbe a dichiarare nella seduta del 18 gennaio 1953 l'onorevole Bianco (1):

« Quando, al punto III » egli disse « voi modificate il sistema del Collegio unico nazionale nel caso in cui questa legge non possa trovare applicazione (non perché voi possiate superare il *quorum* del 64 o 65 per cento, ma perché, come noi speriamo e ci auguriamo, voi non riuscirete, nonostante tutto, a raggiungere neppure quel 50,01 per cento), ripetete, però, che le liste, le quali non riuscissero ad avere un quoziente intero in almeno una circoscrizione, non hanno diritto all'utilizzo dei loro voti ».

d) *La relazione del senatore Sanna Randaccio.*

1. — I ricorrenti insistono e rilevano che a convincere che, anche in mancanza di scatto della legge debba adottarsi il sistema di distribuzione dei seggi dell'emendamento *Marotta*, soccorre la relazione dell'onorevole Sanna Randaccio al Senato, là dove spiega che la norma del sesto comma ha vigore *anche* nel caso che debba applicarsi il « sistema in esame », cioè il sistema del 1948.

2. — Senonché — a parte il rilievo che non può la opinione del relatore sostituirsi alla legge — è certo che il senatore Sanna Randaccio raccomandò il *coordinamento* non tra le varie disposizioni della legge del 1953, ma tra la legge del 1953 e quella del 1948. Disse egli, infatti: « Anche se non sarà possibile pubblicare un testo unico, *che unifichi questa con le precedenti leggi in materia*, il coordinamento avverrà facilmente di fatto ». E

(1) Dell'onorevole Bianco si occupa anche il dott. Russo nel suo dettagliato reclamo, ma per sostenere il contrario di quanto da me si afferma.

chiari la sua affermazione con due esempi. Accennò come non si applicano le disposizioni del testo unico, relative alla presentazione delle liste dei candidati al Collegio Unico Nazionale, data l'innovazione introdotta dalla nuova legge. E continuò con un secondo esempio di coordinamento: « Merita, infine, d'esser » egli disse « charito, in relazione all'articolo 54 del testo unico... che la norma del 6° comma, relativa alla formazione della graduatoria dei candidati, ha vigore anche nel caso che debba applicarsi il sistema in esame ». Come si vede, *questo chiarimento non riguarda affatto il Collegio Unico Nazionale*, bensì i candidati da proclamare eletti in sede circoscrizionale. È un chiarimento così evidente che non era neppure necessario. Rileva, in altre parole, l'onorevole relatore che la legge del 1953 non stabilisce a quali candidati debbano attribuirsi i seggi, che una lista abbia conseguito nella circoscrizione. Bisogna naturalmente, in tal caso, far ricorso all'articolo 54 del testo unico, il quale, nel comma 6°, dispone che i seggi (per esempio 3), conseguiti dalla lista, vanno attribuiti ai tre candidati della lista, che abbiano riportato maggiori preferenze. È perciò — conclude il relatore — che la norma del comma 6° dell'articolo 54 si applica *anche nel sistema in esame, cioè quello del 1953* (sistema di riparto maggioritario).

Come poteva essere egli più chiaro di così? Eppure una spiegazione tanto semplice viene dai ricorrenti completamente modificata. Dicono che il comma 6°, di cui parla Sanna Randaccio, è quello del punto II della legge del 1953 e che per « sistema in esame » si intende quello del 1948! E concludono che Sanna Randaccio afferma che il congegno del Collegio Unico Nazionale, previsto dal punto II della legge di modifica, deve applicarsi *anche se non si raggiunge il quorum*.

Ora mi sembra impossibile che i ricorrenti non vedano che è il comma 7° del punto II della legge del 1953 e non il comma 6° dello stesso, che contiene le disposizioni relative al Collegio Unico Nazionale. Così come ogni lettore non può non intendere che il comma 6°, cui fa riferimento il relatore, sia quello della legge del 1953, perché esplicitamente si riporta al comma 6° dell'articolo 54 del testo unico.

e) *Esame particolare di alcuni reclami.*

1. — Si afferma ancora da alcuni ricorrenti (Palazzolo, Vallone, ecc.) che la interpretazione data alla legge dall'Ufficio centrale

nazionale porta a « conseguenze aberranti, fra cui quella di assegnare seggi a circoscrizioni senza resti o che ne hanno uno irrisorio, turbando profondamente il sistema proporzionale della legge e violando persino l'articolo 56 della Costituzione, che vuole un deputato ogni 80.000 abitanti ».

Essi continuano: « Vale la pena di citare qualche esempio. Nella circoscrizione di Campobasso alla lista liberale, che ha ottenuto 30.000 voti, verrebbero assegnati due seggi, mentre alla lista liberale della circoscrizione di Palermo, che ne ha raccolto 33.139, non verrebbe assegnato nessun seggio. E ciò — lo si noti — perché nella circoscrizione di Campobasso il capolista onorevole Colitto ha riportato molti voti di preferenza! Come se il sistema proporzionale della legge e la distribuzione dei seggi si basasse sui voti di preferenza anziché sui voti di lista! »

Nè le violazioni del criterio proporzionale della legge si fermerebbero qui, perché ben altri — ed altrettanto gravi — inconvenienti si verificherebbero. Per esemplificare ne citeremo tre: il primo riguarda la circoscrizione del Lazio, che invece di 40 seggi ne avrebbe 46; il secondo la circoscrizione di Catania, che invece di 28 seggi ne avrebbe 30; e la terza, la circoscrizione di Palermo, che invece di 28 seggi ne avrebbe 30. Ed i seggi in più, non occorre aggiungerlo, sarebbero sottratti alle altre circoscrizioni, i cui elettori avrebbero bene il diritto di domandare: « *Ma che razza di proporzionale è questa?* »

Ora è evidente l'errore dell'argomentare dell'onorevole Palazzolo.

La circoscrizione di Campobasso ha diritto a 5 seggi e tanti ne ha. E così quella del Lazio e quella di Catania hanno diritto rispettivamente a 40 ed a 28 seggi e tanti ne hanno. Gli altri, che sembrano assegnati alla circoscrizione, sono seggi del Collegio Unico Nazionale. E nessun seggio spetta alla lista liberale di Palermo, pur avendo raccolto oltre 30.000 voti, per la semplice ragione che non ha raggiunto il quoziente elettorale circoscrizionale.

Ed i deputati sono 590, il che significa che ve ne è uno per ogni 80.000 abitanti.

Non può dirsi, pertanto, che la Costituzione sia stata comunque violata.

2. — Non ho mancato, come era mio dovere, di esaminare attentamente la bella memoria, redatta nell'interesse dell'onorevole Giovannini dagli avvocati Chiocci e Biondi; ma non mi sono convinto della esattezza delle loro argomentazioni. Essi reputano necessario « co-

struire una interpretazione » della legge, partendo dalla premessa che bisogna escludere la sua interpretazione letterale. Ma io ho già esposto innanzi ampiamente le ragioni, per le quali, invece, penso che si debba applicare la legge, così come la lettera di essa impone, che per di più non contrasta nè con i precedenti della norma, nè col suo spirito, nè, in genere, col sistema, di cui fa parte.

3. — E così ho con la necessaria attenzione esaminato il ricorso tanto bene redatto della onorevole dottoressa Giuntoli Grazia. Ma anche le considerazioni in esso contenute sono in contrasto con la parola della legge, secondo cui deve essere proclamato eletto in Collegio Unico Nazionale per ciascuna circoscrizione il primo *eletto*, e non si può evidentemente superare tale contrasto, sostituendo, come la ricorrente gradirebbe, alla parola « *eletto* » la parola « *eligendo* ». Questa è opera di legislatore e non di interprete. Desidero aggiungere qualche cosa. Il ricorso della onorevole Giuntoli mi sembra ricalcato su alcune dettagliate note, redatte dal prof. Massimo Severo Giannini. Ho letto anche tali note con particolare attenzione. Ma sono rimasto fermo nel mio convincimento.

Il prof. Giannini sostiene che il Collegio Unico Nazionale deve essere formato con i primi *non* eletti, da trarsi da graduatorie compilate secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza, calcolati in senso relativo, e cioè in rapporto al numero dei voti validi, tenendosi conto sia delle circoscrizioni, in cui la lista ha raggiunto il quoziente elettorale, sia delle altre.

Il prof. Giannini ragiona così. L'articolo 60 della legge elettorale deve ritenersi tacitamente abrogato. E ne dice le ragioni. Non potrebbe, quindi, ove si seguisse la opinione dell'Ufficio centrale nazionale, provvedersi alla sostituzione dei proclamati in Collegio Unico Nazionale. Donde la necessità di lasciare i primi eletti nelle rispettive circoscrizioni e proclamare in Collegio Unico Nazionale i primi non eletti, come innanzi si è detto. È vero che nel punto III — che egli espressamente riconosce essere « *vigente* » — si parla di primi *eletti*; ma, data la innanzi indicata premessa, « al vocabolo *eletto* deve attribuirsi il significato di *eligendo* ».

L'articolo 60 deve, poi, ritenersi, a suo avviso, abrogato in base al seguente altro ragionamento. La norma del secondo comma dell'articolo 60 è una norma « *processuale* » e, quindi, consecutiva di quella, sostan-

ziale, del penultimo comma dell'articolo 59. Caduta questa, deve ritenersi caduta anche l'altra.

È agevole, a mio avviso, rispondere che dove si legge *eletto* non si arriva a comprendere come si possa leggere *eligendo*. L'articolo 60 non può, d'altra parte, dirsi tacitamente abrogato sotto il riflesso che sarebbe stato abrogato il penultimo comma dell'articolo 59, col quale sarebbe così legato che, venuto meno l'uno, dovrebbe ritenersi caduto anche l'altro. Ciò non sembra esatto, in quanto l'articolo 60 ben si collega anche con il punto III della nuova legge elettorale, che sostituisce l'articolo 59. Il penultimo comma dell'articolo 59 vecchio testo e il terzo comma dell'articolo 59 nuovo testo sono due norme sostanzialmente identiche con la sola differenza che nella prima si contempla una lista preformata e nella seconda una lista in bianco.

4. — Anche il cavaliere di gran croce Invernizzi ha presentato un ricorso, in cui si ammira lo sforzo compiuto per arrivare a dare della interpretazione, che si ritiene giusta, una convincente giustificazione. Ma anch'egli di fronte alle parole « colloca l'eletto » della legge e della relazione, che la legge accompagna, è costretto ad affermare che « l'espressione " colloca l'eletto " non significa che per concorrere alla formazione della lista nazionale si debba essere stati già eletti, ma significa « dà il posto in graduatoria a chi *in questo modo* viene eletto, perché ha riportato la maggiore cifra individuale di voti », a fare, cioè, affermazioni, che sono in stridente contrasto con la parola della legge, con il suo spirito, con i suoi precedenti e, lo ripeto, con il sistema.

5. — Il ricorrente avv. Tripodi Antonino cita a suo conforto il parere del prof. Costantino Mortati. Tale parere ha formato naturalmente oggetto di particolare esame da parte mia.

L'onorevole professor Mortati, in sostanza, afferma che col congegno, previsto dalla parte III dell'articolo unico per l'ipotesi del mancato conseguimento del premio di maggioranza, il legislatore intese « far giuocare i resti, in modo da utilizzarli nella circoscrizione, in cui sono stati espressi i maggiori voti (da cui essi derivano) ed a favore dei candidati, i quali abbiano riportato le cifre individuali più elevate ». Naturalmente l'illustre professore non vede nella parola « eletti » usata dalla legge

nessun ostacolo a che la sua opinione sia accolta, giacché « eletto » deve, a suo avviso, intendersi non colui, che ha raggiunto un quoziente intero, ma colui, che dagli elettori sia stato « prescelto » con così alti suffragi da essere il primo tra quanti non hanno raggiunto il quoziente intero. E chi non può non ammirare l'ingegno, la preparazione e l'abilità dialettica del maestro ? Ma per me l'« eletto » è una cosa e il « non eletto » è un'altra e non riuscirò mai a comprendere come dove stia scritto « il primo *degli eletti* » si debba, invece, ritenere scritto « il primo *dei non eletti* ».

6. — I ricorrenti Agrò e Visalli rilevano che la interpretazione data dall'Ufficio centrale nazionale all'articolo 59 — modificato — della legge elettorale porta all'assurda conseguenza che « il già eletto e proclamato diviene rieleggibile e viene nuovamente eletto e proclamato ». Anche tale affermazione sembra non esatta. L'eletto e proclamato in sede circoscrizionale viene poi eletto e proclamato nel Collegio Unico Nazionale. E ciò non pare che si possa considerare una assurdità. La parola della legge, comunque, è chiara. E francamente non si comprende l'affermazione dei due ricorrenti che la parola « eletto » sarebbe stata scritta... per « mero errore » o che con la parola « eletto » si è voluto indicare « il più preferito dei... *non eletti* in ciascun collegio elettorale ».

7. — Il signor Luigi Ciollaro, candidato nella lista n. 3 del Partito nazionale monarchico nella circoscrizione VI (Brescia-Bergamo) col suo ricorso, rivolto al Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Brescia, chiese di potere, secondo quanto consentito dalla legge elettorale vigente — « concorrere a beneficiare della distribuzione dei seggi di dotazione del Collegio Unico Nazionale ». Ma egli non è *eletto*, e, quindi, tanto meno *primo eletto*.

Per quanto si è detto, perciò, non mi sembra che possa concorrere, come sarebbe suo desiderio, a beneficiare di detti seggi.

8. — Ho innanzi riferito la tesi sostenuta dal ricorrente avvocato De Castello. Qui desidero rilevare soltanto che essa prova indubbiamente il fertile ingegno del ricorrente, ma non è tale da poter essere dalla Giunta accolta. Quanto abbiamo ormai più volte dichiarato dà la dimostrazione della niuna aderenza di detta tesi né alla parola, né allo spirito della legge.

B) *Le altre tesi.*

1. — Né maggior fondamento hanno le altre opinioni. Non quelle, secondo le quali, a fianco del primo eletto si debbano porre pure gli eletti successivi, o che con gli eletti si debbano graduare i non eletti, essendo tali opinioni fuori qualsiasi binario, tracciato da un sia pure esuberante ed appassionato ragionamento.

2. — Né a miglior successo sembra a me che abbia diritto la opinione, secondo la quale la utilizzazione dei resti dovrebbe aver luogo nelle circoscrizioni incomplete. Tale opinione cozza proprio contro il principio della proporzionale, invocato dai vari ricorrenti. I seggi non sarebbero, difatti, attribuiti in proporzione della entità dei resti globali di ciascun gruppo di liste, ma secondo un criterio di pura casualità. Dovrebbero, comunque, anche in tale ipotesi, essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale non candidati eletti, ma candidati *non eletti*.

CAPO II.

I PLURIELETTI

§ 1. — *La questione.*

1. — Mi occuperò, in questo secondo capitolo della mia relazione, dell'altra questione, che la Giunta deve esaminare e risolvere. Riguarda essa gli eletti in più circoscrizioni e con voti di preferenza tali da avere diritto ad essere proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale.

Il punto III della legge elettorale del 1953 è stato già più volte da me ricordato. Ma giova ricordarlo di nuovo. Esso dispone che l'Ufficio centrale nazionale procede alla formazione, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, di una graduatoria, in cui colloca, per ciascuna circoscrizione, l'eletto, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale. Se ora un candidato è stato eletto in più circoscrizioni, ottenendo la maggiore cifra individuale ed è, quindi, in più circoscrizioni primo eletto, come deve essere formata la lista dei candidati proclamabili eletti in Collegio Unico Nazionale?

2. — Conosciamo già i candidati primi eletti in più di una circoscrizione. Sono essi gli onorevoli De Gasperi, Saragat, Scelba, Togliatti, Nenni, Covelli e Di Vittorio.

§ 2. — *L'opinione dell'Ufficio centrale nazionale.*

1. — Due soluzioni — rilevò l'Ufficio centrale nazionale — sono al riguardo possibili: o collocare il plurieletto tante volte nella graduatoria del proprio gruppo di liste, quante volte gli competono, seguendo naturalmente l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti e, così, collocandolo ai posti, che nella graduatoria gli conferiscono le cifre individuali conseguite nei singoli collegi, e non tenendo, poi, più conto del suo nome dopo che egli abbia trovato utile collocazione tra gli eletti per il Collegio Unico Nazionale; ovvero, dopo la sua prima collocazione in graduatoria, far subentrare in sua vece o designare per il Collegio Unico Nazionale il secondo eletto delle altre circoscrizioni, in relazione alle quali il plurieletto avrebbe dovuto essere nuovamente collocato tra gli eligendi al Collegio Unico Nazionale.

2. — Ritenne ora l'Ufficio centrale nazionale che, avendo la legge stabilito che la graduatoria degli eleggibili nel Collegio Unico Nazionale va fatta, avendo riguardo, per ciascuna circoscrizione, « all'eletto, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale » senza punto accennare ad eventuali subingressi, era da ritenersi più aderente alla lettera della norma ed al congegno ideato per la proclamazione degli eletti nel Collegio Unico Nazionale la prima delle enunciate soluzioni. A seguito di che provvide nei sensi indicati nella « Prima parte » di questa relazione.

§ 3. — *I reclami.*

1. — I ricorrenti, che si occupano della questione, sono, invece, sostenitori della opinione che il plurieletto va collocato e, quindi, graduato nel Collegio Unico Nazionale *una sola volta*. Sono i candidati onorevole Chatrian, l'avvocato Zuppante, l'avvocato Preziosi e gli onorevoli Tremelloni e Zagari (1).

2. — Il candidato, primo eletto in più circoscrizioni — essi affermano — passa al Collegio Unico Nazionale in rappresentanza di una delle circoscrizioni. Per le altre circoscrizioni, nelle quali quel candidato pure è il primo eletto, deve occupare, nel Collegio

(1) Gli onorevoli Preti e Castellarin inviarono all'Ufficio centrale nazionale delle note, con le quali chiedevano che il detto ufficio interpretasse la legge così come, poi, in realtà la interpretò.

Unico Nazionale il seggio, in suo luogo, il secondo eletto, nel caso naturalmente che abbia un numero di preferenze adeguatamente elevato. Lo stesso è a ritenere, secondo essi, nel caso di candidato, che sia stato eletto oltre che per la Camera dei Deputati anche per il Senato e sia passato al Senato.

Seguendosi — si dice — la soluzione adottata dall'Ufficio centrale nazionale, la formazione di quella graduatoria effettivamente completa fra le circoscrizioni, che la legge ha voluto per l'eventuale scopo di consentire a ciascuna circoscrizione, in cui si sia raggiunto almeno un quoziente, di concorrere all'utilizzazione dei resti, verrebbe a mancare. Sarebbero, infatti, escluse dalla graduatoria alcune circoscrizioni e precisamente quelle, in cui l'eletto in più circoscrizioni ha riportato una cifra individuale minore. Tali circoscrizioni non concorrerebbero alla utilizzazione dei resti, pur avendo avuto un eletto, e per di più un eletto, che è un leader politico. Questa situazione di sfavore sarebbe in contrasto — si afferma — col fatto che non solo la legge prevede e disciplina tali candidature, ma le guarda con favore come un mezzo per la designazione delle personalità di più larga notorietà e perciò idonee ad assumere funzioni preminenti nel regime parlamentare.

Si chiede, perciò, che la Giunta interpreti l'articolo 59 della legge elettorale nel senso che nella formazione della graduatoria il candidato eletto primo in più di una circoscrizione sia incluso nella graduatoria degli eligendi al Collegio Unico Nazionale una sola volta, in rappresentanza di una sola circoscrizione, mentre per le altre circoscrizioni, in cui il predetto candidato ha pure riportato la maggiore cifra individuale, si porti in graduatoria il candidato, che immediatamente lo segue, il quale naturalmente va in quella graduatoria a prendere posto in base alla sua cifra individuale.

Si osserva ancora (ricorso Preziosi) che — essendo la collocazione dei meglio votati in ciascuna lista e nell'ordine dei voti stessi, come fissato dalla disposizione III, evidente espediente per arrivare alla distribuzione dei seggi residui fra tutte le liste circoscrizionali nei limiti delle diponibilità — deve ritenersi che il posto tra quelli da distribuire sia assegnato alla lista per il solo fatto che essa ha il più votato dei suoi candidati con un certo numero di voti, che supera quelli dei più votati delle altre liste. Il merito del singolo, insomma, qualifica la lista, donde la conseguenza che il seggio spetta, qualunque sia poi la sorte di quel singolo, alla lista.

Egli — si afferma — ha qualificato la lista e, quindi, la lista ha diritto ad un seggio. Ne deriva che non va incluso nel fittizio Collegio Unico Nazionale il plurieletto che una sola volta.

Alla stessa conclusione, e cioè che il plurieletto non può essere collocato nel Collegio Unico Nazionale che una sola volta, giunge, ma per altra via, l'onorevole Chatrian. Sostiene egli, subordinatamente (1), doversi collocare in Collegio Unico Nazionale i primi eletti delle liste circoscrizionali, ma il collocamento dovrebbe aver luogo dopo l'opzione esercitata dai plurieletti, « diritto costantemente riconosciuto ed attuato, implicito nella natura dell'elettorato passivo ». Non vi dovrebbero, quindi, essere collocati i primi eletti, in quanto rappresentanti delle circoscrizioni non prescelte. Il Collegio Unico Nazionale dovrebbe così essere costituito con i capilista eletti quali risultino dopo le opzioni.

3. — Seguendosi questa seconda tesi,

l'onorevole De Gasperi dovrebbe partecipare al Collegio Unico Nazionale per la circoscrizione di Napoli ed essere sostituito nella circoscrizione di Roma dall'onorevole Giulio Andreotti e in quella di Trento dall'onorevole Conci Elisabetta;

l'onorevole Saragat dovrebbe partecipare al Collegio Unico Nazionale per la circoscrizione di Torino ed essere sostituito nella circoscrizione di Roma dall'onorevole L'El-tore Giovanni e nella circoscrizione di Milano dall'onorevole Vigorelli Ezio;

l'onorevole Scelba dovrebbe partecipare al Collegio Unico Nazionale per la circoscrizione di Catania e dovrebbe essere sostituito nella circoscrizione di Parma dall'onorevole Buzzi Carlo e nella circoscrizione di Bologna dall'onorevole Zaccagnini Benigno Giuseppe;

l'onorevole Togliatti dovrebbe partecipare al Collegio Unico Nazionale per la circoscrizione di Roma e dovrebbe essere sostituito nella circoscrizione di Catania dall'onorevole Pino Antonino e nella circoscrizione di Torino dall'onorevole Coggiola Domenico;

l'onorevole Nenni dovrebbe partecipare al Collegio Unico Nazionale per la circoscrizione di Palermo e dovrebbe essere sostituito nella circoscrizione di Roma dall'onorevole Lizzadri Oreste e nella circoscrizione di Milano dall'onorevole Mazzali Guido;

l'onorevole Covelli dovrebbe partecipare al Collegio Unico Nazionale per la circo-

(1) Della tesi principale mi sono occupato innanzi.

scrizione di Benevento e dovrebbe essere sostituito nella circoscrizione di Roma dall'onorevole Selvaggi Vincenzo;

l'onorevole Di Vittorio dovrebbe partecipare al Collegio Unico Nazionale per la circoscrizione di Bari ed essere sostituito nella circoscrizione di Lecce dall'onorevole Calasso Giuseppe.

In conseguenza, riepilogando, dovrebbero partecipare al Collegio Unico Nazionale:

per il pluri eletto onorevole De Gasperi anche l'onorevole Andreotti per Roma e la onorevole Conci per Trento;

per il pluri eletto onorevole Saragat l'onorevole L'Eltore per Roma e l'onorevole Vigorelli per Milano;

per il pluri eletto onorevole Scelba l'onorevole Buzzi per Parma e l'onorevole Zaccagnini Benigno per Bologna;

per il pluri eletto onorevole Togliatti l'onorevole Pino per Catania e l'onorevole Coggiola per Torino;

per il pluri eletto onorevole Nenni l'onorevole Lizzadri per Roma e l'onorevole Mazzali per Milano;

per il pluri eletto onorevole Covelli l'onorevole Selvaggi per Roma;

per il pluri eletto onorevole Di Vittorio l'onorevole Calasso per Lecce.

§ 4. — *L'opinione da accogliere.*

A) Dimostrazione della sua fondatezza.

1. — La decisione dell'Ufficio centrale nazionale, di cui si propone l'accoglimento, sembra a me perfettamente aderente al disposto della legge, la quale (penultimo comma dell'articolo 59, secondo le modifiche apportate con la legge 31 marzo 1953, n. 148) stabilisce che nel Collegio Unico Nazionale sia collocato, *per ciascuna circoscrizione, il primo eletto*, formandosi una graduatoria in ordine decrescente di cifre individuali. (1)

Chi dunque risulti primo eletto in più circoscrizioni deve nel Collegio Unico Nazionale essere collocato nella graduatoria tante volte quante risulta essere primo eletto. Va da sé che, poi, deve essere proclamato una volta sola.

Il collocamento di un eletto nel Collegio Unico Nazionale deriva dal fatto di essere

(1) Mi piace qui ricordare che anche alcuni dei ricorrenti per altre ragioni, come il signor Ottolenghi, sostengono con chiare argomentazioni la tesi, che nel testo è illustrata.

non solo eletto, ma primo eletto. Il primo eletto è... il primo eletto. Non vi è un vice primo eletto. La legge, nella lettera e nello spirito, lo esclude. Il secondo eletto non è il candidato, che ha avuto nel suo collegio il maggior numero di voti. Ed in Collegio Unico Nazionale la legge esplicitamente stabilisce che deve essere proclamato per ogni lista « il primo eletto nelle singole circoscrizioni ». Un secondo eletto è sempre un secondo eletto, che non ha ottenuto la consacrazione del primo posto. E a nulla vale il fatto che esso segua un pluri eletto.

Se, poi, il primo eletto sia stato dichiarato primo eletto più volte, tanto meglio. Egli ha titolo per entrare più volte nel Collegio Unico Nazionale.

Prospettare — scrive giustamente in un suo esposto il signor Giulio Ottolenghi — la sostituzione in lista nazionale di un pluri eletto attraverso un secondo eletto per dare ad ogni circoscrizione il suo posto in lista nazionale, è davvero assurdo. La legge non postula, infatti, che la lista nazionale sia composta di tanti deputati quante sono le circoscrizioni. Basta pensare al fatto che, in molte circoscrizioni, i partiti minori non raggiungono il quoziente e, pertanto, non hanno nessun « primo eletto » da mandare in lista nazionale.

Se si ammettesse per ipotesi la surroga in lista nazionale attraverso il secondo eletto, sorgerebbe anche il problema della determinazione della circoscrizione, di cui il primo eletto dovrebbe considerarsi primo eletto. Se, ad esempio, l'onorevole De Gasperi entrasse in lista nazionale tanto per i voti avuti a Roma quanto per i voti avuti a Napoli, dovrebbe lo stesso onorevole De Gasperi essere accreditato alla prima o alla seconda di queste circoscrizioni? Qualunque criterio si adducesse per attribuirlo all'una o all'altra, sarebbe completamente arbitrario, in quanto del tutto ignorato dalla legge.

2. — E si arriverebbe così anche all'assurdo che possa entrare in lista nazionale, sempre su la base della surroga, anche un candidato, che non è neppure stato proclamato eletto nella sua circoscrizione. È appunto il caso della lista del P. S. D. I. per la circoscrizione di Roma, che ha eletto solo l'onorevole Saragat. Si pretenderebbe che il subentrante, che non è ancora stato proclamato, potesse entrare in lista nazionale, quando è noto che il legislatore volle, invece, che nel Collegio Unico Nazionale fossero proclamati eletti i *più preferiti* fra gli eletti.

3. — Si aggiunga che, nel momento, in cui il candidato plurieletto nelle circoscrizioni viene proclamato in lista nazionale, rende disponibile un posto in ciascuna delle circoscrizioni, ove era stato eletto e viene, quindi, a beneficiarne tutte. L'onorevole Saragat, ad esempio, entrando in lista nazionale, rende libero un posto tanto a Torino, quanto a Milano, quanto a Roma. Dare ora un ulteriore beneficio a queste circoscrizioni, ammettendo il passaggio in lista nazionale dei secondi eletti, significherebbe allontanarsi completamente dal principio dell'equità. Di questo passo una metà dei deputati del P. S. D. I. finirebbe per uscire dai collegi, ove si è presentato l'onorevole Saragat.

Se, insomma, si aderisse alla tesi che debbano essere proclamati in Collegio Unico Nazionale i secondi eletti delle singole circoscrizioni, quando qualcuno dei primi risulti eletto in più collegi, si determinerebbe un trattamento di favore per le circoscrizioni più vaste a danno delle minori, che pure con i loro resti (la cui entità è poco influenzata dall'ampiezza della circoscrizione) hanno contribuito alla conquista dei seggi nel Collegio Unico Nazionale da parte dei singoli partiti. Esaminiamo il caso del Lazio. Ivi i primi eletti di tutte le liste, che hanno conseguito dei seggi, eccettuata la lista liberale, sono stati poi proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale. Le varie liste laziali hanno così portato in Parlamento un candidato in più rispetto a quelli, che avrebbero portato, se non fosse esistito il Collegio Unico Nazionale. Possiamo ammettere che in questo modo il Lazio non sia stato favorito, se sosteniamo che i candidati Togliatti, De Gasperi, Nenni, ecc., per la loro statura politica non si possono considerare in nessun caso rappresentanti esclusivi della circoscrizione laziale. Sì, ognuno di noi rappresenta la Nazione; ma di fatto per la tutela degli interessi specifici rappresenta la circoscrizione. È evidente, però, che, se ammettessimo che i secondi eletti pure potessero essere proclamati in Collegio Unico Nazionale, allora, data la diversa statura di questi rispetto ai primi, non si potrebbe negare l'esistenza di un trattamento di particolare favore per le circoscrizioni più vaste, che hanno già un numero cospicuo di rappresentanti e lo vedrebbero accresciuto ancora di più in misura non giusta, fruendo dei resti conseguiti anche nelle piccole circoscrizioni.

4. — Non sussiste la eccezione della lesione dell'interesse della circoscrizione. Non è esatto, anzitutto, affermare che il collo-

camento nel Collegio Unico Nazionale abbia luogo in rappresentanza dell'una o dell'altra delle circoscrizioni, da cui ha luogo il passaggio nel Collegio Unico Nazionale. Il collocamento nel Collegio Unico Nazionale ha luogo in virtù di un particolare criterio di scelta, esplicitamente determinato dalla legge: quello, si ripete, di essere primo eletto.

Il Collegio Unico Nazionale è un nuovo Collegio. È quasi una XXXII circoscrizione. Se i deputati sono collocati in quel Collegio, lo sono non in rappresentanza della circoscrizione, ma solo in quanto primi eletti.

Il sistema della raccolta dei resti e del Collegio Unico Nazionale è motivato esclusivamente dal desiderio di dare ai singoli partiti una rappresentanza la più proporzionale possibile in relazione ai voti conseguiti sul piano nazionale.

La circoscrizione, poi, ha sempre lo stesso numero di deputati, venga o no prelevato da essa il deputato che passa nel Collegio Unico Nazionale.

Così nella circoscrizione XIX, avendo la lista del P. S. D. I. conseguito un quoziente, quella circoscrizione ha diritto ad un seggio, che attualmente è ricoperto da L'Eltore.

Se, seguendo l'opinione dei ricorrenti, L'Eltore dovesse essere proclamato in Collegio Unico Nazionale (per essere Saragat plurieletto), il seggio lasciato vacante da L'Eltore nella circoscrizione andrebbe assegnato a Zagari. Ma così la situazione della rappresentanza circoscrizionale resterebbe immutata nel senso che essa avrebbe sempre un solo seggio (poco importa se coperto da Tizio o da Cajo).

L'Eltore, infatti, assunto in Collegio Unico Nazionale, sarebbe non più rappresentante del collegio circoscrizionale, ma del Collegio Nazionale. Se diversamente si dovesse pensare, nella circoscrizione XIX la lista del P. S. D. I., pur avendo conseguito un solo quoziente, avrebbe due seggi, cioè due rappresentanti.

5. — Il primo eletto ha titolo e può, d'altra parte, avere anche interesse ad essere collocato più volte nella graduatoria del Collegio Unico Nazionale, perché, ove per una qualsiasi ragione (ineleggibilità in una delle circoscrizioni, ritardo nella presentazione della lista) venisse dichiarato decaduto, utilizzerebbe l'altra sua posizione e così, se dichiarato decaduto da questa, utilizzerebbe la terza.

La Giunta ha in più occasioni ritenuto che, ove per una ragione qualsiasi (morte, rinuncia, ecc.) un primo eletto perde

il mandato parlamentare, nel Collegio Unico Nazionale non viene collocato il secondo della sua lista, ma il primo della graduatoria, non ancora collocato, del Collegio Unico Nazionale. Su ciò ritornerò in seguito.

B) Esame particolare dei reclami.

1. — All'avvocato Preziosi, pur ammirando lo sforzo, da lui compiuto nei suoi ricorsi ed in una pregevole memoria illustrativa per dare la dimostrazione del suo assunto, ritengo di poter agevolmente rispondere che le sue affermazioni non trovano fondamento nella legge. Egli riconosce che la graduatoria di coloro, che possono essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale, deve essere formata dai primi eletti (uno per circoscrizione). Ma aggiunge: « È bensì questo l'eletto; ma la importanza della sua lista, contrassegnata dal numero dei voti da lui riportati, non può non sopravvivere alla sua proclamazione per ogni eventuale caso di vacanza, a cui egli individualmente dia luogo ». « Sono le liste » egli scrive ancora « che prevalgono sulle persone dei candidati. La graduatoria si forma come strumento della valorizzazione dei resti ». E più oltre: « La legge ha abolito la lista nazionale e contempla solo le liste circoscrizionali, alle quali (e non agli individui) collega il gioco delle cifre elettorali ed il rapporto delle forze politiche ». Bella la forma e suggestive le affermazioni. Ma la dimostrazione? La legge parla di una graduatoria di primi eletti. Una volta ora prelevati questi primi eletti dalle varie liste, queste sopravvivono sì alla loro proclamazione nel senso che non si possono considerare inesistenti; ma non sopravvivono affatto, come l'avvocato Preziosi sostiene, ai fini da lui indicati. La legge non lo dispone. Dalla legge, anzi, si ricava che la graduatoria sostituisce la lista preformata del Collegio Unico Nazionale secondo le leggi precedenti. Prima era formata dai partiti ed ora è formata dall'Ufficio centrale nazionale. Ma, una volta formata, essa ha vita propria, come tutte le graduatorie circoscrizionali.

Non è vero che la legge abbia abolito la lista nazionale. No. La lista nazionale esiste. Ne parla espressamente l'articolo 61 della legge elettorale, che non è stato abrogato. Solo ne è cambiato, ripeto, il modo di formazione. Secondo la legge del 1948 preesisteva, secondo quella del 1953 è, invece, formata *ex post*.

Quando, pertanto, l'avvocato Preziosi sostiene che in Collegio Unico Nazionale per Napoli avrebbe dovuto essere proclamato

eletto Cafiero, avendo Lauro optato per il Senato, per Benevento Covelli o D'Amore, in caso di opzione di Covelli per Roma, per Bari De Francesco, per Roma Covelli o Selvaggi, in caso di opzione di Covelli per Benevento — afferma cosa, me lo consenta, non esatta. Né Cafiero, né D'Amore, né Selvaggi sono, infatti, primi eletti ed in Collegio Unico Nazionale possono essere proclamati eletti solo i primi eletti.

2. — Anche l'avvocato Zuppante sostiene che, ove l'eletto sia stato già proclamato in Collegio Unico Nazionale in rappresentanza di altra circoscrizione o passi al Senato, non rimane, nel silenzio della legge, che applicare analogicamente l'ultima parte dell'articolo 60 del testo unico e, quindi, far subentrare, così, ad occupare il posto di lista nazionale, in luogo del primo eletto, che abbia già ottenuto un posto in rappresentanza di altra circoscrizione e sia passato al Senato, il secondo eletto della stessa circoscrizione, alla quale, per la sua posizione in graduatoria, sia risultato spettare uno dei seggi residui. Ma si risponde anche qui che il *secondo* eletto non è *primo* eletto e non ha, quindi, titolo per essere proclamato nel Collegio Unico Nazionale. E ripeto che non è vero che si va nel Collegio Unico Nazionale in rappresentanza di una circoscrizione. Si va in Collegio Unico Nazionale, invece, in rappresentanza (per usare le stesse parole) dei resti, in virtù, come ho scritto innanzi, di un particolare criterio di scelta, esplicitamente determinato dalla legge.

3. — Anche agli onorevoli Zagari e Tremelloni ed all'avvocato Storoni, che, come ho detto innanzi, ha redatto con cura particolare, degna del massimo elogio, due memorie illustrative dei ricorsi, non può essere data che la stessa risposta. Essi sostengono che la interpretazione data alla legge dall'Ufficio centrale nazionale è una interpretazione « superficiale ». Se fosse esatta, dovrebbe « condurre ad una molteplice proclamazione del candidato », nel senso che l'incluso più volte nella graduatoria dovrebbe essere proclamato eletto tante volte quante vi è incluso.

Non si comprende perché dovrebbe essere proclamato di nuovo eletto chi già lo è stato.

Conosco ed ammiro l'ingegno dei ricorrenti; ma non credo di errare, se affermo che la loro tesi è infondata.

Il congegno della legge è tale che possono esservi due proclamazioni e, quindi, due con-

valide: una nei collegi circoscrizionali ed una nel Collegio Unico Nazionale.

Si rileva ancora che, operandosi come l'Ufficio centrale ha operato, la formazione di quella graduatoria, che « la legge ha voluto completa fra le circoscrizioni per l'evidente scopo di consentire a ciascuna circoscrizione, in cui sia stato ottenuto almeno un quoziente, di concorrere alla utilizzazione dei resti, verrebbe a mancare ». La graduatoria — si dice — esiste; ma la sua completezza è fittizia, perché sostanzialmente sono escluse dalla graduatoria alcune circoscrizioni e precisamente quelle, in cui il candidato in questione abbia riportato una cifra individuale minore. Si ripete che gli eletti in Collegio Unico Nazionale rappresentano non le circoscrizioni, ma i resti. Senonché la graduatoria non è di circoscrizioni, ma di persone. Anche qui, pertanto, allorché si chiede che per le circoscrizioni di Milano e di Roma debbano essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale Vigorelli e l'Eltore, si chiede cosa illegale, perché né Vigorelli, né l'Eltore sono primi eletti nelle circoscrizioni, in cui furono candidati.

4. — Secondo l'onorevole Chatrian, l'onorevole De Gasperi, eletto a Roma, Napoli e Trento, avrebbe dovuto prima optare per una delle tre predette circoscrizioni. Dopo di che i due posti rimasti vacanti nelle altre due circoscrizioni sarebbero stati coperti, come innanzi si è detto, con i primi non eletti delle liste circoscrizionali aventi maggiori resti.

In altre parole, fermo restando il concetto della esistenza di una lista nazionale, occorrerebbe concedere ai primi eletti, che, secondo la legge, devono comporre tale lista, la facoltà di opzione e, cioè, occorrerebbe lasciarli liberi di entrare a far parte di tale lista oppure di restare nella lista circoscrizionale. I primi eletti devono essere « definiti » dopo l'esercizio delle opzioni. Aveva evidentemente l'onorevole Chatrian fiducia che, concessa la facoltà di opzione, De Gasperi, eletto oltre che a Napoli, a Roma ed a Trento, avrebbe optato per una di queste due ultime circoscrizioni, per modo che avrebbe lasciato vacante a Napoli un seggio, che sarebbe stato attribuito a Colasanto Domenico, primo dei non eletti della lista di Napoli. A seguito e per effetto della opzione di De Gasperi per Roma o per Trento, il primo eletto della lista di Napoli sarebbe diventato Rubinacci, che sarebbe passato nel Collegio Unico Nazionale, lasciando libero un secondo posto, che si sarebbe dovuto attribuire ad esso Chatrian, secondo dei non eletti.

Senonché è da rilevare che in base all'articolo 60 della legge elettorale non è consentita l'opzione al candidato, che, in virtù di legge, deve essere proclamato nel Collegio Unico nazionale.

CAPO III.

ISEGGI DEL PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO

§ 1. — *La opinione dell'Ufficio centrale nazionale.*

1. — Un'altra questione riguarda la convalida o meno dell'onorevole De Vita, proclamato eletto dall'Ufficio centrale nazionale in Collegio Unico Nazionale.

Come ho innanzi rilevato, alla lista del P. R. I. spettano in Collegio Unico Nazionale tre seggi. Senonché, essendo stato raggiunto il quoziente solo in due circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale si trovò a dover ricercare in qual modo assegnare il terzo seggio, senza dubbio spettante al P. R. I. in Collegio Unico Nazionale.

Non poteva certo sopprimere il seggio o lasciarlo non assegnato, perché i deputati debbono essere 590, né poteva assegnarlo ad altra lista, perché non poteva defraudare il P. R. I. di un seggio ad esso spettante.

Bisognava assegnarlo. Ma in qual modo ?

2. — L'Ufficio centrale nazionale (1) affermò che, in ipotesi, si sarebbe potuto assegnare il seggio alla circoscrizione, che, pur non avendo raggiunto il quoziente, avesse ottenuto il resto maggiore, ovvero a quella, non pervenuta, del pari, al quoziente, ma il cui primo non eletto avesse ottenuto in linea assoluta il maggior numero di preferenze.

Fra le due vie ritenne di dover seguire la seconda. E così precisò le ragioni della sua decisione:

« Occorre far ricorso a criteri di analogia. E, se si considera che l'articolo 59, nel testo modificato, fa riferimento alle circoscrizioni unicamente per la determinazione delle liste, che, avendo raggiunto almeno un quoziente,

(1) Si è rilevato (v. ricorso Ottolenghi) che l'Ufficio centrale nazionale avrebbe dovuto limitarsi a proclamare i due eletti. Alla proclamazione del terzo avrebbe provveduto, poi, la Camera. Il rilievo non mi sembra fondato, perché spettava proprio all'Ufficio centrale nazionale proclamare gli eletti nel Collegio Unico Nazionale.

concorrono alla ripartizione dei seggi in sede di Collegio Unico Nazionale, e che, per la scelta degli eleggibili in tale Collegio, si richiama, invece, alla cifra individuale, si è tratti a ritenere, in via analogica, che il criterio, che meglio si adegua allo spirito della norma, è quello che fa riferimento alla maggiore cifra individuale, essendo appunto alla preminenza individuale che la legge ha riguardo per la proclamazione al Collegio Unico Nazionale con le conseguenze che ne derivano ».

3. — In applicazione di detto criterio per l'assegnazione del terzo seggio al P. R. I., l'Ufficio rilevò — come ho già innanzi ricordato — dai verbali di ciascuna circoscrizione (escluse la XII e la XIX, dalle quali era stato già prelevato il primo eletto) il nominativo del candidato, che aveva ottenuto la maggiore cifra individuale e successivamente dispose detti nominativi secondo l'ordine decrescente della detta cifra, ottenendo così il nominativo, al quale si riferiva la cifra individuale più elevata di tutti i non eletti per la lista Foglia d'edera (P. R. I.) in tutte le circoscrizioni.

Arrivò così alla identificazione del nominativo da proclamare eletto.

È appunto l'onorevole Francesco De Vita.

§ 2. — I reclami.

1. — Contrari a tale decisione si sono dichiarati:

- a) l'avvocato Formichella Italo,
- b) l'avvocato Sponziello Pietro,
- c) il geometra Bergamasco Leo,
- d) l'onorevole Belloni Giulio Andrea,
- e) il signor Merola Giovanni,
- f) il signor Ottolenghi Giulio,

dei quali alcuni hanno prodotto ricorso all'Ufficio centrale nazionale, altri alla Giunta delle elezioni ed altri sia al predetto ufficio sia alla Giunta (1).

2. — L'avvocato Formichella e l'avvocato Sponziello (2) sostengono che quel terzo seg-

(1) Altri ricorrenti (onorevole Armosino e avv. Carbone) indicano il « caso » del P. R. I. per dedurre che, solo applicandosi la legge in modo diverso a proposito ora delle persone da proclamare eletti in Collegio Unico Nazionale, ora delle persone da sostituire alle prime, non ci si trova di fronte a situazioni inestricabili.

(2) Il ricorso, firmato dall'avvocato Formichella e dall'avvocato Sponziello, porta la data del 18 giugno 1953. In seguito l'avvocato Spon-

gio avrebbe dovuto essere attribuito al gruppo, che aveva realizzato il maggior numero di resti e, quindi, al M. S. I., che di fronte a tutti gli altri partiti aveva totalizzato il maggior numero di resti (709.202).

I resti totalizzati dagli altri partiti sono i seguenti:

P. S. D. I.	610.156
P. R. I.	350.713
D. C.	701.985
P. L. I.	422.903
P. C. I.	540.835
P. S. I.	553.518
P. N. M.	552.579

Il M. S. I. ebbe in realtà a totalizzare resti in misura maggiore che ogni altro partito.

Ma come assegnare ad una lista i voti dati dagli elettori ad un'altra ?

I ricorrenti si esprimono così:

« Non essendovi da parte del P. R. I. la possibilità di utilizzare il terzo seggio per non avere raggiunto il quoziente nella terza circoscrizione, il seggio residuo *deve* ovviamente essere conferito al *gruppo, che ha realizzato il maggior numero di resti* e che abbia, a sua volta, la possibilità di utilizzarlo, avendo raggiunto il quoziente in altra circoscrizione, oltre quelle, in cui ha già impiegato parte dei resti ».

Ma perché ? È mai possibile che voti, dati dagli elettori ad un partito, possano essere utilizzati da un altro ? Il ricorrente francamente non mi sembra che risponda. Si limita a scrivere che ciò è... ovvio. Ora non mi pare che la risposta sia proprio così « ovvia » da poter non essere precisata.

3. — Secondo, invece, il ricorrente geometra Bergamasco, quel terzo seggio avrebbe dovuto essere attribuito al candidato, che aveva conseguito la più alta cifra individuale nella circoscrizione, ove la lista, pur non avendo conseguito il *quorum* circoscrizionale, avesse ottenuto il maggior numero di voti validi e, quindi, all'onorevole Chiostergi, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale nella XVII circoscrizione (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno).

ziello, proclamato deputato in sostituzione dell'onorevole Latanza, proclamato eletto nel Collegio Unico Nazionale, modificò parere e con ricorso del 9 luglio 1953 chiese alla Giunta di confermare l'operato dell'Ufficio centrale nazionale. Non doveva evidentemente un mese prima essere troppo convinto della fondatezza della sua tesi !

Il P. R. I. ha riportato, infatti, nelle varie circoscrizioni i voti che seguono:

I	Voti di lista	7.022
II	» »	11.387
III	» »	19.996
IV	» »	18.457
V	» «	4.872
VI	» »	4.060
VII	» »	1.563
VIII	» »	1.433
IX	» »	4.526
X	» »	7.177
XI	» »	4.073
XII	» »	77.955
XIII	» »	4.547
XIV	» »	5.865
XV	» »	29.191
XVI	» »	14.652
XVII	» »	39.487
XVIII	» »	17.655
XIX	» »	49.487
XX	» »	17.150
XXI	» »	3.613
XXII	» »	8.980
XXIII	» »	10.049
XXIV	» »	6.727
XXV	» »	5.275
XXVI	» »	2.395
XXVII	» »	19.930
XXVIII	» »	15.690
XXIX	» »	21.992
XXX	» »	2.943

Orbene — esclusa la XII e XIX circoscrizione, dove fu raggiunto il *quorum* circoscrizionale — nella circoscrizione XVII la lista raggiunse il maggior numero di voti validi e in quella circoscrizione appunto l'onorevole Chiostergi conseguì la più alta cifra individuale.

Rileva il ricorrente, a sostegno del suo ricorso, che il criterio adottato dall'Ufficio centrale nazionale di nominare il *non eletto*, che aveva raggiunto fra tutte le circoscrizioni — escluse naturalmente la XII e la XIX, dove fu conseguito il *quorum* circoscrizionale — la più alta cifra individuale, non è contemplato in alcun articolo del testo unico delle leggi elettorali. La maggior cifra individuale, se è valida per la circoscrizione, in cui è ottenuta, non può essere presa come indice di base nazionale, tralasciandosi i maggiori voti di lista, espressione questi della volontà popolare. Ed invoca l'8° comma della parte II della legge 31 marzo 1953, n. 148, secondo cui «... se il numero dei seggi spettanti non risulta ancora raggiunto, l'Ufficio centrale nazionale proclama successivamente eletti,

sempre in Collegio Unico Nazionale, i candidati, che hanno conseguito la più alta cifra individuale nelle circoscrizioni, ove la lista ha ottenuto il maggior numero di voti, sino a raggiungere il numero dei seggi attribuiti alla lista», donde si ricaverebbe appunto che, secondo il legislatore, i seggi vacanti per insufficienza di primi eletti vanno assegnati a quelle circoscrizioni, cui si riferiscono i maggiori voti di lista, che naturalmente non siano stati tali da giungere al *quorum* circoscrizionale.

Dello stesso avviso si dichiara il ricorrente signor Ottolenghi Giulio (1). Anche secondo lui il terzo seggio — escluso che un terzo posto potesse assegnarsi a circoscrizioni, le quali con un solo quoziente avevano già avuto *due* eletti — avrebbe dovuto essere assegnato alla circoscrizione, che, pur non avendo raggiunto il quoziente, *avesse ottenuto il resto maggiore* e non alla circoscrizione, non pervenuta al quoziente, in cui il primo non eletto avesse ottenuto in linea assoluta il maggior numero di preferenze.

4. — Secondo, poi, il ricorrente Belloni onorevole dottor Giulio Andrea, il terzo posto, spettante al P. R. I. in Collegio Unico Nazionale, dovrebbe essere occupato dal secondo eletto, che abbia riportato maggiori voti individuali di una delle due liste, da cui sono stati trasferiti in Collegio Unico Nazionale i primi eletti.

In conseguenza tale terzo posto dovrebbe, a giudizio del ricorrente, essere occupato dall'onorevole Camangi, secondo eletto nella lista del P. R. I. nella circoscrizione XIX con voti individuali 10608, superiori ai voti individuali 9197, riportati dall'onorevole La Malfa Ugo, secondo eletto della lista del P. R. I. nella circoscrizione XII.

Va da sé, poi, che, proclamato in Collegio Unico Nazionale l'onorevole Camangi, dovrebbe in sede circoscrizionale subentrargli il ricorrente onorevole Belloni.

Scrive l'onorevole Belloni nel suo ricorso: «Come risolvere rettamente il problema di attribuire legalmente un terzo, seggio in

(1) Il ricorso del signor Ottolenghi, rivolto al Presidente dell'Ufficio centrale nazionale in data 13 giugno 1953, va, quindi, respinto. Egli, però, come ho in altra parte di questa relazione rilevato, ha presentato il 19 giugno 1953 allo stesso Ufficio centrale nazionale un esposto, col quale fa, a proposito della questione dei plurieletti, una serie di considerazioni che, essendomi apparse giuste, ho senz'altro fatte mie.

Collegio Unico Nazionale nel caso, in cui ci siano due soli eletti, all'atto della formazione della graduatoria del Collegio Unico Nazionale e tre quozienti del Collegio Unico Nazionale da coprire?

Evidentemente procedendo secondo la lettera e lo spirito e il sistema della legge. (articolo 59 citato).

La legge non ha espressamente previsto il caso verificatosi dei quozienti elettorali inferiori al numero dei seggi del Collegio Unico Nazionale per una stessa lista; ma ha dato il criterio per risolvere questo caso. E, soprattutto, ha espressamente precluso la via, che l'Ufficio elettorale in questione ha, invece, preteso prendere.

Se — come è certo disposto di legge — la graduatoria del Collegio Unico Nazionale deve essere formata di *eletti*, non può essere costituita con chi non sia eletto, non sia, cioè, già nella condizione giuridica di eletto. In questa condizione giuridica di eletto viene a trovarsi il candidato, che, a norma dell'articolo 60 della legge in esame, viene a prendere il posto del candidato trasferito, a norma dell'articolo 59, nel Collegio Unico Nazionale: « *Nella sua lista circoscrizionale prende il suo posto il primo dei non eletti* » (articolo 60 ultimo comma).

Il primo dei non eletti, dunque, *subentra nella situazione giuridica del primo eletto*, trasferito in Collegio Unico Nazionale.

Avvenuto il trasferimento, la sua posizione è identica a quella del *primo eletto*, di cui parla la norma per la formazione del Collegio Unico Nazionale.

Lo stesso Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte di Cassazione, riservando la facoltà di proclamazione alla Camera, ha individuato e designato « i nomi dei candidati, che hanno diritto al seggio in virtù di subingresso automatico ».

Nella fattispecie, l'Ufficio centrale nazionale, riferendosi alla XIX circoscrizione (quella in cui l'onorevole Belloni ha portato la candidatura alla Camera) e riferendosi al P. R. I. (sotto il cui simbolo pose la sua candidatura), ha individuato e designato Camangi Ludovico (nella scala delle *cifre individuali*, o voti di preferenza, la circoscrizione del Lazio è al di sopra di quella Emiliano-romagnola).

Ora è chiaro che l'onorevole Camangi, perfezionata la sua elezione, *subentra* all'onorevole Pacciardi, l'eletto della circoscrizione già trasferito in Collegio Unico Nazionale *nella stessa situazione giuridica di deputato e di primo eletto*. Quindi lo stesso onorevole

Camangi, come eletto, in una retta interpretazione e applicazione della legge, nella fattispecie suaccennata, deve coprire il terzo quoziente del Collegio Unico Nazionale riservato al P. R. I.

L'onorevole Camangi: e non il candidato che era *non eletto* all'atto della formazione della graduatoria, De Vita Francesco..., che sarebbe divenuto eletto per elezione dell'Ufficio elettorale!

In virtù quindi ancora dell'articolo 60, il posto dell'onorevole Camangi nella lista circoscrizionale deve essere preso dal primo candidato della lista stessa a lui successivo per « cifra individuale » Belloni.

Sofferinarsi sulla ipotesi che, eventualmente, ci potrebbero essere parecchi quozienti di Collegio Unico Nazionale che verrebbero estratti da una stessa circoscrizione, significherebbe deviare dal compito di interpretare la legge per applicarla, perdendosi in una questione *de iure condendo* in relazione a una supposizione-limite, che peraltro si trova *priva di riscontro nella realtà* ».

5. — Altro ricorrente è il signor Giovanni Merola di Pasquale, il quale, però, si rivolse solo all'Ufficio centrale nazionale, sostenendo spettare il quinto seggio a quella delle due circoscrizioni, che hanno dato il primo eletto, nella quale si sia accertato un resto maggiore. I due primi eletti furono dati dalle seguenti due circoscrizioni:

XIX (Roma) Primo eletto: Pacciardi.

XII (Bologna) Primo eletto: Macrelli.

Il terzo seggio va ora assegnato, secondo il ricorrente, al candidato onorevole La Malfa, primo non eletto della lista del P. R. I. nella circoscrizione XII, avendo tale lista lasciato un numero di resti (32.832) maggiore di quello lasciato dalla lista del P. R. I. nella circoscrizione XIX (7.174).

Ed ecco come il ricorrente indica le ragioni del suo assunto.

« L'articolo 59, comma 2°, stabilisce — egli scrive — che l'Ufficio centrale nazionale deve determinare per ciascun gruppo di liste col medesimo contrassegno, la somma dei voti residuati e dividere tale somma per il quoziente di cui al primo comma, ottenendo il numero dei seggi da assegnare.

È evidente, quindi, che il concorso tra due risultati elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno è dato dalla somma dei voti residuati in funzione dei seggi da assegnare. Ciò equivale a dire che la lista che ha raggiunto un maggior numero di voti residui acquisisce il diritto prevalente alla

assegnazione del seggio eventuale da assegnare di fronte all'altra lista, che ha dato un minor numero di voti residui.

Il numero dei voti di preferenza è un elemento giuridicamente indifferente ai fini del trasferimento nel Collegio Unico Nazionale. Esso ha, infatti, valore soltanto ed esclusivamente ai fini della graduatoria interna alla lista di ogni singola circoscrizione.

Argomento di analogia per tale soluzione, si può trarre dall'articolo 60, testo unico n. 26 del 1948, secondo cui all'eletto nel Collegio Unico Nazionale subentra, nella circoscrizione, il primo dei non eletti nella stessa lista.

Importa anche notare che il trasferimento al Collegio Unico Nazionale di un candidato, successivamente eletto in un collegio circoscrizionale, non determina una vera vacanza in senso tecnico come nel caso di morte, dimissioni o ineleggibilità: il trasferimento è automatico per effetto del maggior numero dei voti di lista.

Questo criterio si adegua anche ad un principio di giustizia quale è quello di assegnare i seggi in base alla utilizzazione dei resti, secondo il maggiore o minore nesso organico sostanziale, che lega l'eligendo al collegio circoscrizionale. Onde può dirsi che risponde ad un'altra esigenza di giustizia che il Collegio circoscrizionale di Emilia e Romagna, che ha dato al P. R. I. 77.955 voti, debba concorrere con criterio prevalente alla circoscrizione del Lazio, che ha dato al P. R. I. 49.487 voti.

Esso si adegua anche al principio di giustizia, secondo il quale la circoscrizione che ha dato, come l'Emilia e Romagna, un maggior numero di voti residui per la formazione del Collegio Unico Nazionale, abbia diritto all'assegnazione del quinto seggio rispetto alla circoscrizione del Lazio, che ha dato il minor numero di voti residui.

Ne consegue che nel Collegio Unico Nazionale vadano proclamati per l'Emilia e Romagna in ordine decrescente l'onorevole Macrelli e l'onorevole La Malfa, e per il Lazio l'onorevole Pacciardi. All'onorevole Camangi, secondo in graduatoria nel Lazio, va assegnato il seggio della Circoscrizione del Lazio e all'avvocato Reale, terzo graduato in Emilia e Romagna, va assegnato il seggio in detta circoscrizione.

§ 3. — *La opinione da seguire.*

1. — Il quesito, che la Giunta deve risolvere, è ormai più che noto. Ma non è certo dannoso ripeterlo qui nel momento, in cui si

deve precisare la risposta. Alla lista del P. R. I. spettano in Collegio Unico Nazionale tre seggi. Senonché, essendo stato raggiunto il quoziente soltanto in due circoscrizioni, da chi — si domanda — sarà coperto il terzo seggio, non essendovi un terzo primo eletto e disponendo la legge che in Collegio Unico Nazionale possono essere proclamati eletti solo i candidati compresi nella graduatoria, di cui al punto III della legge elettorale 31 marzo 1953, n. 148, ed in tale graduatoria potendo essere collocato per ciascuna circoscrizione solo l'eletto, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale?

2. — È opportuno a questo punto sottolineare ancora una volta che il terzo seggio, di cui si discute, spetta alla lista del P. R. I. E così penso — ripeto — che si debba rispondere all'onorevole Formichella, redattore di uno dei ricorsi innanzi elencati. A parte il rilievo che neppure lui riesce, nonostante la sua abilità, a dare precise ragioni del suo assunto, è certo che i voti, in base ai quali si è accertato spettare tre seggi, in Collegio Unico Nazionale, al P. R. I., sono voti dati appunto alla lista del P. R. I. Come mai, poi, possano i voti dati ad una lista essere utilizzati da un'altra davvero non si comprende. Si può discutere come il terzo seggio, rimasto non assegnato, debba assegnarsi. Ma è indiscutibile che debba essere assegnato alla lista del P. R. I.

Non è dubbio altresì che il nostro, a differenza di altri ordinamenti, come quello inglese e a diritto anglosassone, in cui al giudice è consentito di creare la norma a volte oltre e a volte contro l'ordinamento, è un ordinamento giuridico chiuso, logicamente completo, in quanto tutti i rapporti suscettibili di valutazione giuridica debbono trovare in esso una norma, che li regoli, tutto essendo almeno potenzialmente regolato. Il giudice adatta la norma a nuove situazioni — e in questo senso si può parlare di giurisprudenza evolutiva — ma non la crea. L'ordinamento è logicamente completo, dato l'articolo 12 delle preleggi, che per la soluzione di una controversia, ove non possa essere decisa con l'applicazione di una precisa disposizione, rimanda alle disposizioni, che regolano casi simili o materie analoghe, ed; ove il caso resti ancora dubbio, ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Rileggiamo a questo punto insieme una bella pagina delle *Istituzioni di Diritto Civile* del De Ruggiero.

« Strettamente connesso con quest'ultimo punto è un problema, che di recente è stato

molto discusso tra gli scrittori, a proposito della teoria delle fonti e della interpretazione ed applicazione del diritto: se cioè possa il giudice creare norme giuridiche e se nella sua funzione interpretativa non si abbia a riscontrare una certa attività creatrice del diritto. Il problema acquista un particolare rilievo di fronte all'altra questione, se cioè esistano lacune nell'ordinamento giuridico: perocché soprattutto nel caso in cui queste si ammettano, si riconosce che al giudice — cui incombe l'obbligo di risolvere tutte le controversie sottoposte alla sua decisione ed è vietato con la comminatoria di una sanzione punitiva (Codice penale, articolo 178) di rifiutarsi a deciderle per qualsiasi pretesto anche di silenzio, oscurità, contraddizione o insufficienza della legge — spetta di creare la norma per il caso concreto, quando egli non ne trovi alcuna nella legislazione. Vi è anzi chi gli riconosce una siffatta attività creatrice persino nei casi, in cui non esiste lacuna. Ma queste dottrine sono da rifiutare.

Convieni tener presente, che il giudice non ha altra facoltà se non quelle di applicare le leggi esistenti, non mai di modificarle, per quanto esse appariscano antiquate o inadeguate al regolamento d'un determinato rapporto, e tanto meno di crearne. Ove poi una norma particolare non si rinvenga nella legislazione, egli dovrà trarla, col sussidio della analogia o del ricorso ai principi generali, dalle altre norme dettate dal legislatore ovvero dal sistema positivo vigente, nel quale per conseguenza la norma, che il giudice avrà rintracciata, deve ritenersi implicitamente contenuta. Ora, né quando il giudice compie codesta operazione logica di ricerca, né quando, disconoscendo la norma esistente, egli ne applichi una contraria non contenuta nella legislazione, questa opera può dar mai luogo a creazione di norme giuridiche nuove ed esser quindi fonte di diritto. La norma giuridica — sia essa di legge o consuetudinaria — ha come fondamentale carattere quello di essere universale e d'avere efficacia generale, in quanto il caso preveduto dal legislatore è sempre e necessariamente un tipo ideale, astratto; tanto più perfetta sarà anzi l'arte legislativa, quanto più la formulazione di quella prescinda delle particolarità dei singoli casi concreti dal legislatore tenuti presenti nel dettare il precetto, sicché questi ne risulti sì ampio, da abbracciare tutti i casi futuri. Al contrario il caso che il giudice decide — pur quando gli applichi una norma da lui creata — è sempre un caso singolo, concreto; nella disciplina di esso si esaurisce tutta la

funzione di lui, la sua pronuncia non spiega quindi efficacia ulteriore fuor del rapporto concreto così deciso. Quella pronuncia, come non obbliga gli altri giudici, così non vincola neppure lo stesso giudice che l'ha emanata, rimanendo egli pienamente libero di variare in casi identici la soluzione data nel primo.

Se esistano nel nostro diritto positivo ipotesi eccezionali, nelle quali sia al giudice conferita una potestà creativa di norma, è quesito che non può essere qui discusso; a mio avviso esso deve però risolversi negativamente, perché anche quando, per essere il caso incompiutamente disciplinato dalla norma, sia al giudice conferita la potestà di disciplinarlo più compiutamente, la disciplina attuata in concreto è da un canto voluta dalla stessa legge, non dà origine dall'altro ad una norma generale obbligatoria per la facoltà (che è sempre riservata al giudice) di attuarne una diversa in casi identici » (1).

È alla luce di queste premesse che va risolto il caso, che ne occupa. La norma specifica manca; ma va reperita nel sistema.

3. — Non mi sembra dubbio appunto che nella specie manchi la norma, che esplicitamente contempra e risolve il caso. La legge non prevede la ipotesi, che, applicandosi la norma del punto III innanzi ricordato, non si riuscisse a coprire tutti i posti spettanti ad una lista nel Collegio Unico Nazionale. Forse il legislatore pensava che gli eletti in sede circoscrizionale sarebbero stati in numero maggiore di quelli da proclamare eletti nel Collegio Unico Nazionale.

4. — E il sistema mi sembra congegnato in guisa che se ne possa ricavare questo triplice criterio direttivo:

1°) Mancando un eletto, non si può non far ricorso ad un non eletto. Lo stesso ricorrente, onorevole Belloni, del resto, sostenendo che l'onorevole Camangi debba essere assunto nel Collegio Unico Nazionale, finisce con l'affermare che bisogna ricorrere per coprire il posto ad un non eletto. Né vale osservare che nel momento, in cui il primo eletto viene trasferito in Collegio Unico Nazionale, diventa eletto anche il primo non eletto.

Il primo non eletto resta sempre primo non eletto, se, come non è dubitare, bisogna

(1) V. anche Betti, *I criteri di interpretazione della legge* e Donati, *Le lacune del diritto*.

riportarsi per accertare gli eletti e non eletti al momento della proclamazione. E le elezioni dei candidati non si perfezionano, come dice l'on. Belloni. O vi sono o non vi sono.

2°) Per la formazione del Collegio Unico Nazionale il legislatore ha tenuto conto non dei resti, ma delle cifre individuali, indipendentemente dai resti e dai quozienti circoscrizionali.

3°) Da ciascuna circoscrizione non può essere prelevato più di un candidato per la sua proclamazione nel Collegio Unico Nazionale. Il punto III della legge elettorale prevede, infatti, la formazione di una graduatoria, in cui vada collocata, per ciascuna circoscrizione, una sola persona.

Segue da ciò — e così rispondo al ricorso dell'on. Belloni — che deve essere escluso che possa passare nella lista nazionale il subentrante di Roma o quello di Bologna. Se così non fosse ed il Partito Repubblicano avesse raggiunto il quoziente solo a Bologna, i cinque deputati sarebbero usciti tutti da questa circoscrizione per mezzo di successive surroghe!...

5. — Applicando tale triplice criterio nella specie, bisogna riconoscere che l'Ufficio centrale nazionale bene fece a proclamare eletto nel Collegio Unico Nazionale il candidato De Vita.

Non essendovi, per coprire il seggio spettante nel Collegio Unico Nazionale alla lista del P. R. I., un eletto, bisogna far ricorso ad un non eletto. Si resta, così, evidentemente, per quanto si è detto, nell'ambito del sistema.

Bisogna, poi, operare la scelta nelle circoscrizioni, ove la lista non ha raggiunto il quoziente, chè nelle altre esiste un primo eletto, assunto nel Collegio Unico Nazionale.

Muovendosi in tali circoscrizioni, il candidato da prelevare per il Collegio Unico Nazionale è appunto il candidato De Vita, in quanto è il non eletto, che, dopo gli eletti Pacciardi e Macrelli, ha riportato voti individuali 10.041 e, cioè, il maggior numero di voti individuali. Si tiene presente così, nella scelta, il criterio della cifra individuale, di cui pure si è innanzi parlato.

Tutti i candidati, che, secondo i ricorrenti, dovrebbero essere proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale, sono candidati *non eletti*. E tutti fanno parte di circoscrizioni, che *non hanno raggiunto il quoziente*. Ed allora, delimitato così il campo della scelta, non resta che scegliere o il primo non eletto là dove la lista ha riportato maggiori resti o il primo non eletto, che ha avuto maggiori voti di preferenza.

Non pare dubbio che debba seguirsi il secondo criterio, in quanto è quello più rispondente al sistema della legge, che per la formazione del Collegio Unico Nazionale ha tenuto conto — lo si ripete — non dei resti, ma delle cifre individuali.

6. — Desidero a questo punto rispondere a quanti richiamano il caso del P. R. I. (ricordo, fra gli altri, l'avvocato Cardone) per invocare una interpretazione della legge diversa da quella data dall'Ufficio centrale nazionale quanto alle persone da proclamare elette in Collegio Unico Nazionale e diversa dalla indicazione data pure dall'Ufficio centrale nazionale circa i subentranti ai proclamati in Collegio Unico Nazionale.

Ho già detto che il legislatore non ha previsto l'ipotesi che, nell'applicazione della *regola fissata* al punto III della legge elettorale, potesse non coprire tutti i posti spettanti ad una lista nel Collegio Unico Nazionale, non essendosi posta la eventualità che ciò potesse verificarsi, in quanto riteneva che gli eletti in sede circoscrizionale sarebbero stati maggiori rispetto a quelli da eleggere in Collegio Unico Nazionale. Ma il non avere il legislatore regolato questa eventualità ed il trovarsi, quindi, oggi l'interprete nella condizione di dover colmare tale lacuna, costituisce una difficoltà di interpretazione, che sarebbe aberrante invocare come argomento per dire che, poiché esiste una difficoltà, la norma generale non può essere applicata.

Trattasi, quindi, non di mutare la norma cambiando *eletti* in *non eletti* al fine di poter superare la difficoltà del caso singolo, bensì l'inverso, e, cioè, di inquadrare il caso singolo, la cui soluzione si presenta difficoltosa, nella norma, che è chiara e precisa.

CAPO IV.

LA INVALIDITÀ DI ALCUNE RINUNZIE ED OPZIONI

§ 1. — *L'operato dell'Ufficio centrale nazionale.*

1. — Ho già innanzi informato la Giunta che l'onorevole Saragat, quando stava per essere proclamato eletto nella circoscrizione I (Torino-Novara-Vercelli), nella circoscrizione XIX (Roma-Viterbo Latina, - Frosinone) e nella circoscrizione IV (Milano-Pavia) inviò all'Ufficio circoscrizionale di Milano una istanza, con la quale dichiarava di *rinunziare alla proclamazione nella circoscrizione di Milano,*

in quanto optava per la circoscrizione di Torino.

L'Ufficio centrale circoscrizionale di Milano, ricevuta la dichiarazione di opzione, non lo proclamò eletto; ma proclamò eletti gli onorevoli Vigorelli Ezio e Treves Paolo, che seguivano nella lista del P. S. D. I. l'onorevole Saragat.

L'Ufficio centrale circoscrizionale di Roma, invece, lo proclamò eletto. Per la verità all'ufficio centrale circoscrizionale di Roma la dichiarazione di opzione fu dall'onorevole Saragat inviata il 15 giugno 1953 e, cioè, a proclamazione avvenuta.

Ho altresì informato la Giunta che l'onorevole Lauro, eletto deputato nella circoscrizione XXII (Napoli-Caserta) ed eletto insieme senatore, dichiarò all'Ufficio centrale nazionale, prima che avvenisse la proclamazione degli eletti nel Collegio Unico Nazionale, di optare per il Senato. Egli era stato proclamato eletto dall'Ufficio centrale circoscrizionale di Napoli.

2. — L'Ufficio centrale nazionale, dovendo procedere, ai sensi dell'articolo 59 della legge elettorale, alla graduatoria dei primi eletti nelle varie circoscrizioni e per le varie liste, si domandò se, ai fini di tale graduatoria, dovesse o meno tener conto delle opzioni predette. Alla domanda rispose negativamente, considerandole inoperanti. E formulò la graduatoria dei primi eletti per la lista del P. S. D. I., come ho ricordato, proclamando eletti in Collegio Unico Nazionale gli onorevoli: Saragat Giuseppe, Chiaramello Domenico, Rossi Paolo, Martoni Anselmo e Matteotti Giancarlo.

Insieme formulò la graduatoria dei primi eletti per la lista del P. N. M., proclamando eletti in Collegio Unico Nazionale gli onorevoli: Lauro Achille, Covelli Alfredo, Alliata Gianfranco di Montereale, De Francesco Giuseppe e Bonino Uberto.

3. — Considerò l'Ufficio centrale nazionale che la opzione per il caso di plurieletti trova la sua disciplina non in principi generali di diritto, ma nell'articolo 60 del testo unico del 1948.

Con tale articolo si dispone:

a) che il deputato, eletto in più collegi, deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei Deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga, procedendosi, in difetto, a sorteggio:

b) che il deputato, eletto nel Collegio Unico Nazionale ed in uno o più collegi cir-

coscrizionali, appena convalidato, si intende eletto nel Collegio Unico Nazionale.

Ora, se si considera — ritenne l'Ufficio centrale nazionale — che l'ipotesi *sub-a*) è formulata in relazione al caso di un deputato eletto in più circoscrizioni, ma non compreso in una lista per la elezione al Collegio Unico Nazionale, contemplata dal testo unico del 1948, e che nella ipotesi *sub-b*) è esclusa la facoltà di opzione dell'eletto nel Collegio Unico Nazionale, deve concludersi che, nonostante la diversità di sistemi attuati con la legge del 1948 e del 1953, sia da ritenere non consentito o, quanto meno, non operante in questa sede l'esercizio della facoltà di opzione da parte degli eleggibili al Collegio Unico Nazionale.

L'Ufficio centrale nazionale rilevò ancora che tale conclusione discendeva non solo dalla dizione imperativa del disposto del 2° comma del richiamato articolo 60 del testo unico del 1948 (« il deputato eletto nel Collegio Unico Nazionale ed in uno o più collegi circoscrizionali... si intende eletto nel Collegio Unico Nazionale »), ma dalla determinazione quasi automatica, attuata con la legge 1953, degli eletti da proclamare tali nel Collegio Unico Nazionale.

Non ha senso, in altre parole — aggiunse l'Ufficio centrale nazionale — parlare di opzione, quando un candidato risulti più volte primo eletto e sia collocato in Collegio Unico Nazionale, in quanto, essendo questo uno solo, non vi è possibilità di opzione. È la legge stessa a stabilire l'automatismo del collocamento in Collegio Unico Nazionale. Di opzione volontaria può parlarsi solo quando si tratti di un plurieletto non collocabile in Collegio Unico Nazionale.

Ritenuta, pertanto, la inoperatività, in quella sede, delle dichiarazioni di opzione per una circoscrizione piuttosto che per un'altra (caso dell'onorevole Saragat) ed anche di quelle per il Senato (caso dell'onorevole Lauro), l'Ufficio centrale nazionale procedette, come ho già rilevato, alla formazione della graduatoria, di cui all'articolo 59, alla stregua dei criteri innanzi esposti, anche se in sede circoscrizionale si era ritenuta operante la dichiarazione di opzione.

§ 2. — I reclami.

1. — Contro l'operato dell'Ufficio centrale nazionale è insorto l'onorevole Roberto Tremelloni, candidato per la circoscrizione elettorale di Milano-Pavia, facendo rilevare che la dichiarazione di opzione dell'onorevole Sa-

ragat avrebbe dovuto essere, invece, considerata valida ed operante.

« La rinuncia fatta » si legge nel ricorso « con volontario abbandono da parte di una persona ad un diritto soggettivo deferitogli è un elemento naturale del diritto stesso ed è pienamente ammesso dal nostro diritto pubblico, in applicazione del principio generale che qualunque negozio giuridico può essere intrapreso, ove dalla legge non sia vietato. E la rinuncia opera il suo effetto dal momento in cui è avvenuta la sua ricezione o accettazione, mentre un diritto non può rinascere, quando è morto ».

Il ricorso prosegue così: « I casi di divieto alla rinuncia nel campo del diritto pubblico sono espressamente previsti dalla legge, che, ad esempio, vieta la rinuncia al diritto di fungere da giurato, da membro della commissione delle imposte o, appunto in materia elettorale (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26) da presidente, scrutatore e segretario dei seggi elettorali. La stessa legge elettorale, quando non vuole accettare una rinuncia, lo prevede espressamente (articolo 66). Ma, quando non vi sono espressi divieti della legge, qualsiasi pubblico ufficio è rinunciabile dall'interessato prima della sua assunzione.

« Così non si è mai dubitato, in regime monarchico, che il successore al trono — che pur dalla nascita viene eletto alla futura funzione di re — possa rinunciare ad essere proclamato monarca, nel momento dell'apertura della successione e prima della proclamazione. Per i membri delle famiglie regnanti, poi, la rinuncia è stata sempre ammessa, perfino per diritti di successione eventuali.

« Sempre nel campo del nostro diritto pubblico, non si è mai dubitato — e la giurisprudenza del Consiglio di Stato è unanime al riguardo — che, per quanto concerne i possibili diritti anteriori e precedenti alla nomina, il singolo possa ad essi validamente rinunciare.

« In sostanza, per la nomina, fino alla proclamazione, il candidato vanta diritti e non è sottoposto a doveri: né vi è alcun motivo di interesse pubblico per l'adempimento di qualsiasi funzione pubblica, che possa giustificare la imposizione di restrizioni all'esplicamento della libera volontà individuale. Quindi si può rinunciare a concorsi, a graduatorie, a nomine, senza restrizione alcuna. E la rinuncia è perfetta, appena a cognizione dell'organo, che dovrebbe procedere a cernite per la nomina o alla nomina stessa.

« Le leggi elettorali italiane passate e presenti non hanno mai fatto eccezione a tale principio.

« Infatti la nomina, nella forma della elezione, dei deputati al Parlamento tende al raggiungimento di un fine statale, ottenuto attraverso le potestà di volere dei singoli, rivolte anche al soddisfacimento di un interesse particolare loro.

« Per la elezione della Camera dei Deputati, nel diritto pubblico del singolo, il fine statale, cui esso diritto (come pubblico) deve mirare, è subordinato e condizionato anche all'interesse individuale, perché la soddisfazione di tale interesse è sembrata al legislatore più coerente e idonea al fine statale piuttosto che qualsiasi altro sistema di perseguimento dei fini pubblici.

« Secondo le leggi elettorali passate e vigenti, l'elettore sa benissimo che il candidato, a cui egli conferisce il suo voto, può anche non accettare la nomina, inquantoché l'accettazione e l'esercizio della funzione di deputato non è obbligatoria, e la volontà individuale dimissiva del candidato può manifestarsi anche in ogni momento del procedimento di elezione.

« Tali momenti essenziali, per la nomina a deputato al Parlamento sembrano essere:

- 1°) presentazione e accettazione della candidatura;
- 2°) proclamazione;
- 3°) giuramento;
- 4°) convalida da parte della Camera dei Deputati.

« Per le formalità 1^a e 2^a l'unico organo competente è rappresentato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

« Tale Ufficio non è un meccanico calcolatore di cifre, bensì (articolo 56) un vero e proprio organo decidente, l'operato del quale può essere sindacato e corretto soltanto dalla Giunta delle elezioni. Nessuno potrà sostenere, per esempio, che l'Ufficio centrale circoscrizionale debba procedere alla proclamazione di un candidato che avesse diritto alla elezione e che, in ipotesi, nel frattempo fosse morto. Né sarebbe obbligato a proclamare un candidato che ne avesse titolo, il quale, sempre in ipotesi e come esempio, avesse comprovata la falsità della propria firma di accettazione della candidatura.

« Non si comprende, quindi, perché l'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito presso la Corte di appello di Milano, non avrebbe dovuto prendere atto della rinuncia al diritto della proclamazione a deputato per il collegio di Milano-Pavia, notificatagli dall'onorevole Saragat.

« Per la 3^a e 4^a formalità l'organo competente è costituito invece dalla Camera dei Deputati. Viceversa, secondo la legge attuale, l'Ufficio centrale elettorale ha *esclusivamente* il compito di:

1^o) constatare (articolo 54) se le liste collegate hanno raggiunto il 50 + 1 dei voti validi e conseguenti operazioni;

2^o) di procedere (articolo 59) alla compilazione e alla graduatoria della lista del Collegio Unico Nazionale esclusivamente in base alle proclamazioni fatte dagli Uffici centrali circoscrizionali.

« L'Ufficio centrale elettorale non ha nessun potere di sindacare e modificare proclamazioni fatte dagli Uffici centrali circoscrizionali, sottoposte unicamente al sindacato della Giunta delle elezioni. Come in tutte le leggi passate e presenti sulla costituzione della Camera dei Deputati e del Senato, l'articolo 64 della attuale legge riserva alla Camera la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri; ma ciò, naturalmente, quando l'elezione sia stata convalidata, ed il candidato sia definitivamente entrato a fare parte del Consesso.

« Prima della convalida, il deputato non può dimettersi; ma può rinunciare alla sua funzione per motivi che possono essere di vario genere: per ragioni di salute, sottoposizione a procedimento penale, motivi politici, di carattere generale o di dissenso con gli elettori del collegio, sopravvenute acquisizioni di una qualità o di un impiego previsti dalla legge elettorale (articoli 7, 8 e 9) come causa di ineleggibilità, ecc. Nei precedenti parlamentari tale principio è stato costantemente ammesso, essendosi sia il Senato che la Camera astenuti dall'esaminare e dal prendere decisioni in merito alla volontà di non assumere la sua funzione al Parlamento, manifestata dall'interessato.

« Il caso più celebre è quello di Alessandro Manzoni, che, eletto deputato nel collegio di Arona, dichiarò di non sentirsi all'altezza del compito. Nessuna decisione al riguardo fu sottoposta alla Camera.

« Per il Senato non mancano numerosi analoghi precedenti. Nel Senato regio il decreto sovrano di nomina evidentemente costituiva, per l'acquisto della qualità, il momento, che corrisponde alla proclamazione prevista per l'elezione a deputato. E neanche per la funzione di senatore è stata mai contestata la rinunciabilità prima della convalida.

« Correttamente nel 1^o volume dell'opera *I Senatori del Regno*, edita dal Senato nel

1934 a pagina 346 e 356 si distinguono le dimissioni dalle rinunce alle nomine. E, nella storia del Senato si contano a decine i casi anche di nomi illustri (da Gioberti ad Ojetti se non addirittura a Toscanini) che rinunciarono alla nomina, per motivi di ordine vario, senza che il consesso dovesse pronunciarsi sulla accettazione della rinuncia come sarebbe dovuto avvenire, se essi già avessero assunte le proprie funzioni ».

Nel ricorso si legge anche che l'Ufficio centrale elettorale ebbe a presupporre la esistenza di un elemento formale indispensabile, che non sussisteva e, cioè, la proclamazione dell'onorevole Saragat a deputato per la circoscrizione di Milano-Pavia.

Concludendo, l'onorevole Tremelloni sostiene che in Collegio Unico Nazionale doveva essere proclamato eletto non Saragat, ma Vigorelli, e che nella IV circoscrizione (Milano-Pavia) dovevano essere proclamati eletti Treves ed esso Tremelloni.

Naturalmente chiede ora che faccia la Giunta quello che non credette di fare l'Ufficio centrale nazionale.

Ho voluto riprodurre qui integralmente il ricorso dell'onorevole Tremelloni, oltre che per la grande autorità dell'interessato, anche perché la Giunta possa tener presenti, nel decidere, tutte le ragioni, nessuna esclusa, dal ricorrente indicate a sostegno del suo ricorso. Il ricorso, però, non mi pare, per la verità, meritevole di accoglimento.

L'ufficio centrale circoscrizionale di Milano diede a torto valore alla lettera dell'onorevole Saragat. Quando un cittadino accetta la candidatura, non può sottrarsi alle conseguenze del suo atto, e deve comunque essere proclamato eletto, se ha raggiunto un numero bastevole di preferenze. Anche se esso, prima di essere proclamato eletto, morisse, l'Ufficio circoscrizionale non potrebbe prenderne atto e non proclamarlo eletto, ma dovrebbe ugualmente proclamarlo.

Il candidato pluri eletto, poi, deve attenersi alle disposizioni dell'articolo 50, secondo cui « il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla *Presidenza della Camera dei Deputati*, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga ». Presentare, quindi, ad altra autorità l'opzione significa compiere un atto giuridicamente irrilevante.

Né vale sostenere che il deputato può presentare, se non l'opzione, un atto di rinuncia. Che diversità esiste sul piano politico, giuridico e morale tra l'opzione e l'atto di un candidato, il quale, essendo eletto in

tre collegi, manda una lettera di rinuncia agli uffici circoscrizionali di due di questi? Forse che ciò non significa optare per il terzo collegio?

L'Ufficio di Milano non si tenne aderente alla legge, in quanto, nell'atto stesso, in cui attestava che l'onorevole Saragat aveva più di 12.000 preferenze, dichiarava eletto al primo posto l'onorevole Vigorelli, che aveva 7.500 preferenze. Bene, quindi, fece l'Ufficio centrale nazionale ad intervenire, modificando l'operato dell'Ufficio di Milano. Se l'Ufficio di Milano avesse dichiarato che l'onorevole Saragat aveva un minor numero di preferenze dell'onorevole Vigorelli, è chiaro che l'Ufficio centrale nazionale non avrebbe potuto intervenire, trattandosi di una questione di merito, che avrebbe risolto la Giunta delle elezioni, rifacendo i conti. Ma il verbale dell'Ufficio di Milano metteva fra gli eletti al primo posto l'onorevole Saragat. L'Ufficio centrale nazionale non poteva, quindi, non porre l'onorevole Saragat fra i graduabili per la proclamazione in Collegio Unico Nazionale.

Negare il diritto dell'Ufficio centrale nazionale di correggere la contraddizione esistente nel verbale della Corte di appello di Milano, significa negare all'Ufficio medesimo il diritto di applicare la legge. Né si dica che solo un organo giurisdizionale poteva cambiare una deliberazione. L'Ufficio centrale nazionale è l'unico organo competente per la formazione della lista nazionale e, quindi, non poteva fare a meno di constatare la nullità dell'atto di proclamazione della Corte di appello di Milano. Se si partisse dal concetto che l'Ufficio centrale non poteva sindacare a nessun titolo gli atti della Corte di appello di Milano, si dovrebbe arrivare alla conclusione che un Ufficio elettorale circoscrizionale può anche permettersi di dichiarare eletto un cittadino, che, sulla base degli stessi verbali dell'Ufficio non risulti neppure tra i candidati, senza che per questo il predetto Ufficio centrale possa rilevare la nullità dell'atto.

Non si deve, infine, dimenticare lo spirito della legge. L'opzione è fatta per il candidato eletto in più circoscrizioni. Il candidato, che viene eletto in lista nazionale, lascia libere tutte le circoscrizioni e, quindi, una sua opzione (anche se mascherata sotto il nome di rinuncia) non ha nessun senso in relazione a quegli obbiettivi, per i quali l'istituto è stato creato. La Corte di appello di Milano, accettando la rinuncia dell'onorevole Saragat e cercando di introdurre in lista nazionale l'onorevole Vigorelli, ha interferito in questioni, che interessano altre circoscrizioni,

ledendo diritti di terzi. Nel caso specifico essa ha posto in essere una situazione, che, se non fosse intervenuto l'Ufficio centrale nazionale, avrebbe leso i diritti dei candidati della circoscrizione di Verona, il cui capolista occupa il quinto posto in lista nazionale e che sarebbe passato al sesto posto senza l'intervento dell'Ufficio centrale nazionale. I candidati plurieletti degli altri partiti (Togliatti, De Gasperi, Scelba, Nenni, ecc.) non hanno nemmeno pensato di presentare rinunzie od opzioni, ben sapendo che la legge doveva avere il suo corso. Il caso dell'onorevole Saragat si è rivelato una vera e propria anomalia.

L'Ufficio centrale nazionale ha, pertanto, annullato legittimamente la proclamazione della Corte di appello di Milano.

Ma, se anche l'Ufficio centrale nazionale avesse operato diversamente, dovrebbe la Giunta correggere l'errore dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Milano. E ci troveremmo allo stesso posto, in cui siamo. E nel quale — ripeto — penso sia giusto che restiamo (1).

2. — Della rinuncia alla proclamazione nella circoscrizione di Roma si occupa in altro suo ricorso l'onorevole Zagari. Su questo ricorso tornerò in altra parte della mia relazione. Qui va tenuto presente per la parte di esso, che contempla la questione, di cui ci stiamo occupando.

Sostiene l'onorevole Zagari che l'ufficio di Roma avrebbe dovuto prendere atto di quella rinuncia e rettificare l'erronea formulazione della graduatoria nazionale compiuta dall'ufficio.

Non avendo ciò fatto quell'Ufficio, avrebbe dovuto farlo l'Ufficio centrale nazionale.

Non avendolo fatto questo, deve farlo la Giunta.

In fatto dichiaro che ho trovato il solo ricorso inviato all'Ufficio di Roma.

Ve lo leggo:

« Non crede il sottoscritto che possano sorgere dubbi sul diritto del candidato di rinunciare alla propria proclamazione e sull'automatica e immediata efficacia di tale rinuncia senza che sia necessaria alcuna accettazione.

(1) Mi piace qui ricordare che molti degli argomenti innanzi indicati sono stati esposti nei loro ricorsi dagli onorevoli Castellari, Preti ed Ottolenghi.

Per contestare la possibilità della rinuncia in questo caso, non vale far ricorso a superficiali affermazioni, prive di giuridica consistenza, come quella che i diritti pubblici subbiettivi (e, in particolar modo, i diritti politici) sono irrinunciabili. Questa tesi è stata duramente combattuta dalla migliore dottrina giuridica italiana e dalla concorde giurisprudenza, per le quali, nel silenzio della legge, per il vigore del principio di libertà, nulla si oppone a che i diritti pubblici di qualunque natura possano rinunciarsi, almeno che la irrinunciabilità non derivi dalla incompatibilità logico-giuridica della rinuncia o da un conflitto della rinuncia con l'ordine pubblico e la morale. Sono, in altri termini, irrinunciabili i diritti pubblici subbiettivi (ivi compresi i diritti politici), quando la irrinunciabilità sia sancita espressamente dalla legge oppure quando la rinuncia, come scrive il Raggi (*Contributo alla dottrina delle rinunce nel diritto pubblico, pag. 72*) « per la speciale configurazione che talora può assumere il diritto, e per il vincolo speciale che lo unisce a qualche dovere, anziché limitarsi ad essere pura e semplice rinuncia al diritto, si tradurrebbe in una inammissibile rinuncia « ad un dovere ».

« In questa inammissibile rinuncia ad un dovere ha appunto fondamento la irrinunciabilità al diritto di voto (il voto è un dovere civico, come si legge nell'articolo 48 della Costituzione) o la irrinunciabilità alla qualità di membro delle giurie, partecipare alle quali è dalla legge ritenuto un obbligo.

« E non è inutile ricordare, per quanto riguarda i diritti politici, che l'ordinamento collega il dovere al diritto e, quindi, rende il diritto irrinunciabile, solo se ed in quanto la molla degli interessi e delle idealità individuali — che di solito assicura la partecipazione dei cittadini alle pubbliche funzioni e l'assunzione delle relative responsabilità — viene ritenuta insufficiente.

Il nostro diritto positivo e i diritti positivi moderni in genere fanno invece leva, per la copertura degli uffici pubblici, e particolarmente di quelli più elevati, quasi esclusivamente sulla molla degli interessi e delle idealità dei cittadini. Solo per alcuni uffici, che possono riuscire sgraditi, come quello di giurato, o quando si tratta di rendere attivi politicamente vasti strati di popolazione non sufficientemente educati e allenati alla vita politica (è il caso del diritto del voto), l'esercizio del diritto politico viene garantito mediante la creazione di un obbligo giuridico ad esso connesso.

Partendo da queste sommarie e universalmente accettate premesse, si può con ogni ragionevolezza affermare che il candidato al Parlamento può rinunciare validamente ed efficacemente alla sua proclamazione, poiché il suo diritto politico consistente nel diritto al riconoscimento della qualità di deputato (o di senatore) è perfettamente rinunciabile. Infatti, la legge non vieta espressamente la rinuncia, nè essa può farsi derivare da una sua incompatibilità logico-giuridica con il diritto del candidato alla proclamazione. Meno ancora che per assicurare la titolarità degli altri organi pubblici, l'ordinamento pensa, per assicurare la titolarità della Camera o, in genere, delle assemblee parlamentari, di convertire in obbligo giuridico il diritto ad essere membro del Parlamento, che è diritto cui si deve accompagnare, come si conviene alla preminenza e delicatezza dell'organo, un senso di responsabilità, una dedizione alla vita pubblica, una esigenza di affermazione delle proprie idealità che mal si accorderebbero con l'esistenza di un dovere giuridico. Si potrebbe obiettare che il dovere giuridico esiste e che il diritto all'ufficio di deputato è unilateralmente irrinunciabile, dal momento che l'articolo 64 del testo unico della legge elettorale stabilisce che « è riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri ». Ma tale obiezione non avrebbe fondamento. È noto che la necessità di accettazione delle dimissioni da parte della Camera — necessità introdotta espressamente solo di recente, perché le più antiche leggi elettorali si limitavano a sancire il diritto della Camera a ricevere le dimissioni e quindi non ponevano nemmeno limiti formali alla rinunciabilità del mandato — si fonda sui motivi nettamente diversi da quelli su cui si fonda l'obbligatorietà di esercizio di un diritto politico. L'articolo 64, oltre che a stabilire la sovrana prerogativa della Camera di ricevere le dimissioni dei propri membri, è rivolto non già a rendere irrinunciabile il mandato parlamentare, e quindi ad affermare l'obbligatorietà del suo esercizio, ma a sottoporre la rinuncia del deputato ad un controllo politico che valga a sceverare le dimissioni che siano genuina espressione della volontà del deputato dalle dimissioni false, coartate, condizionate, ecc. L'istituto dell'accettazione delle dimissioni — così come è stato attuato nella prassi dell'Assemblea — ha la funzione non già di limitare il potere di rinuncia, ma di assicurare il genuino esercizio del mandato parlamentare.

« Discendono da ciò due conseguenze, fra loro connesse:

prima, che non si può configurare un obbligo giuridico all'esercizio del mandato parlamentare;

seconda, che la norma dell'articolo 64 non si può applicare oltre i limiti segnati dalla sua lettera e dalla sua *ratio*; essa si riferisce ai *membri della Camera* (e, pel nostro ordinamento, non è membro di pieno diritto della Camera se non chi ne ha assunto la qualità con la convalida o, se ci si riferisce alla titolarità provvisoria, almeno con la proclamazione dell'avvenuta elezione) ed è intesa a garantire il libero svolgimento dell'attività della Camera.

« Ciò significa che dall'articolo 64 non può inferirsi una impossibilità di rinuncia alla proclamazione. Il proclamando non è membro della Camera, come è pacifico, quindi l'articolo 64 non si applica direttamente; d'altra parte, se la norma non si fonda su una inesistente volontà dell'ordinamento di vincolare il deputato alla sua funzione, che sarebbe un'umiliante degradazione della funzione stessa, ma su altre e più nobili ragioni che sussistono solo ed in quanto ci sia una Camera funzionante, non si può pensare ad una applicazione analogica dell'articolo 64 (inammissibile anche perché relativa ad una norma che limita il libero esercizio di un diritto di libertà), né si può pensare ad una incompatibilità logico-giuridica della rinuncia con il diritto alla proclamazione. Ammettere l'irrinunciabilità del diritto del candidato alla proclamazione significherebbe ritenere esistente anche un diritto dello Stato alla proclamazione, diritto assurdo della cui esistenza non si possono cogliere sintomi nel nostro ordinamento e che dovrebbe fondarsi — si ripete — sul presupposto fatto proprio dal legislatore che solo in tal modo sia possibile assicurare alla Camera i suoi titolari: che tale presupposto sia inesistente risulta — oltre che da tutto il resto — dal fatto che la candidatura è assolutamente volontaria. È chiaro che con la piena rinunciabilità del diritto alla proclamazione poco o nulla ha a che fare la questione varie volte dibattuta se possa dimettersi il deputato non ancora convalidato e se le sue dimissioni debbano essere accettate. Questa stessa questione è stata del resto frequentemente (Ferraciu, *La revoca del mandato politico* in « Arch. giur. Serafini », LXXX, 323) decisa dalla Camera nel senso che il deputato non ancora convalidato può dimettersi e, qualche volta, addirittura, nel senso che la rinuncia non comporta

accettazione, ciò che significa che la Camera ha con molta esattezza ritenuto che solo la convalida rende l'eletto suo membro con pienezza di diritti e di doveri e lo assoggetta alla disciplina oggi contenuta nell'articolo 64 citato. Ma, anche a voler accettare la tesi contraria, che cioè il deputato non ancora convalidato non può dimettersi, è chiaro che nessuna identità o analogia di situazione sussiste fra quella dell'eletto non ancora proclamato e quella dell'eletto proclamato, ma non ancora convalidato. Il deputato non ancora convalidato è membro provvisorio della Camera; ad esso si può ritenere applicabile l'articolo 64 citato. L'eletto non ancora proclamato non è membro neppure provvisorio della Camera; ha solo un diritto al riconoscimento della sua qualità di membro della Camera.

« D'altra parte, è bene sottolineare che, se ostacolo è stato spesso posto dalla Camera alla rinuncia al mandato prima della convalida, ciò è dipeso dal giusto desiderio dell'Assemblea di evitare che elezioni contestate o addirittura fraudolente fossero sottratte alla sua alta giurisdizione. Quando queste preoccupazioni mancarono — come nel celebre caso di Alessandro Manzoni — la Camera dichiarò di non aver provvedimenti da prendere, cioè sostanzialmente riconobbe il potere di rinuncia. Tali preoccupazioni sono comunque estranee al caso della rinuncia alla proclamazione e la loro inesistenza porta a differenziare ancor più nettamente le due situazioni ».

L'onorevole Zagari sostiene, quindi, che avrebbe dovuto l'Ufficio centrale circoscrizionale di Roma tenere conto della rinuncia dell'onorevole Saragat alla proclamazione, che, non avendolo fatto l'Ufficio centrale circoscrizionale, avrebbe dovuto farlo l'Ufficio centrale nazionale, a cui la questione fu risottoposta con reclamo del 19 giugno 1953, e che, non avendolo fatto neppure quest'ultimo, spettò all'onorevole Giunta delle elezioni di trarre le giuste conseguenze dalla rinuncia dell'onorevole Saragat, modificando nel senso sopra chiarito la graduatoria nazionale del P. S. D. I.

Ma l'Ufficio centrale nazionale avrebbe, secondo l'onorevole Zagari, errato anche sotto un altro profilo. Esso non avrebbe visto che, a non voler tener conto della rinuncia dell'onorevole Saragat, al medesimo risultato (di considerare primi eletti nelle circoscrizioni di Milano e di Roma i candidati che rispettivamente e immediatamente lo seguivano nell'ordine delle preferenze in queste circoscrizioni e di inserire i detti can-

didati nella graduatoria nazionale) lo portava la retta interpretazione dell'articolo 59 del testo unico delle leggi elettorali.

Tale norma stabilisce che « l'Ufficio centrale nazionale procede alla formazione, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, di una graduatoria in cui colloca, per ciascuna circoscrizione, l'eletto che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, disponendo i singoli eletti in ordine decrescente secondo le rispettive cifre individuali; proclama, quindi, eletti per il Collegio Unico Nazionale i primi di ciascuna graduatoria fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo ai termini del comma precedente ».

È chiaro che tale norma — si osserva — richiede una graduatoria *completa*, una graduatoria, in cui risultino i primi eletti di *ciascuna circoscrizione*. Ciò risulta, *anzitutto*, dalla lettera della norma (in essa si legge che la graduatoria va fatta collocando per *ciascuna circoscrizione* l'eletto, ecc.) e *in secondo luogo*, dallo spirito della norma, che è quello di assicurare che ogni circoscrizione, che ha avuto un eletto (sia equa o non equa, questa limitazione nella utilizzazione dei resti è nella precisa volontà della legge) concorra all'utilizzazione dei resti medesimi.

Com'è possibile raggiungere tale completezza, nel caso di candidato primo eletto in più circoscrizioni? Non certo come ha fatto l'Ufficio centrale nazionale, che ha proclamato una volta l'onorevole Saragat eletto nel Collegio Unico Nazionale con la cifra individuale riportata nella circoscrizione di Torino, ma idealmente si può dire che lo ha inserito tre volte nella graduatoria nazionale (per Torino, per Milano, per Roma), dal momento che non ha portato altri eletti di Milano e di Roma nella graduatoria nazionale ed ha dichiarato che l'assunzione dell'onorevole Saragat per Torino lascia liberi due posti nelle circoscrizioni di Milano e di Roma ».

Gli argomenti sono sostanzialmente gli stessi di quelli enunciati dall'onorevole Tremelloni. Le risposte non possono che essere le stesse di quelle date all'onorevole Tremelloni. E così la conseguenza non può che essere la stessa.

3. — Il comandante Achille Lauro, candidato della lista del Partito Nazionale Monarchico (P. N. M.), venne eletto e proclamato deputato nella XXII circoscrizione (Napoli-Caserta). L'Ufficio centrale nazionale lo proclamò, poi, eletto in Collegio Unico Nazionale, quale primo eletto della lista predetta nella

circoscrizione predetta. Nella graduatoria nazionale dei primi eletti del P. N. M. risultò primo. Ma insieme egli era stato eletto senatore nella Campania. In data 13 giugno 1953 e, poi, il successivo 16 giugno dichiarò di optare per il Senato. A seguito di che si provvede alla sua sostituzione nel seggio rimasto vacante nella circoscrizione, proclamandosi eletto il candidato Sciaudone Francesco e nella seduta del 25 luglio 1953 la Giunta provvede anche a coprire il seggio rimasto vacante nel Collegio Unico Nazionale, chiamandovi l'onorevole Caramia Agilulfo, primo eletto nella lista del P. N. M. della circoscrizione XXV e primo dei non proclamati nel Collegio Unico Nazionale nella graduatoria nazionale dei primi eletti del P. N. M. Rimasto così vacante il seggio già attribuito all'onorevole Caramia nella circoscrizione XXV, fu proclamato eletto e chiamato ad occupare tale seggio il primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione, e cioè il candidato Marzano Arturo.

La Camera prese atto di tali provvedimenti della Giunta, che, peraltro, si era riservata di esaminare in sede di convalida ogni questione relativamente alle proclamazioni predette.

In seguito il comandante Lauro venne ritenuto dal Senato ineleggibile, a seguito di che la sua elezione venne annullata.

Contro la proclamazione del Lauro in Collegio Unico Nazionale ricorse il 23 giugno 1953 alla Giunta il dottor Bruno Romano Bini di Vittorio, da Napoli, candidato per il P. N. M. nella lista della circoscrizione Napoli-Caserta e collocatosi al decimo posto nella lista stessa con 15045 voti preferenziali. Egli chiede col suo ricorso che la Giunta:

1°) non convalidi la elezione in Collegio Unico Nazionale dell'onorevole Lauro, data la sua ineleggibilità a deputato e la conseguente assoluta nullità ed inesistenza della sua elezione a deputato;

2°) dichiarare, in conseguenza, primo eletto del P. N. M. nella circoscrizione di Napoli-Caserta con la maggiore cifra individuale l'avvocato Raffaele Cafiero e proclami eletto questo primo eletto nel Collegio Unico Nazionale;

3°) gradatamente, dichiarare che il posto lasciato vuoto in Collegio Unico Nazionale dall'onorevole Lauro per effetto della sua ineleggibilità o, quanto meno, della sua opzione, spetta al secondo eletto per cifra individuale nella stessa circoscrizione di Napoli-Caserta, avvocato Raffaele Cafiero;

4°) in conseguenza delle declaratorie di cui innanzi e della avvenuta opzione del-

l'onorevole Gaetano Fiorentino (eletto senatore nel 3° collegio di Napoli e deputato nella XXII circoscrizione) per il Senato, proclamò eletto deputato esso dottor Romano in virtù della graduatoria, da lui conseguita nella detta XXII circoscrizione.

Assume il ricorrente, illustrando il ricorso, che l'onorevole Lauro non era, e non è, eleggibile alla Camera, a mente dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, per non essersi dimesso dalla carica di Sindaco di Napoli novanta giorni prima della pubblicazione della legge convocante i comizi elettorali. Tale ineleggibilità — egli scrive — rende ovviamente nulla ed addirittura inesistente la sua elezione a deputato, con la conseguenza immediata ed inoppugnabile che lo « *eletto* » nella circoscrizione di Napoli-Caserta, il quale ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti ed ha diritto, per la disposizione III della legge 31 marzo 1953, ad entrare nel Collegio Unico Nazionale (comeché risultante nella graduatoria di gruppo fra i primi cinque, quanti sono appunto i seggi assegnati al P. N. M. nel detto Collegio Unico Nazionale) non è più esso Lauro, *inesistente come eleggibile e come eletto*, bensì l'avvocato Raffaele Caflero. A rimpiazzare l'avvocato Caflero nella circoscrizione di Napoli-Caserta deve — assume sempre il ricorrente — essere chiamato lui, che viene subito dopo gli onorevoli Francesco Sciaudone e Paolo Greco, chiamati rispettivamente a coprire i posti, lasciati vacanti nella circoscrizione stessa dall'onorevole Lauro, in conseguenza della sua ineleggibilità e dall'onorevole Gaetano Fiorentino in conseguenza della sua opzione per il Senato.

Aggiunge il dottor Romano che la Giunta può e deve, pur avendo l'onorevole Lauro optato per il Senato, prendere in esame la questione della eleggibilità o meno di questo quale deputato o, per essere più esatti, le conseguenze di una ineleggibilità già acquisita, perché in *re ipsa*, ossia nel fatto stesso di non essersi il comandante Lauro dimesso da sindaco di Napoli nei termini di legge. Di ciò, a suo avviso, non può dubitarsi, sia perché, ai fini della necessaria convalida (a termini dell'articolo 60 del testo unico 5 febbraio 1948) dei proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale, rendesi indispensabile l'esame preventivo della loro eleggibilità, anche per il riconoscimento del diritto di opzione, che ha ovviamente come presupposto una valida elezione, alla quale si possa rinunciare nel caso concreto, sia perché occorre accertare la sussistenza del diritto,

o meno, d'un altro candidato ad essere eletto deputato, il che significa compiere accertamenti diretti a precisare la legale costituzione, o meno, della nuova Assemblea, nel che si sostanziano proprio il compito e la competenza della Giunta per le elezioni.

Riproduco qui la seconda parte del ricorso del dottor Romano Bini. Eccola.

« L'Ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione ha, col conteggio dei voti residui, assegnato alla lista del P. N. M. per la XXII Circoscrizione un ottavo deputato per effetto del passaggio nel Collegio Unico Nazionale del primo eletto in detta circoscrizione, onorevole Achille Lauro, designando a subentrare allo stesso il primo dei non eletti nella Circoscrizione medesima ossia il deputato uscente onorevole Francesco Sciaudone, ottavo della graduatoria.

In ogni subordinata ipotesi, quindi, il posto lasciato dall'onorevole Achille Lauro vacante nel Collegio Unico Nazionale, sia pure, subordinatamente al motivo della ineleggibilità, per effetto della sua opzione per il Senato, andrebbe sempre occupato dal secondo eletto nella circoscrizione di Napoli-Caserta, avvocato Raffaele Caflero, confermandosi così l'assegnazione di un ottavo deputato a questa circoscrizione.

Ciò in quanto non sarebbe ammissibile, perché palesemente contrario allo spirito della disposizione III succitata — con la quale il legislatore ha inteso premiare, attraverso l'assegnazione dei seggi residui, le circoscrizioni che hanno ottenute il suffragio maggiore — che la circoscrizione di Napoli-Caserta, la quale ha espresso la più alta cifra di voti al P. N. M., dovesse rimanere privata del beneficio dell'ottavo seggio, conseguito in sede d'attribuzione dei resti, ad ingiusto vantaggio di altra circoscrizione, che ha riportato minore suffragio ».

Di qui le richieste innanzi trascritte.

Ritengo di poter con esattezza affermare, rispondendo ai rilievi di cui innanzi, che l'Ufficio centrale nazionale era chiamato dalla legge a redigere le graduatorie dei primi eletti ed a proclamare eletti in Collegio Unico Nazionale per ciascuna lista i primi della graduatoria sino a concorrenza dei seggi, a ciascuna di esse assegnati. Altro ad esso Ufficio non era dato di fare. E, poiché il Comandante Lauro risultava primo eletto nella circoscrizione XXII, non poteva non inserirlo fra i graduabili della lista del P. N. M. nel Collegio Unico Nazionale e non poteva, poi, non collocarlo al giusto posto nella gradua-

toria. Non poteva, perciò, occuparsi della opzione, effettuata dal comandante Lauro per il Senato. Egli era sempre, malgrado la opzione, per l'Ufficio centrale nazionale il primo eletto della lista del P. N. M. della circoscrizione XXII. E la situazione non veniva a mutare per effetto della opzione. Bene, quindi, fece l'Ufficio centrale nazionale a ritenere questa inoperante. Si sarebbe accertato in seguito chi avrebbe dovuto sostituire il comandante Lauro, entrato al Senato, nel seggio lasciato vuoto alla Camera; ma, lo si ripete, nel momento, in cui l'Ufficio centrale nazionale adempiva al compito affidatogli dalla legge, il comandante Lauro era sempre il primo eletto della indicata circoscrizione e non poteva non essere incluso fra i graduabili nella lista del P. N. M. nel Collegio Unico Nazionale. È agevole, d'altra parte, rilevare che le graduatorie, la cui precisazione venne dalla legge affidata all'Ufficio centrale nazionale, non sono, in sostanza, che le liste del Collegio Unico Nazionale, formate dopo le elezioni in base ai risultati elettorali, mentre, secondo la legge del 1948, erano formate prima in base alle decisioni dei partiti. E come prima si restava nella lista o, per dir meglio, non si considerava come non scritto chi, eletto alla Camera ed al Senato, avesse per questo optato, così non si può considerare come non scritto chi in base ai risultati elettorali ha diritto di essere inserito in una delle liste del Collegio Unico Nazionale e tuttavia dichiararsi, perché eletto alla Camera ed al Senato, di optare per il Senato.

4. — Anche il dottor Marzano ha fatto pervenire alla Giunta il 3, il 12 ed il 15 luglio 1953 suoi esposti, con i quali sostiene che dal confronto degli articoli 28 della legge 6 febbraio 1948 per la elezione del Senato della Repubblica e 60 della legge 6 febbraio 1948 per la elezione della Camera dei Deputati si ricava che il concetto di opzione per il candidato contemporaneamente eletto senatore e deputato, che opti per il Senato o per la Camera dei Deputati, si concretizza ed equivale sostanzialmente ad una manifesta rinuncia alla elezione di senatore e di deputato, avvenuta prima della convocazione dei due rami del Parlamento. Non avendo, pertanto, mai l'onorevole Lauro rivestito la qualifica e lo *status* di deputato e non essendo, quindi, mai stato incorporato nell'organico della Camera dei Deputati, è lapalissiano che l'onorevole Giunta delle elezioni non può comunque e per qualsiasi ragione occuparsi

dell'onorevole Lauro, mai deputato, ma senatore. Non può assolutamente prendere in esame il suo caso, difettando di giurisdizione a qualunque effetto. Epperò all'onorevole Giunta delle elezioni non resta altro che far luogo — irricevibile dichiarato il ricorso del dottor Romano e disattese tutte le eccezioni opposte e richieste dallo stesso avanzate, destituite *ab imis* di ogni fondamento giuridico — alla sostituzione dell'onorevole Lauro nel Collegio Unico Nazionale, ove ancora compare, perché ritenuta inoperante la opzione-rinuncia, in sua sede, dall'Ufficio centrale elettorale, con l'onorevole Caramia, seguendo la graduatoria, già formata dall'Ufficio centrale elettorale, ovvero che, avendo l'onorevole Lauro — contemporaneamente eletto senatore e deputato in diverse circoscrizioni — prescelto e preferito nella forma, nelle condizioni e nei termini, di cui al più volte citato articolo 28, il Senato alla Camera dei Deputati — dovendosi ritenere (e non lo si può non ritenere) che la sua rinuncia alla Camera dei deputati, espressa (con linguaggio improprio) col vocabolo « opzione » per il Senato, ha operato *ex nunc*, sempre in virtù del citato articolo 61, dichiarare eletto deputato esso Marzano per la circoscrizione Lecce-Brindisi-Taranto in sostituzione dell'onorevole Caramia, assunto in Collegio Unico Nazionale.

La richiesta del dottor Marzano per le ragioni innanzi indicate {è stata sostanzialmente sodisfatta.

CAPO V.

AUTONOMIA DEL COLLEGIO UNICO NAZIONALE

§ 1. — *Le ragioni dell'autonomia e le conseguenze in ordine alle liste.*

1. — A me pare che non si possa disconoscere che il Collegio Unico Nazionale sia un collegio a sé stante, creato per la utilizzazione dei resti, che si aggiunge ai 31 collegi circoscrizionali. Ammontano a ben 4.418.212 i resti. Questi resti sono utilizzati in un supposto unico Collegio Nazionale. E a titolari di essi sono chiamati per legge (ne ho innanzi indicato le ragioni) i più qualificati degli eletti nelle varie liste e nelle varie circoscrizioni. Non mi pare, quindi, che si possa dubitare della sua assoluta autonomia (1).

(1) Vedi in proposito il ricorso dell'onorevole Marzano, che sostiene la tesi illustrata nel testo.

2. — Segue da ciò che le graduatorie formate dall'Ufficio centrale nazionale, che, ove si accolgano le proposte da me innanzi formulate, devono ritenersi esattamente formate, costituiscono le liste del Collegio Unico Nazionale. Di *liste nazionali* si parlava nella legge del 1948 e di liste nazionali deve parlarsi oggi. La differenza fra le une e le altre è solo nel modo di loro formazione. Erano preformate secondo la legge del 1948. Sono formate dagli elettori e, quindi, dall'Ufficio centrale nazionale in conformità di legge, secondo la legge del 1953. Prima le liste erano formate dai partiti anteriormente alle elezioni. In base alla nuova legge vengono formate dopo le elezioni in base ai risultati di queste e nel modo esaminato.

3. — Da quanto innanzi segue anche che la norma disciplinatrice delle sostituzioni, in caso di vacanza, non può che essere l'articolo 61 della legge elettorale. In base a tale norma, ad un deputato venuto a mancare succede il primo non eletto della sua lista.

La norma è precisa. « Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato, che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri ».

Si parla, dunque, nell'articolo, di lista e lista è sia la circoscrizionale sia la nazionale. Ma ad eliminare qualsiasi dubbio interviene il capoverso del detto articolo, nel quale si parla esplicitamente di *lista nazionale*. Si dirà che non si poteva nella legge del 1948 non parlare di lista nazionale, dato che i partiti preparavano e presentavano proprio delle liste. Ma sarà agevole rispondere, ricordando quanto innanzi si è detto, e cioè che la lista secondo la legge del 1953 non differisce se non per il modo di sua formazione dalla lista secondo la legge del 1948.

4. — In applicazione di quanto innanzi la Giunta ha provveduto alla sostituzione degli onorevoli Lauro, De Gasperi, Endrich, chiamando a sostituirli rispettivamente gli onorevoli Caramia, Cajati, Madia, e cioè il primo dei non proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale, che segue i sostituendi nella graduatoria formata dall'Ufficio centrale nazionale.

§ 2. — I reclami.

1. — Alla Giunta aveva fatto ricorso l'avvocato professor Bruno Romano Bini di Vittorio, rilevando che, essendo l'onore-

vole Lauro, quale sindaco di Napoli, ineleggibile (articolo 6, lettera c, testo unico 5 febbraio 1948, n. 26), la sua elezione doveva « ritenersi giuridicamente nulla e come giammai avvenuta », donde la conseguenza che non avrebbe potuto essere collocato in graduatoria e proclamato in base alla stessa nel Collegio Unico Nazionale. Al posto dell'onorevole Lauro avrebbe dovuto essere, invece, proclamato eletto l'onorevole avvocato Raffaele Cafiero, risultato secondo nella lista del P. N. M. e nella stessa circoscrizione di Napoli-Caserta, che, secondo il ricorrente, sarebbe diventato il primo validamente eletto.

Ho già risposto al rilievo di cui innanzi. Ripeto che l'Ufficio centrale nazionale era chiamato dalla legge a redigere le graduatorie dei primi eletti ed a proclamare eletti in Collegio Unico Nazionale per ciascuna lista i primi della graduatoria sino a concorrenza dei seggi a ciascuna di esse assegnati. Altro ad esso ufficio non era dato di fare. E, poiché il comandante Lauro risultava primo eletto nella circoscrizione XXII, non poteva non inserirlo fra i graduabili nella lista del P.N.M. nel Collegio Unico Nazionale e non poteva, poi, non collocarlo al posto spettantegli nella graduatoria.

Non poteva occuparsi della sua eventuale ineleggibilità. Egli era sempre, per l'Ufficio centrale nazionale, malgrado tale eventuale ineleggibilità, da accertarsi in un secondo momento, il primo eletto della lista del P. N. M. nella circoscrizione suddetta.

Le graduatorie, la cui precisazione venne affidata dalla legge all'Ufficio centrale nazionale, non sono, in sostanza, — lo ripeto — che le liste del Collegio Unico Nazionale, formate dopo le elezioni, in base ai risultati elettorali, mentre, secondo la legge del 1948, erano formate prima in base alle decisioni dei partiti. E, come prima non si considerava come non scritto chi fosse poi stato dichiarato ineleggibile, così non può considerarsi non scritto nella lista formata dall'Ufficio centrale nazionale chi venga, poi, dichiarato ineleggibile.

L'accertamento di cause di ineleggibilità non è fatto nel momento della formazione della lista, ma a proclamazione avvenuta. Ed il dichiarato ineleggibile è sostituito da chi *nella lista* lo segue.

Si può da ciò trarre la conseguenza che, se anche la Giunta avesse potuto dichiarare la ineleggibilità del comandante Lauro — e non poteva farlo, perché avendo questi optato per il Senato, non era più egli un

membro della Camera e non si poteva, quindi, iniziare un giudizio in suo contraddittorio — egli avrebbe dovuto essere sempre sostituito da chi lo seguiva in graduatoria e cioè dall'onorevole Caramia.

2. — Contro l'operato della Giunta ha prodotto ricorso anche l'avvocato Francesco Caput, il quale sostiene che non esistono liste nazionali e che, pertanto, è impossibile parlare di successione in liste nazionali. Quando la lista nazionale era preformata, era bene applicabile l'articolo 61; ma non lo è più col nuovo sistema, non esistendo appunto, a suo giudizio, come si è detto, liste nazionali. Secondo il ricorrente, le graduatorie per il Collegio Unico Nazionale formate dall'Ufficio centrale nazionale non possono qualificarsi liste nazionali.

« La graduatoria » così egli scrive « formata successivamente alle elezioni, agli scrutini circoscrizionali, ed anche alla convalida degli eletti, sostituisce la lista nazionale, in quanto provvede a quella utilizzazione dei resti, che col sistema elettorale del 1948 erano devoluti alla lista nazionale; ma non è lista elettorale di candidati appunto perché è graduatoria di deputati eletti e convalidati, epperò, con la prima assegnazione dei seggi ottenuti con i resti, ha esaurito la funzione attribuitale espressamente dalla legge ».

Secondo il ricorrente, con la rinuncia dell'onorevole Endrich si rese vacante un posto della lista del M. S. I. nella circoscrizione XXX. « La sola lista » egli soggiunse « nella quale può verificarsi il caso di sostituzione, è quella circoscrizionale ». Il posto, in virtù dell'articolo 61 della legge elettorale del 1948, dovrebbe essere attribuito a lui.

La risposta è stata già da me innanzi data. Accanto alle liste circoscrizionali esistono liste nazionali. Le liste nazionali esistevano secondo la legge del 1948, Non sono state soppresse dalla legge del 1953. Ripeto, ancora una volta, che ne è stato modificato solo il modo di formazione.

In conseguenza la rinuncia dell'onorevole Endrich determina una vacanza non nella lista circoscrizionale, bensì in quella nazionale, in cui l'onorevole Endrich fu proclamato. E, pertanto, la sostituzione deve essere effettuata, proclamandosi eletto il primo dei non ancora proclamati di tale ultima lista e cioè l'onorevole Madia.

Il trasferimento, poi, dell'onorevole Madia nel Collegio Unico Nazionale determina una vacanza nella sua lista circoscrizionale,

che va coperta con la proclamazione in sede circoscrizionale del primo dei non eletti, che è il candidato Formichella.

3. — Ritengo, quindi, che la Giunta debba confermare il suo operato. Essa si riservò di rivederlo. Ma non vi è, secondo me, ragione, perché lo debba modificare.

Sezione II*

IL SUBINGRESSO

CAPO I.

LA « INDICAZIONE » DELL'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE.

1. — Di un'altra questione la Giunta è chiamata ad occuparsi. Riguarda essa la individuazione dei candidati destinati a subentrare agli eletti nel Collegio Unico Nazionale.

L'Ufficio centrale nazionale espresse la opinione che a sostituire gli eletti nel Collegio Unico nazionale dovessero essere i primi non eletti, che li seguono nei rispettivi gruppi di liste e nelle rispettive circoscrizioni. Ritenne, cioè, applicabile nella specie il 2° comma dell'articolo 60 della legge del 1948, secondo cui il deputato, che sia proclamato eletto nel Collegio Unico Nazionale, è sostituito nella lista circoscrizionale *dal primo dei non eletti* ed il successivo articolo 61, secondo cui « il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato, che *nella medesima lista* segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri ».

2. — Non sono mancate le critiche per questa « indicazione », effettuata dall'Ufficio centrale nazionale. L'onorevole Palazzolo e l'onorevole Vallone l'hanno qualificata « non molto delicata ». Si è rilevato da altri che i poteri dell'Ufficio centrale nazionale sono chiaramente stabiliti dall'articolo 15 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati (decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26) e dall'articolo 59 dello stesso testo unico e successiva modifica del punto III dell'articolo unico della legge elettorale del 1953, e che tali poteri — che sono puramente contabili e certificativi, ossia di accertamento — non comprendono il potere di *indicare* i candidati, che dovrebbero succedere a quelli proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale. Creando contro la legge questo nuovo

istituto della indicazione, l'Ufficio centrale nazionale avrebbe compiuto un manifesto grave atto di eccesso di potere (1).

Non sono, però, mancati coloro i quali hanno, invece, sostenuto che competente a designare e proclamare coloro, i quali succedono nelle liste circoscrizionali agli eletti nel Collegio Unico Nazionale, sia proprio l'Ufficio centrale nazionale.

Desidero qui ricordare anche quanto un autorevole giurista, Franco Bozzini, scrisse in proposito su *Il Giornale d'Italia*: « Qualunque sia per essere il criterio, che sarà adottato dall'Ufficio centrale nazionale, sembra tuttavia che l'Ufficio centrale medesimo non potrà limitarsi all'assunzione dei deputati nel Collegio Unico Nazionale, ma dovrà proclamare esso stesso anche i deputati subentranti nelle liste circoscrizionali, dovrà, cioè, completare gli effetti della prima proclamazione ».

3. — È vero. La legge elettorale nulla dispone in proposito, donde l'opinione che tale compito spetti alla Giunta delle elezioni. Ma la lacuna può facilmente colmarsi, ove si considerino le attribuzioni che la legge elettorale (articolo 62) e il regolamento della Camera dei deputati (articoli 16 e 25) demandano agli Uffici centrali circoscrizionali, all'Ufficio centrale nazionale ed alla Giunta delle elezioni. Bisogna distinguere il procedimento relativo alla *proclamazione* degli eletti da quello della loro *convalida*. Il primo comporta una serie di operazioni, che vanno dalla determinazione della cifra elettorale di lista a quella della cifra individuale di ogni candidato e che culminano nella proclamazione degli eletti. Ci troviamo di fronte ad un giudizio di accertamento, devoluto, *mutatis mutandis*, agli uffici circoscrizionali ed all'Ufficio nazionale.

La *convalida*, invece, degli eletti è devoluta alla Camera dei deputati, e per essa alla Giunta delle elezioni, la quale, come dispone testualmente il regolamento, compie

(1) V. in proposito, fra gli altri, il ricorso di Albertini Gianni e degli onorevoli Donati e Ferrandi, secondo i quali la « indicazione » non soltanto « travisa la natura e la funzione dell'Ufficio centrale nazionale », ma « costituisce una irrisuardosa invasione del campo del potere legislativo, una violazione della sovranità del Parlamento ed una illegittima forma di pressione sull'unico organo chiamato a decidere: la Giunta delle Elezioni ».

V. anche i ricorsi degli avvocati Schiano e Cartia, che accusano l'Ufficio centrale nazionale di aver dato « irrituali ed illegittimi suggerimenti ».

la *verificazione* delle elezioni e giudica sulle varie contestazioni. Tale attività ha carattere di controllo delle operazioni, che precedettero la proclamazione degli eletti.

Ecco perché si sostiene che la proclamazione di coloro, che succedono nelle liste circoscrizionali agli eletti nel Collegio Unico Nazionale, va demandata all'Ufficio centrale nazionale. Se tale compito fosse attribuito alla Giunta delle elezioni, si perverrebbe alla incongruenza che questa (e cioè lo stesso organo), effettuata la proclamazione, potrebbe, poi, annullarla o modificarla a seguito d'esame dei reclami e delle contestazioni.

Perché possa parlarsi di reclami e proteste, è necessario che *sussista un provvedimento*, contro il quale si reclami e, nel caso che ne occupa, tale provvedimento è l'atto della proclamazione.

Quale che sia, comunque, la opinione, che si possa avere in proposito, è certo che l'Ufficio centrale nazionale illustrò con la lettera, di cui ho parlato in principio, il suo comportamento. Di esso non mi pare che sia, quindi, il caso di continuare ad occuparsi, anche perché quella indicazione è, in quanto tale, un atto giuridicamente irrilevante. Me ne sono occupato, più che per altro, per ricordare al legislatore di tenerne conto nella emananda nuova legge elettorale, indicando espressamente l'organo, che deve procedere alla proclamazione a deputati dei candidati chiamati a sostituire i proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale, se — bene inteso — un Collegio Unico Nazionale ancora vi sarà e se ancora vi saranno delle sostituzioni del genere di quelle, di cui ci stiamo occupando.

CAPO II.

LA PROCLAMAZIONE

1. — La Giunta delle elezioni seguì la indicazione dell'Ufficio centrale nazionale e deliberò il 21 luglio 1953 la proclamazione dei candidati indicati dall'ufficio centrale nazionale. Ciò fece, naturalmente, in assoluta libertà di apprezzamento, sulla base di criteri strettamente giuridici, per nulla vincolata dalla ripetuta indicazione.

Della deliberazione fu data subito notizia alla Camera.

2. — Ho già innanzi esposto le ragioni, che indussero la Giunta a deliberare la proclamazione a deputato dei candidati, di cui innanzi.

Riproduco qui la parte della decisione, che la Giunta approvò il 21 luglio 1953 e che riguarda la subietta materia.

Eccola:

«Come già il vecchio testo unico del 1948 all'articolo 59 si limitava a dare le norme per il Collegio Unico Nazionale sino alla proclamazione, senza toccare l'oggetto del subingresso, in quanto a ciò provvedeva il successivo articolo 60, così con la legge 1953, il nuovo articolo 59, sostitutivo del vecchio, non contiene norme per il subingresso, giacché resta in vigore l'articolo 60 del testo unico a ciò indirizzato precisamente».

La Giunta, insomma, ritenne in vigore l'articolo 60 della legge elettorale e ne operò l'applicazione.

3. — La Giunta si riservò, peraltro, di esaminare, in sede di convalida, le eccezioni ed i rilievi, che erano stati formulati appena fu nota la « indicazione », effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, e di riesaminare i ricorsi già presentati.

4. — I candidati, di cui ci dobbiamo occupare, sono i seguenti:

Lista D. C. (Democrazia Cristiana):

1. — Berloffo Alcide: Circostrizione VIII (Trento).
2. — Franceschini Giorgio Annibale: Circostrizione XII (Bologna).
3. — Faletti Noverino: Circostrizione XIII (Parma).
4. — Ballesi Elio: Circostrizione XVII (Ancona).
5. — Penazzato Dino: Circostrizione XIX (Roma).
6. — Fabriani Arnaldo: Circostrizione XX (L'Aquila).
7. — Colasanto Domenico: Circostrizione XXII (Napoli).
8. — Berry Mario: Circostrizione XXV (Lecce).
9. — Caronia Giuseppe: Circostrizione XXVIII (Catania).
10. — Giglia Luigi: Circostrizione XXIX (Palermo).
11. — Fadda Pietro: Circostrizione XXX (Cagliari).

Lista P. S. D. I. (Partito Socialista Democratico Italiano):

12. — Secreto Guido: Circostrizione I (Torino).
13. — Romita Giuseppe: Circostrizione II (Cuneo).

14. — Bettinotti Mario: Circostrizione III (Genova).
15. — Castellarin Bruno: Circostrizione IX (Verona).
16. — Preti Luigi: Circostrizione XII (Bologna).
17. — L'Eltore Giovanni: Circostrizione XIX (Roma).

Lista P. L. I. (Partito Liberale Italiano):

18. — Ferrari Riccardo: Circostrizione IX (Verona).
19. — Di Giacomo Pietro: Circostrizione XXI (Campobasso).
20. — Basile Guido: Circostrizione XXVIII (Catania).

Lista P. R. I. (Partito Repubblicano Italiano):

21. — La Malfa Ugo: Circostrizione XII (Bologna).
22. — Camangi Ludovico: Circostrizione XIX (Roma).

Lista P. C. I. (Partito Comunista Italiano):

23. — Baltaro Giovanni: Circostrizione I (Torino).
24. — Gelmini Oreste: Circostrizione XIII (Parma).
25. — Compagnoni Angelo: Circostrizione XIX (Roma).
26. — Graziadei Corrado: Circostrizione XXII (Napoli).
27. — Francavilla Carlo: Circostrizione XXIV (Bari).
28. — Angelini Ludovico: Circostrizione XXV (Lecce).
29. — Bufardecì Giuseppe: Circostrizione XXVIII (Catania).
30. — Faletra Guido: Circostrizione XXIX (Palermo).

Lista P. S. I. (Partito Socialista Italiano):

31. — Cavaliere Alberto: Circostrizione IV (Milano).
32. — Albizzati Flavio: Circostrizione IV (Milano).
33. — Della Seta Ugo: Circostrizione XIX (Roma).
34. — Di Nardo Raffaele: Circostrizione XXII (Napoli).
35. — Lenoci Stefano: Circostrizione XXIV (Bari).

36. — Bogoni Giuseppe: Circostrizione XXV (Lecce).
37. — Gaudio Matteo: Circostrizione XXVIII (Catania).
38. — Musotto Francesco: Circostrizione XXIX (Palermo).

Lista P. N. M. (Partito Nazionale Monarchico):

39. — Viola Ettore: Circostrizione XIX (Roma).
40. — Matarazzo Marcello Ida: Circostrizione XXIII (Benevento).
41. — Cavaliere Stefano: Circostrizione XXIV (Bari).
42. — Barberi Salvatore: Circostrizione XXVIII (Catania).
43. — Cottone Benedetto: Circostrizione XXIX (Palermo).
44. — Greco Paolo: Circostrizione XXII (Napoli).
45. — Marzano Arturo: Circostrizione XXV (Lecce).

Lista M. S. I. (Movimento Sociale Italiano):

46. — Romualdi Nettuno Pino: Circostrizione XIX (Roma).
47. — Spampinato Bruno: Circostrizione XXII (Napoli).
48. — Sponziello Pietro: Circostrizione XXV (Lecce).
49. — Formichella Italo: Circostrizione XXVII (Catanzaro).
50. — Calabrò Giuseppe: Circostrizione XXVIII (Catania).
51. — Di Stefano Genova Agostino: Circostrizione XXIX (Palermo).
52. — Angioy Giovanni Maria: Circostrizione XXX (Cagliari).

CAPO III.

I PROCLAMATI
DEBBONO ESSERE CONVALIDATI

1. — Deve la elezione dei candidati predetti essere convalidata? Alla domanda ritengo che debbasi rispondere affermativamente. La deliberazione della Giunta è, a mio avviso, conforme a legge e, pertanto, non merita censura (1).

(1) Vedi anche l'esposto di Ruggeri Mario, che sostiene la piena applicabilità nella specie dell'articolo 60 della legge elettorale.

2. — Assurti dalle varie circostrizioni i primi eletti nell'empireo — come è stato detto — del Collegio Unico Nazionale, restano dei posti vacanti. Chi li occuperà?

Nella nostra legislazione elettorale non esistono altre disposizioni, che contemplino il subingresso, se non quelle degli articoli 60 e 61 del testo unico del 1948.

Sono gli articoli, che la Giunta ha applicato numerose volte.

Ricordo in proposito che

il 27 giugno 1953 sono stati proclamati i deputati: Merizzi Guido (circostrizione 5^a: Como); Ferrari Francesco e Fogliazza Enrico (circostrizione 7^a: Mantova); Walter Riccardo, Rosini Emilio e Marangoni Spartaco (circostrizione 9^a: Verona); Bettiol Francesco (circostrizione 11^a: Udine); Marchionni in Zanchi Renata (circostrizione 14^a: Firenze); Bernieri Antonio e Amadei Leonetto (circostrizione 15^a: Pisa); Pollastrini Elettra (circostrizione 18^a: Perugia); Grezzi Luigi (circostrizione 26^a: Potenza); Filosa Luigi (circostrizione 27^a: Catanzaro); Berlinguer Mario (circostrizione 30^a: Cagliari), in sostituzione, rispettivamente, dei deputati: Mariani Francesco; Negri Alceo e Colombi Arturo; Scoccimarro Mauro, Pesi Antonio e Ravagnan Riccardo; Pellegrini Giacomo; Terracini Umberto; Secchia Pietro e Morandi Rodolfo; Fedeli Armando; Mancino Michele; Barbaro Michele; Lussu Emilio, eletti anche senatori e optanti per il Senato;

il 22 luglio 1953 sono stati proclamati i deputati: Lozza Stellio e Ronza Carlo (circostrizione 2^a: Cuneo), in sostituzione dei deputati Longo Luigi, optante per Milano (4^a) e Lizzadri Oreste, optante per Roma (19^a); Invernizzi Gabriele (circostrizione 5^a: Como), in sostituzione del deputato Noce Teresa, optante per Brescia (6^a); Albarello Adelio (circostrizione 9^a: Verona), in sostituzione del deputato Santi Fernando, optante per Parma (13^a); Lombardi Ruggero (circostrizione 10^a: Venezia), in sostituzione del deputato Gronchi Giovanni, optante per Pisa (15^a); Bettoli Mario (circostrizione 11^a: Udine), in sostituzione del deputato Luzzatto Lucio, optante per Venezia (10^a); Zannerini Emilio (circostrizione 16^a: Siena), in sostituzione del deputato Targetti Ferdinando, optante per Firenze (14^a); Bernardinetti Marzio (circostrizione 18^a: Perugia), in sostituzione del deputato Piccioni Attilio, optante per Firenze (14^a); Di Paolantonio Luigi (circostrizione 20^a: L'Aquila), in sostituzione del deputato Amiconi Ferdinando, optante per Campobasso (21^a);

il 19 novembre 1953 è stato proclamato il deputato Cavallari Nerino (circoscrizione 10^a: Venezia), in sostituzione del deputato Da Villa Antonio, deceduto;

il 29 aprile 1954 è stato proclamato il deputato Perlingieri Giovanni (circoscrizione 23^a: Benevento), in sostituzione del deputato Bosco Lucarelli Giambattista, deceduto;

il 6 maggio 1954 è stato proclamato il deputato Ferrario Celestino (circoscrizione 5^a: Como), in sostituzione del deputato Fabbri Fulvio, deceduto;

il 22 luglio 1954 è stato proclamato il deputato Tosi Enrico (circoscrizione 5^a: Como), in sostituzione del deputato Morelli Luigi, deceduto.

Ed i candidati, proclamati eletti in applicazione appunto degli articoli 60 e 61, sono stati anche convalidati!

Non comprendo, perché non si dovrebbero tali articoli — tante volte senza protesta di alcuno applicati — applicare ancora.

Fu già applicato pacificamente nelle elezioni del 1946 l'articolo 63 della legge 10 marzo 1946, n. 74, perfettamente identico all'attuale articolo 60, e fu questo articolo pacificamente applicato nel 1948. All'onorevole Einaudi, ad esempio, eletto in Collegio Unico Nazionale, subentrò il primo dei non eletti della sua lista circoscrizionale.

Ora tra il 1946, il 1948 ed oggi non esiste, in materia, altra differenza tranne quella che le liste nazionali, anziché essere preformate, sono in bianco e vengono ad essere riempite dai nomi degli eletti più suffragati. Quella del P. S. I., ad esempio, è risultata formata dai nomi di Nenni Pietro, De Martino Francesco, Capacchione Francesco, Lombardi Riccardo, Guadalupi Mario Marino.

Supponiamo ora che l'articolo 59 non fosse stato modificato e che nella lista preformata fossero elencati in tale ordine di precedenza proprio i quattro nomi suddetti, ognuno dei quali è risultato eletto in sede circoscrizionale. Passando essi automaticamente al Collegio Unico Nazionale, chi avrebbe diritto di subingresso, se non il primo dei non eletti di ciascuna rispettiva lista circoscrizionale?

Ed allora, se la legge è oggi la stessa del 1948 e se allora fu applicata nel senso sopra ricordato, perché oggi non la si dovrebbe nello stesso modo applicare?

Conferma quanto innanzi l'esame dell'articolo 61 del testo unico del 1948 secondo cui « il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta,

è attribuito al candidato, che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto ».

La norma è così manifestamente chiara, che non si comprendono i dubbi e le perplessità di chi ne nega la possibilità di sua applicazione.

Potrebbe parlarsi di modifica degli articoli 60 e 61 del testo unico, se la disposizione III contenesse qualche norma relativa al diritto di subingresso; ma, dato che così non è, il subingresso resta regolato dagli indicati articoli, che non meritano censura neppure sotto il profilo dell'equità. Assunti col noto sistema i primi eletti nel Collegio Unico Nazionale, è logico che il posto rimasto vacante nella circoscrizione sia ricoperto dal candidato più suffragato della circoscrizione stessa, di modo che quel corpo elettorale abbia per deputato quel soggetto, cui esso ha conferito il mandato elettorale e non altro soggetto, cui non ha conferito alcun mandato.

3. — La Giunta, come ho innanzi rilevato, si è, del resto, già pronunciata.

È vero che si è riservata di ritornare sulla questione e di rivedere la sua decisione; ma, per la verità, per quanto io abbia studiato, non sono riuscito a trovare argomenti tali da farmela apparire erronea.

Ritengo, perciò, che vada confermata e che, in conseguenza, si debba, ripeto, procedere alla convalida dei proclamati eletti.

Questa conclusione apparirà ancora più evidente, quando si saranno esaminati i reclami, presentati per invalidare l'indicazione dell'Ufficio centrale nazionale.

Di essi mi occuperò nel capitolo che segue.

CAPO IV.

I RECLAMI

§ 1. — Rilevi dei ricorrenti.

1. — I ricorrenti sostengono concordi che sia l'articolo 60 che l'articolo 61 della legge elettorale debbono ritenersi abrogati, in quanto inapplicabili e dal punto di vista letterale e dal punto di vista del sistema o del complesso normativo, cui aderiscono.

Inapplicabilità dal punto di vista letterale.
Recita l'articolo 60: « Il deputato, che sia eletto nel Collegio Unico Nazionale ed in uno o più Collegi circoscrizionali, appena convalidato, si intende eletto nel Collegio Unico Nazionale e nella sua lista circoscrizionale prende il suo posto il primo dei non eletti ».

La ipotesi ivi contemplata adunque — si rileva — è quella del deputato eletto in Collegio Unico Nazionale: *eletto* e non solo proclamato. La norma poteva, cioè, trovare applicazione quando in costanza del testo unico del 1948, un deputato poteva essere *eletto* (si insiste: *eletto* e non soltanto proclamato) in Collegio Unico, che preesisteva come lista nazionale predeterminata, sulla quale agivano dunque direttamente i voti degli elettori, per ripercussione operata dal collegamento, ma non quando manca il Collegio Unico Nazionale preformato e manca quindi, la possibilità di un deputato *eletto direttamente* per questo e per le circoscrizioni. La congiunzione « e » lega indissolubilmente la ipotesi. Ne risulta la inapplicabilità ai casi regolati dallo stesso testo unico, ma nel testo modificato della legge del 1953.

2. — *Inapplicabilità dal punto di vista del sistema.* — Dal punto di vista del sistema — si rileva — non è chi non veda, poi, come l'assenza del Collegio Unico Nazionale, determinata dalla abrogazione espressa dell'articolo 59 del testo unico del 1948 e dalla conseguente sostituzione, produca una situazione del tutto nuova, che non ha con la precedente, regolata dal testo unico del 1948 immodificato, nessuna affinità analogica.

Non si vuol considerare — si afferma — la struttura completamente diversa, che la disciplina dei resti ha avuto attraverso la modifica della legge del 1953, sì che la sopravvivenza dell'articolo 60 nella sua interezza funzionale è inammissibile, essendo caduto il presupposto logico, ed anche cronologico, delle operazioni, che lo precedono. *Né sembra possibile nemmeno il ricorso all'articolo 61 successivo.* Ivi è dettata una norma, da applicarsi per una qualsiasi causa di vacanza, che non sia evidentemente quella della vacanza per assunzione in Collegio Unico Nazionale, che ha una sua propria regolamentazione e che resta, quindi, fuori della ipotesi generale contemplata nell'articolo 61 medesimo. L'applicazione dell'articolo 60 importerebbe che diventerebbe a sua volta inoperante tutto il complesso precettivo dell'articolo 59, che pure si dice di voler realizzare. La stortura logica, prima ancora che giuridica, non merita — si conclude — ulteriore commento.

3. — L'onorevole Palazzolo aggiunge nel suo ricorso che la « inapplicabilità dell'articolo 60 è offerta dalla violazione del principio della rappresentanza politica ». « La sua applicazione — scrive ancora — condur-

rebbe ad una abnorme distribuzione dei seggi — a danno soprattutto delle piccole circoscrizioni — in spregio al criterio proporzionale stabilito dalla tabella allegata alla legge ».

§ 2. — *Le persone, che, secondo i ricorrenti, dovrebbero subentrare.*

1. — Ma, se nel nuovo sistema elettorale è inoperante il metodo dell'articolo 60 e del successivo articolo 61, quale metodo dovrebbe essere adottato? Alla domanda i ricorrenti non rispondono alla stessa maniera.

Secondo alcuni, il metodo da applicare sarebbe quello dettato dall'articolo 59.

Si stabilisce quali sono le circoscrizioni, che, per ciascun gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno, abbiano dato il maggior numero di resti in relazione alla popolazione elettorale di ciascuna circoscrizione, cioè, in relazione al quoziente elettorale circoscrizionale. Determinata la graduatoria decrescente, si collocano in essa i candidati delle circoscrizioni, che hanno il più elevato quoziente relativo e che abbiano, rispetto agli altri candidati concorrenti, il maggior numero di voti preferenziali e a questi si attribuiscono i seggi vacanti.

L'adozione — si afferma — di tale criterio, desunto rigorosamente dall'articolo 59, non solo non produce le anomalie e le incongruenze, rilevate a proposito della critica all'articolo 60, ma concorre a realizzare il pieno rispetto della volontà del corpo elettorale, che vede immessi in Parlamento i candidati più quotati, quelli portatori, per cifra di lista ed individuale, di un maggior peso rappresentativo, in armonia al principio essenziale della rappresentanza elettorale, di cui ogni legge elettorale deve essere adeguato strumento.

L'adozione, infine, del criterio dell'articolo 59 determina — si afferma — anche un maggior equilibrio politico, perché consente alle liste, che circoscrizionalmente sono giunte in prossimità del quoziente, di esprimere un rappresentante, laddove il metodo dell'articolo 60 conduce alla Camera un candidato, che è il più favorito *per mero caso*.

Passiamo all'applicazione pratica del metodo.

Consideriamo la lista del P. S. D. I.

Abbiamo innanzi indicato per ciascuna circoscrizione i resti in senso assoluto ed i decimali ed abbiamo proceduto alla graduatoria di questi. Abbiamo anche indicato per ciascuna circoscrizione *il primo non eletto*.

Seguendo tale opinione, i posti vacanti dovrebbero essere attribuiti ai candidati Cartia, Preti, Panaccione, Russo e Schiano.

2. — Secondo altri, bisognerebbe determinare le circoscrizioni, in cui la lista ha raggiunto il quoziente circoscrizionale. Occorrerebbe, poi, graduare i non eletti, tenendo conto della cifra individuale in senso assoluto e sostituire ai proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale i candidati con la maggiore cifra individuale.

Questa opinione è sostenuta dall'avvocato Vincenzo Cardone (1), che ho ricordato con piacere anche in altre parti di questa mia relazione.

Eccone l'applicazione pratica.

La lista del P. L. I. ha raggiunto il quoziente nelle seguenti circoscrizioni: I, II, IV, IX, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII e XXVIII.

Per ciascuna di esse indico i candidati, che seguono i primi eletti:

I	Alpino	11.971
	Caputo	11.916
	De Marchi	5.059
II	Salza	5.769
	Soleri	4.535
IV	Elmo	2.757
	Caprara	2.264
IX	Ferrari	4.433
	Peruffo	3.262
XIX	Cattani	9.168
	Lupinacci	8.198
XXI	Di Giacomo	9.319
	Delli Veneri	6.814
XXII	Jannotta	11.824
	Cassandro	11.587
XXIII	Cifaldi	13.852
	Cardone	12.826
XXVII	Casalinuovo	11.521
	Zappia	5.061
XXVIII	Basile	16.780
	Saija	16.010

(1) Scrive l'avvocato Cardone nel suo dettagliato ricorso dopo aver sostenuto la abrogazione dell'articolo 60 della legge elettorale: « Ora quale è stato il criterio, al quale il legislatore si è ispirato, allorchando ha modificato il Collegio Unico Nazionale? Evidentemente quello che il Collegio Unico Nazionale fosse formato col doppio criterio del quoziente circoscrizionale e principalmente con la cifra individuale dei voti. Se questo è indiscutibilmente ed inoppugnabilmente il criterio del Collegio Unico Nazionale, per chiara logica discende che anche coloro, i quali debbono subentrare, vanno scelti in base al doppio concetto dell'essersi raggiunto, in sede circoscrizionale, la condizione prima di aver conseguito per lo meno un quoziente ed in base all'altro requisito della cifra individuale dei candidati ».

Procedendosi, ora, alla graduatoria dei non eletti in dette circoscrizioni in base alle rispettive cifre individuali (in senso assoluto), si ha il seguente risultato:

Basile	16.780
Saija	16.010
Cifaldi	13.852
Cardone	12.826
Caputo	11.916
Jannotta	11.824
Cassandro	11.587
Cannizzo	11.552
Alpino	11.271
Fulci	10.410

ecc.

Dovrebbero, secondo tale opinione, subentrare ai quattro candidati proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale i candidati Basile, Saija, Cifaldi e Cardone.

3. — Secondo altri, ai proclamati in Collegio Unico Nazionale debbono subentrare i primi non eletti, aventi per ciascuna lista i maggiori voti di lista (resti), calcolati in senso relativo, in relazione, cioè, ai quozienti circoscrizionali, e le maggiori cifre individuali nelle circoscrizioni, ove la lista non ha raggiunto il quoziente.

Tale tesi è sostenuta, in via subordinata, dai ricorrenti Cartia e Schiano.

Così per il P. S. D. I. dovrebbero essere eletti Russo, Gullo Rocco, Cartia, Schiano e Andiloro.

4. — Si deve secondo altri, provvedere al subingresso, tenendosi conto dei maggiori resti, calcolati in senso assoluto, e sempre limitatamente alle circoscrizioni, in cui la lista non ha raggiunto il quoziente e delle maggiori cifre individuali.

Ritroviamo qui, esposta in linea subordinata, anche l'opinione, già innanzi esaminata, del ricorrente onorevole Palazzolo.

Questi, in linea subordinata, sostiene appunto che ai proclamati in Collegio Unico Nazionale debbono subentrare i primi non eletti nelle circoscrizioni, dove si rilevano i resti maggiori, calcolati in senso assoluto. E così per la lista del P. L. I. ai proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale: Martino, Marzotto e Colitto, dovrebbero subentrare: Palazzolo, D'Andrea e Giovannini.

5. — I ricorrenti Donati e Ferrandi sostengono, anche subordinatamente, che, ferma restando l'avvenuta proclamazione in Collegio Unico Nazionale, effettuata dall'Uffi-

cio centrale nazionale, il subingresso deve aver luogo in base ai resti maggiori, sempre calcolati in senso relativo e sempre fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione e che, quindi, debbono essere proclamati subentranti i primi non eletti delle medesime liste in quelle circoscrizioni, ove si siano verificati i resti maggiori in relazione al quoziente circoscrizionale e sempre, si ripete, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione.

E così nella circoscrizione XX — essendo i seggi assegnati 16 ed i seggi attribuiti 14, degli altri due seggi dovrebbero essere attribuiti, secondo detta opinione, uno alla lista del P. S. I. (resto 31720 : 35683) ed un altro alla lista della D. C. (resto 31442 : 35683) e, quindi, ai rispettivi primi non eletti Donati e Fabriani.

6. — Il signor Albertini Gianni ritiene per il subingresso non applicabile l'articolo 60, perché lo stesso presupporrebbe una lista preformata, che ora non esiste.

Propone allora come logici due criteri:

a) Si dovrebbero, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, coprire i seggi vacanti ed anche quelli resi tali a causa dell'attrazione di uno o più candidati nel Collegio Unico Nazionale, utilizzando i maggiori resti per le liste e le maggiori preferenze per i candidati. Applichiamo tale criterio alla IV circoscrizione (Milano-Pavia).

Seggi assegnati	N.	38
Seggi attribuiti	»	36

Seggi da assegnare	N.	2
+ seggi	»	3

lasciati dagli attratti nel Collegio Unico Nazionale. Totale	N.	5
	=	

Dei primi due seggi uno dovrebbe essere attribuito alla lista del P. C. I., eleggendosi Re Giuseppina ed un altro a quella del P. N. M., eleggendosi esso Albertini. Gli altri andrebbero attribuiti, tenendosi conto delle cifre che seguono:

P. S. D. I.	Resto	Voti	30.963
P. C. I.	»	»	39.256
P. S. I.	»	»	11.496
M. S. I.	»	»	32.038
P. R. I.	»	»	18.457
P. L. I.	»	»	3.104
P. N. M.	»	»	36.288
D. C.	»	»	16.570

Sembrami che tale opinione sia anche del ricorrente avvocato Cartia, che nei suoi ricorsi sostiene una tesi principale, una subordinata ed una gradatamente più subordinata, che è quella sostenuta dall'ingegner Albertini e da me illustrata.

b) Si dovrebbero coprire i seggi lasciati dagli attratti nel Collegio Unico Nazionale con i primi non eletti nelle circoscrizioni, in cui le liste hanno riportato i maggiori resti non utilizzati.

Applichiamo tale criterio, tenendo presente la lista del P. N. M.

Il P. N. M. ha riportato nelle varie circoscrizioni i seguenti voti, conseguendo i seggi e con i resti per ciascuna di esse indicati:

I	voti	73.167	seggi	1	resti	24.343
II	»	63.418	»	1	»	19.618
III	»	28.324	»	0	»	28.324
IV	»	84.774	»	1	»	36.288
V	»	32.806	»	0	»	32.806
VI	»	24.209	»	0	»	24.209
VII	»	7.038	»	0	»	7.038
VIII	»	7.705	»	0	»	7.705
IX	»	34.186	»	0	»	34.186
X	»	19.255	»	0	»	19.255
XI	»	20.517	»	0	»	20.517
XII	»	8.869	»	0	»	8.869
XIII	»	13.239	»	0	»	13.239
XIV	»	6.169	»	0	»	6.169
XV	»	16.552	»	0	»	16.552
XVI	»	5.059	»	0	»	5.059
XVII	»	8.057	»	0	»	8.057
XVIII	»	12.476	»	0	»	12.476
XIX	»	144.236	»	3	»	17.258
XX	»	52.580	»	1	»	16.897
XXI	»	19.680	»	0	»	19.680
XXII	»	294.001	»	7	»	27.847
XXIII	»	183.893	»	5	»	11.428
XXIV	»	152.071	»	4	»	8.391
XXV	»	100.051	»	2	»	30.619
XXVI	»	31.889	»	1	»	3.909
XXVII	»	82.116	»	2	»	17.894
XXVIII	»	147.666	»	3	»	34.029
XXIX	»	116.388	»	3	»	9.153
XXX	»	65.451	»	1	»	31.407

Da questo prospetto appare *ictu oculi* che il maggior residuo di voti non utilizzati è per le liste del P. N. M. quello della IV circoscrizione. Donde la conseguenza che un secondo rappresentante del P. N. M. va alla stessa circoscrizione attribuito. Tale secondo rappresentante dovrebbe essere esso ingegner Albertini, primo dei non eletti in detta circoscrizione e per la lista predetta. Con lo stesso criterio dovrebbero essere individuati gli

altri candidati, destinati a subentrare ai proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale.

I due criteri sono chiaramente esposti. Ma presuppongono la abrogazione degli articoli 60 e 61 della legge elettorale. La stessa opinione è affermata, se non mi inganno, dal ricorrente colonnello Urru.

7. — Il ricorrente avvocato De Castello sostiene, subordinatamente (1), che ai proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale debbono subentrare i candidati aventi la più alta cifra individuale delle circoscrizioni aventi il maggior numero di voti residui ovvero i candidati delle stesse circoscrizioni con cifra individuale immediatamente successiva nel caso di rinuncia od opzione del candidato avente la cifra individuale più elevata.

Anche il De Castello sostiene doversi ritenere l'articolo 60 della legge elettorale abrogato. Ma ciò non è esatto per le ragioni innanzi indicate.

8. — Secondo la ricorrente Grimaldi Gemma, « se in una circoscrizione vi è un candidato proclamato in Collegio Unico Nazionale, gli succede nella stessa circoscrizione il candidato, che abbia riportato il maggior numero di voti individuali ed i più alti resti *anche se di altra lista*, cioè di lista diversa da quella, che ha avuto il primo candidato assunto in Collegio Unico Nazionale cioè gli succede il candidato, che più si è avvicinato al quoziente di quella circoscrizione e che rispecchia, in conseguenza, nella circoscrizione stessa, la volontà della maggioranza degli elettori ».

Della stessa opinione sembrami che sia il ricorrente Paladino Pasquale, chiedendo egli col suo ricorso che, in sostituzione dei proclamati eletti in Collegio Unico Nazionale, siano proclamati eletti « coloro, che attraverso il numero delle preferenze e dei voti residuali nella circoscrizione di competenza, interpretano la volontà di un maggior numero di elettori nel necessario rapporto numerico dei votanti di ciascuna circoscrizione ».

Anche i ricorrenti pongono a fondamento della loro tesi l'asserzione che gli articoli 60 e 61 della legge elettorale debbono ritenersi abrogati.

§ 3. — *Infondatezza dei reclami.*

1. — Non mi sembra difficile dimostrare come siano in errore i ricorrenti, che sostengono la inapplicabilità nel caso degli articoli

(1) Della tesi principale, da lui sostenuta, mi sono occupato innanzi.

60 e 61 della legge elettorale per intervenuta abrogazione degli stessi. Ne ho già parlato innanzi. Ma giova ritornare sull'argomento.

Sono noti i mezzi di abrogazione di una norma legislativa.

Sono quelli stabiliti dall'articolo 15 delle preleggi: « Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore ».

Nel nostro caso, ora, la dichiarazione espressa è limitata all'abrogazione e sostituzione dell'articolo 59 del testo unico. Non è a parlare, adunque, di abrogazione espressa.

Né può dirsi che l'abrogazione sia tacita, perché la nuova legge regola l'intera materia regolata dalla anteriore. La nuova legge (beninteso quella applicabile: cioè l'ultimo comma del punto II, e l'intero punto III) non regola l'intera materia. Resta l'incompatibilità. Ma come può parlarsi d'incompatibilità tra il punto III e gli articoli 60 e 61 della vecchia legge, se il punto III contempla solo la formazione del Collegio Unico Nazionale, stabilendo che dev'essere formato dai primi eletti, e non si occupa affatto del subingresso? Sembrami, quindi, chiaro come per il subingresso restino in vigore le norme della legge anteriore.

I ricorrenti additano un'abrogazione per incompatibilità (o per implicito) nel fatto che il punto III stabilisce la formazione di una graduatoria, in cui va collocato, per ciascuna circoscrizione, l'eletto con maggiore cifra individuale. Ma che perciò? Che ha da vedere questa graduatoria col subingresso? La graduatoria ha lo scopo di accertare quali sono i primi eletti in ordine di preferenze riportate, dato che solo i primi di questa graduatoria debbono essere proclamati nel Collegio unico nazionale.

L'articolo 60, dunque, è in pieno vigore. Ma, se non lo fosse, si potrebbe sempre applicare nella specie il successivo articolo 61.

2. — L'articolo 61 prevede e regola l'attribuzione del seggio rimasto vacante per *qualsiasi causa*, anche se sopravvenuta. Qualsiasi causa, e, quindi, anche l'opzione, sia quella propriamente detta (del deputato eletto in più Collegi circoscrizionali) sia la cosiddetta opzione *ope legis* (del deputato assunto in Collegio Unico Nazionale, che automaticamente resta a tale Collegio Unico assegnato).

In ogni caso (opzione per uno dei vari Collegi circoscrizionali o automatico passaggio

al Collegio Unico Nazionale) si determina una vacanza di seggio nella lista o nelle liste circoscrizionali. Sono cause, che determinano la vacanza del seggio al pari di altre cause (morte, rinuncia, opzione per il Senato, ecc.).

Poiché il 1° comma dell'articolo 61 è generico, sarebbe bastato e basta esso solo per regolare tutti i casi di vacanza.

Si legga, poi, il 2° comma dell'articolo 61, il quale ribadisce la disposizione del 2° comma dell'articolo 60 e cioè sia l'automatismo dell'assunzione in Collegio Unico Nazionale, sia l'automatismo del subingresso nella stessa lista, che ha dato l'eletto al Collegio Unico Nazionale: « Se il caso di sostituzione si verifici nella lista nazionale ed il candidato subentrante sia già deputato nella lista circoscrizionale avente lo stesso contrassegno, si applica il capoverso dell'articolo 60 ».

Resta, così, ancora una volta confermato che il deputato, assunto in Collegio Unico Nazionale cessa di essere deputato della circoscrizione, *non la rappresenta più, lascia libero il seggio*, e la vacanza dev'essere coperta con altro candidato della sua stessa lista circoscrizionale.

3. — Affermata la inapplicabilità degli articoli 60 e 61 della legge elettorale, i ricorrenti, consapevoli che non si può in materia far ricorso nientemeno che all'equità e che un criterio giuridico deve pur ricercarsi ed applicarsi, sostengono che al subingresso si debba provvedere, applicandosi la disposizione del punto II della nuova legge.

Ora è agevole rispondere che col sistema di utilizzazione dei resti previsto dal punto II non è a parlare di subingresso.

Le norme del punto II della legge 1953, cui alcuni ricorrenti fanno riferimento — a parte il fatto che avrebbero potuto trovare applicazione solo nel caso, in cui si fosse raggiunto il *quorum* — non contemplanofatto il subingresso.

L'istituto del subingresso non è in esse né concretamente previsto, né astrattamente ipotizzabile.

Il congegno di assegnazione dei seggi sia nelle circoscrizioni che nel Collegio Unico, in base ai numeri da 1 a 6, si sarebbe dovuto attuare (scattato il sistema maggioritario) in maniera del tutto diversa dal 1948. Basta leggere le disposizioni di tali numeri. Quella del n. 6 (emendamento Marotta) concerne la formazione del Collegio Unico Nazionale.

Nell'ipotesi che si fossero dovute applicare tali norme, la attribuzione di *tutti* i seggi

sarebbe stata effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, il quale avrebbe assegnato sia i seggi nei Collegi circoscrizionali, sia quelli in Collegio Unico Nazionale.

E — si badi bene — i seggi spettanti per i *quozienti interi*, conseguiti dalle liste, *sarebbero stati assegnati alle circoscrizioni*, i seggi spettanti per *i resti sarebbero stati assegnati al Collegio Unico Nazionale*. Secondo quel sistema, adunque, c'è una sola graduatoria ed una sola fase. Non si parla di subingresso.

Non occorrono altre considerazioni per dimostrare che nessuna norma, né esplicita né implicita, regolante il subingresso, è contenuta nella legge di modifica del 1953. Né poteva essere altrimenti (dato il sopra rilevato congegno di ripartizione ed attribuzione dei seggi in caso di scatto del sistema maggioritario), perché allora vi sarebbe stata una unica fase di attribuzione dei seggi.

Non v'è, dunque, dubbio che le uniche norme della legislazione elettorale concernenti il subingresso per le diverse cause di vacanze siano quelle degli articoli 60 e 61 del testo unico 1948. E, se altre non ve ne sono, solo a quelle può farsi ricorso. Altrimenti, bisognerebbe inventarle.

4 — Ma vi è ancora qualche argomento da prospettare.

L'assunzione in Collegio Unico Nazionale si opera utilizzando i resti. L'essere stati eletti nelle circoscrizioni e l'aver riportato le più alte « punte » individuali, sono *semplici « condizioni »* per accedervi. Ma l'assunzione nel Collegio Unico avviene, impiegandosi non i voti dei quozienti circoscrizionali, bensì i resti di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

Da questa constatazione discende che la massa dei voti di lista costituenti il quoziente elettorale circoscrizionale rimane, a seguito del passaggio nel Collegio Nazionale del primo titolare, senza titolare. *In altri termini, quel quoziente di quella determinata circoscrizione è rimasto (ci si consenta il termine) « inimpiegato », quella massa di 30-40.000 elettori non ha ancora il suo mandatario. Si deve ad essa dare.*

Per darglielo si debbono applicare gli articoli 60 e 61 della legge e nell'applicarli si compie opera quanto mai legale e profondamente giusta.

L'errore principale è di ritenere o parlare ancora, anche a proposito del subingresso, di utilizzo dei resti, quando questi sono stati già

utilizzati. L'Ufficio centrale nazionale ne ha fatto la somma, ha trovato il quoziente elettorale nazionale, ha stabilito i seggi spettanti ad ogni gruppo di liste in base ad esso ed ha assegnato i seggi alle liste stesse, proclamandone i titolari.

Se il seggio, che in conseguenza è rimasto scoperto nel collegio circoscrizionale, venisse assegnato ad un candidato di altro, quella lista circoscrizionale, che ha raggiunto, per esempio, tre quozienti, ne perderebbe uno, che andrebbe a favore di altra lista di altra circoscrizione.

Si andrebbe così incontro ad una stortura giuridica e logica enorme.

*I seggi sono, insomma, assegnati alla lista e, per essa, ad una o più delle persone fisiche, che la compongono. Il diritto ai seggi spetta alla lista ed è un diritto quesito in forza dei quozienti conseguiti. La lista è, per così dire, una *societas facti*, che consegue una data utilità, un dato successo, ad esempio tre seggi. È ben evidente che questi seggi devono essere distribuiti ai componenti di quella società, e, trattandosi di utilità indivisibile, vengono scelti per occuparli quelli tra essi, che hanno riportato maggiori voti preferenziali. Che il numero di questi voti sia basso (anche poche migliaia) non ha importanza alcuna, appunto perché i seggi spettano alla lista, e, per essa, quasi come a suoi rappresentanti, alle persone. Ne è riprova il fatto che può ipotizzarsi il caso che nessun candidato di una lista abbia un solo voto di preferenza e la lista ne abbia invece 100.000. I voti di preferenza sono un semplice criterio per diventare titolari dei seggi dalla stessa conseguiti.*

Segue da ciò in maniera molto evidente quanto sia assurdo chiedere all'onorevole Giunta di attribuire il seggio conseguito da una lista ad un candidato di altre. Quei 30-40.000 elettori, che coi loro voti hanno raggiunto il quoziente, con diritto di avere poi per rappresentante una delle persone della lista da essi votata, verrebbero ad avere come rappresentante una persona, da essi neppure conosciuta ed appartenente a lista, per la quale avrebbe votato un'altra massa elettorale, senza che la lista stessa, per giunta, avesse raggiunto neppure il quoziente.

Sostengono i ricorrenti che gli eletti nel Collegio Unico Nazionale continuano a rappresentare ciascuno la rispettiva circoscrizione e che l'assunzione nel Collegio Unico Nazionale non determina la vacanza del seggio nella circoscrizione. I ricorrenti comprendono bene che, riconoscendosi che il

Collegio Unico Nazionale è un Collegio distinto dagli altri e che i deputati in esso trasferiti non sono più deputati della circoscrizione, da cui vengono tratti, né più la rappresentano, si viene necessariamente a riconoscere pure, come naturale conseguenza, che la circoscrizione è rimasta priva di un rappresentante, è rimasta, cioè, con un numero di rappresentanti inferiore al numero dei quozienti, mentre la legge gliene attribuisce tanti quanti sono i quozienti conseguiti. Donde la necessità di coprire il seggio rimasto vacante. Naturalmente non potrà essere coperto, assegnandolo ad un candidato di altra circoscrizione. Dalla ben ferma premessa giuridica, quindi, che il deputato assunto in Collegio Unico Nazionale perde la rappresentanza della sua circoscrizione, discende inevitabilmente la necessità del subingresso (rimpiazzare il posto rimasto libero).

E sostengono allora, come ho riferito, che gli eletti nel Collegio Unico Nazionale continuano a rappresentare la rispettiva circoscrizione.

L'affermazione è infondata.

La rappresentanza non circoscrizionale del deputato assunto in Collegio Unico Nazionale è concetto innegabile, che discende dalla stessa denominazione e natura del Collegio Unico Nazionale (Collegio Nazionale).

Se i deputati assunti in Collegio Unico Nazionale continuassero a rappresentare ognuno la rispettiva circoscrizione, quale sarebbe la ragione dell'esistenza del Collegio Nazionale e quale la ragione di trasferirvi e proclamarvi i deputati eletti nelle circoscrizioni (e ciò non accade soltanto ora, ma si verificò anche nel 1946 e nel 1948), se dovessero, poi, continuare a rappresentare ciascuno la rispettiva circoscrizione?

Se i deputati assunti in Collegio Unico Nazionale continuassero tuttavia a rappresentare la circoscrizione, ognuno di essi verrebbe a ricoprire « due seggi », l'uno nella lista circoscrizionale e l'altro nella lista nazionale. Il che sembrami assurdo.

Il seggio circoscrizionale, quando al deputato viene assegnato il seggio del Collegio Unico Nazionale rimane vacante. E dev'essere coperto, facendosi luogo al subingresso. Applicazione, quindi, degli articoli 60 e 61, i soli, che contemplano il subingresso, come già più volte ripetuto.

Di fronte a tali rilievi, nessuno può più dubitare che il subingresso dev'essere effettuato con un candidato della stessa lista circoscrizionale da cui fu trasferito l'eletto al

Collegio Unico Nazionale, e cioè a norma degli articoli 60 o 61, della legge elettorale (1).

5. — Una parola sul concetto di equità.

Alcuni ricorrenti propongono che si faccia ricorso all'equità.

Ognuno sa che sarebbe errore grave annoverare l'equità tra i metodi d'interpretazione della legge. Così com'è errore gravissimo il ritenere che, se una legge è lacunosa o carente (il che non è nel caso in esame), possa supplirsi con la equità. I criteri, cui occorre far ricorso in tali evenienze, sono indicati dalla legge positiva (preleggi, ecc.) e v'è tutta un'elaborazione dottrina e giurisprudenziale.

Sono stretti criteri giuridici, e mai criteri equitativi. Solo il *praetor romanus* ebbe per un certo periodo la facoltà di giudicare *ex bono et aequo* dove la legge gli sembrasse carente. L'*aequitas* non è legge positiva, come non è metodo d'interpretazione di essa; è fonte della legge, come il diritto. Sarebbe iniquo per il giudice disapplicare una legge positiva o motivare una decisione, affermando d'aver supplito alla lacuna della legge col ricorso all'equità. Così come farebbe cosa iniqua ed illegittima, se sostituisse una legge, che non gli appare equa, con criteri che, secondo il suo apprezzamento, sarebbero più equi.

L'interprete non ha altra facoltà che quella di fare rilievi per le modifiche che gli appaiano migliori, in modo che possa tenerne conto dal potere legislativo.

CAPO V.

DELLA ELEGGIBILITÀ
DEL DOTTOR ARTURO MARZANO

1. — Contro la proclamazione a deputato del dottor Arturo Marzano hanno prodotto ricorso alla Giunta gli elettori signori Lazzaro Vito di Mariano, Spinosa Alfredo fu Giovanni, Dagnano Antonio fu Salvatore, da Brindisi, Greco Francesco di Emanuele, Anatiopan Adolfo fu Raffaele, Liuzzi Antonio fu Cataldo, Branca Rosa fu Giovanni, Magri Giuseppe di Federico, da Taranto, deducendo la ineleggibilità del dottor Marzano, procura-

(1) Alcuni ricorrenti (tra cui l'onorevole Palazzolo) rilevano che alcune circoscrizioni vengono ad ottenere un numero di deputati superiore a quello previsto dalle tabelle. Essi non vogliono evidentemente riconoscere che i deputati del Collegio Unico Nazionale non sono più deputati della rispettiva circoscrizione.

tore della repubblica, perché questi, in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura, avrebbe — prima che la Giunta delle elezioni ultimasse i suoi lavori — rinunciato alla sua posizione di aspettativa, riassumendo le funzioni di procuratore della repubblica. E tali funzioni egli, secondo i ricorrenti, esercitava quando il 28 luglio 1953 veniva proclamato eletto per la circoscrizione di Lecce, Brindisi, Taranto. « In atto » rilevano i ricorrenti « si assiste allo strano fenomeno di un Marzano contestualmente creatore della legge, quale appartenente al potere legislativo, ed applicatore ed esecutore di essa, quale componente il potere esecutivo e quale facente parte del potere giudiziario ».

Della questione ebbe ad occuparsi la Giunta nella seduta del 6 maggio 1954. Il relatore onorevole De Cocci propose — e la Giunta accolse la proposta — di rinviare la decisione al momento, in cui sarebbero state esaminate le questioni relative al Collegio unico nazionale.

2. — A me pare che i reclami, di cui innanzi, siano infondati. L'articolo 6 della legge elettorale dispone, infatti: « Non sono eleggibili: a) b) c) d) e) f) g) i magistrati, salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura ».

Ora il dottor Marzano — come i ricorrenti riconoscono — era in aspettativa nell'atto dell'accettazione della candidatura.

Non sussiste, quindi, la causa di ineleggibilità invocata, anche se dopo le elezioni il dottor Marzano riassunse le sue funzioni.

Nessuna norma di legge vieta al magistrato di esercitare contemporaneamente le funzioni inerenti al suo ufficio e quelle inerenti alla carica di deputato.

Tutto è lasciato alla sensibilità di chi riveste le cariche.

CONCLUSIONE

Propongo, pertanto, alla onorevole Giunta di voler:

a) Dichiarare non luogo a provvedere in merito ai reclami prodotti dai signori:

- 1°) De Nardo Giuseppe,
- 2°) Paternostro Umberto.

b) Dichiarare inammissibile il reclamo dell'onorevole Dino Penazzato, quello di « un

cittadino amante della giustizia » ed il reclamo della Federazione di Caserta del P. S. D. I.

c) Respingere gli altri reclami presentati alla Giunta dai signori:

- 1°) Agrò Nicola,
- 2°) Albertini Gianni,
- 3°) Anatiopan Adolfo,
- 4°) Barbirotti Galileo,
- 5°) Belloni Giulio Andrea,
- 6°) Bergamasco Leo,
- 7°) Branca Rosa,
- 8°) Caput Francesco,
- 9°) Cardone Vincenzo,
- 10°) Cartia Giovanni,
- 11°) Chatrian Luigi,
- 12°) Dagnano Antonio,
- 13°) Damiano Carlo,
- 14°) De Castello Francesco,
- 15°) Donati Antigono,
- 16°) Durand De La Penne Luigi,
- 17°) Ferrandi Giuseppe,
- 18°) Formichella Italo,
- 19°) Giovannini Alberto,
- 20°) Giuntoli Grazia,
- 21°) Greco Francesco,
- 22°) Grimaldi Gemma,
- 23°) Gullo Rocco,
- 24°) Invernizzi Salvatore,
- 25°) Lazzaro Vito,
- 26°) Liuzzi Antonio,
- 27°) Magri Giuseppe,
- 28°) Magrini Antonio,
- 29°) Meomartini Pasquale,
- 30°) Paladino Pasquale,
- 31°) Palazzolo Giovanni,
- 32°) Panaccione Mario,
- 33°) Preziosi Olindo,
- 34°) Romano Bini Bruno,
- 35°) Santini Federico,
- 36°) Schiano Pasquale G.,
- 37°) Spinoso Alfredo,
- 38°) Sponziello Pietro (1),
- 39°) Tremelloni Roberto,
- 40°) Tripodi Antonino,
- 41°) Urru Giovanni,
- 42°) Vallone Luigi Enrico,
- 43°) Visalli Giuseppe,
- 44°) Zagari Mario,
- 45°) Zuppante Luigi;

e respingere altresì i reclami presentati agli Uffici centrali circoscrizionali o all'Ufficio

centrale nazionale e dai medesimi trasmessi alla Giunta delle elezioni dai signori:

- 1°) Armosino Giuseppe,
- 2°) Bazzichelli Giuseppina,
- 3°) Bolzoni Adriano,
- 4°) Ciollaro Luigi,
- 5°) Libra Raffaele,
- 6°) Merola Giovanni,
- 7°) Ottolenghi Giulio,
- 8°) Privitera Rosario,
- 9°) Romano-Bini Bruno,
- 10°) Russo Gaetano,
- 11°) Succi Antonio,
- 12°) Todaro Giuseppe,
- 13°) Vecchi Franca,
- 14°) Zechini Ivanoe.

d) Dichiarare inoperante ai fini della proclamazione nel Collegio unico nazionale la rinunzia od opzione del candidato Saragat Giuseppe alla proclamazione nella Circo-scrizione IV (Milano-Pavia) e quella del candidato Lauro Achille per il Senato.

e) Dichiarare non contestabile la elezione nel Collegio unico nazionale dei seguenti candidati, dall'Ufficio centrale nazionale proclamati eletti in detto Collegio:

LISTA N. 1: *Partito Socialista Democratico Italiano:*

Saragat Giuseppe,
Chiaravello Domenico,
Rossi Paolo,
Martoni Anselmo,
Matteotti Giancarlo.

LISTA N. 2: *Partito Repubblicano Italiano:*

Pacciardi Randolpho,
Macrelli Cino,
De Vita Francesco.

LISTA N. 3: *Democrazia Cristiana:*

De Gasperi Alcide,
Scelba Mario,
Aldisio Salvatore,
Spataro Giuseppe,
Tambroni Armaroli Fernando,
Segni Antonio.

LISTA N. 4: *Partito Liberale Italiano:*

Martino Gaetano,
Marzotto Vittorio Emanuele,
Colitto Francesco.

LISTA N. 5: *Partito Comunista Italiano:*

Togliatti Palmiro,
Li Causi Girolamo,
Amendola Giorgio,
Di Vittorio Giuseppe,
Gorrieri Dante.

(1) Naturalmente intendo riferirmi al ricorso del 18 giugno 1953, sottoscritto da lui e dall'avvocato Formichella.

LISTA N. 6: *Partito Socialista Italiano:*

Nenni Pietro,
De Martino Francesco,
Capacchione Francesco,
Lombardi Riccardo,
Guadalupi Mario Marino.

LISTA N. 7: *Partito Nazionale Monarchico:*

Lauro Achille,
Covelli Alfredo,
Alliata Gianfranco di Montereale,
De Francesco Giuseppe,
Bonino Uberto.

LISTA N. 8: *Movimento Sociale Italiano:*

Cucco Alfredo,
Almirante Giorgio,
Anfuso Filippo,
Roberti Giovanni,
Endrich Enrico,
Latanza Domenico.

f) Dichiarare non contestabile la elezione nella circoscrizione, per ciascuno di essi indicata, dei candidati seguenti in sostituzione dei proclamati eletti in Collegio unico nazionale:

Circoscrizione I (Torino-Novara-Vercelli):

Secreto Guido (in sostituzione di Saragat Giuseppe — Lista P. S. D. I.).

Baltaro Giovanni (in sostituzione di Togliatti Palmiro — Lista P. C. I.).

Circoscrizione II (Cuneo-Alessandria-Asti):

Romita Giuseppe (in sostituzione di Chiaramello Domenico — Lista P. S. D. I.).

Circoscrizione III (Genova-Imperia-LaSpezia-Savona):

Bettinotti Mario (in sostituzione di Rossi Paolo — Lista P. S. D. I.).

Circoscrizione IV (Milano-Pavia):

Cavaliere Alberto (in sostituzione di Nenni Pietro — Lista P. S. I.).

Albizzati Flavio (in sostituzione di Lombardi Riccardo — Lista P. S. I.).

Circoscrizione VIII (Trento-Bolzano):

Berloffo Alcide (in sostituzione di De Gasperi Alcide — Lista D. C.).

Circoscrizione IX (Verona-Padova-Vicenza-Rovigo):

Castellarin Bruno (in sostituzione di Matteotti Giancarlo — Lista P. S. D. I.).

Ferrari Riccardo (in sostituzione di Marzotto Vittorio Emanuele — Lista P. L. I.).

Circoscrizione XII (Bologna-Ferrara-Ravenna - Forlì):

Preti Luigi (in sostituzione di Martoni Anselmo — Lista P. S. D. I.).

Franceschini Giorgio (in sostituzione di Scelba Mario — Lista D. C.).

La Malfa Ugo (in sostituzione di Macrelli Cino — Lista P. R. I.).

Circoscrizione XIII (Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia):

Gelmini Oreste (in sostituzione di Gorrieri Dante — Lista P. C. I.).

Faletti Noverino (in sostituzione di Scelba Mario — Lista D. C.).

Circoscrizione XVII (Ancona - Pesaro - Macerata-Ascoli Piceno):

Concetti Francesco (in sostituzione di Tambroni Armaroli Fernando — Lista D. C.).

Circoscrizione XIX (Roma - Viterbo - Latina-Frosinone):

Compagnoni Angelo (in sostituzione di Togliatti Palmiro — Lista P. C. I.).

L'Eltore Giovanni (in sostituzione di Saragat Giuseppe — Lista P. S. D. I.).

Camangi Ludovico (in sostituzione di Pacciardi Randolpho — Lista P. R. I.).

Viola Ettore (in sostituzione di Covelli Alfredo — Lista P. N. M.).

Romualdi Nettuno (in sostituzione di Almirante Giorgio — Lista M. S. I.).

Della Seta Ugo (in sostituzione di Nenni Pietro — Lista P. S. I.).

Penazzato Dino (in sostituzione di De Gasperi Alcide — Lista D. C.).

Circoscrizione XX (L'Aquila - Pescara - Chieti-Teramo):

Fabriani Arnaldo (in sostituzione di Spataro Giuseppe — Lista D. C.).

Circoscrizione XXI (Campobasso):

Di Giacomo Pietro (in sostituzione di Colitto Francesco — Lista P. L. I.).

Circoscrizione XXII (Napoli-Caserta):

Di Nardo Raffaele (in sostituzione di De Martino Francesco — Lista P. S. I.).

Spampanato Bruno (in sostituzione di Roberti Giovanni — Lista M. S. I.).

Graziadei Corrado (in sostituzione di Amendola Giorgio — Lista P. C. I.).

Greco Paolo (in sostituzione di Lauro Achille — Lista P. N. M.).

Colasanto Domenico (in sostituzione di De Gasperi Alcide — Lista D. C.).

Circoscrizione XXIII (Benevento-Avellino-Salerno).

Matarazzo Marcello Ida (in sostituzione di Covelli Alfredo — Lista P. N. M.).

Circoscrizione XXIV (Bari-Foggia).

Francavilla Carlo (in sostituzione di Di Vittorio Giuseppe — Lista P. C. I.).

Cavaliere Stefano (in sostituzione di De Francesco Giuseppe — Lista P. N. M.).

Lenoci Stefano (in sostituzione di Capacchione Francesco — Lista P. S. I.).

Circoscrizione XXV (Lecce - Brindisi - Taranto).

Angelini Ludovico (in sostituzione di Di Vittorio Giuseppe — Lista P. C. I.).

Sponziello Pietro (in sostituzione di Latanza Domenico — Lista M. S. I.).

Bogoni Giuseppe (in sostituzione di Guadalupi Mario Marino — Lista P. S. I.).

Circoscrizione XXVIII (Catania - Messina-Siracusa-Ragusa-Enna).

Bufardecì Giuseppe (in sostituzione di Togliatti Palmiro — Lista P. C. I.).

Basile Guido (in sostituzione di Martino Gaetano — Lista P. L. I.).

Caronia Giuseppe (in sostituzione di Scelba Mario — Lista D. C.).

Gaudioso Matteo (in sostituzione di Lombardi Riccardo — Lista P. S. I.).

Calabrò Giuseppe (in sostituzione di Anfuso Filippo — Lista M. S. I.).

Barberi Salvatore (in sostituzione di Bonino Uberto — Lista P. N. M.).

Circoscrizione XXIX (Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta).

Di Stefano Genova Agostino (in sostituzione di Cucco Alfredo — Lista M. S. I.).

Giglia Luigi (in sostituzione di Aldisio Salvatore — Lista D. C.).

Faletta Guido (in sostituzione di Li Causi Girolamo — Lista P. C. I.).

Cottone Benedetto (in sostituzione di Alliata Gianfranco di Monte Reale — Lista P. N. M.).

Musotto Francesco (in sostituzione di Nenni Pietro — Lista P. S. I.).

Circoscrizione XXX (Cagliari - Sassari - Nuoro).

Fadda Pietro (in sostituzione di Segni Antonio — Lista D. C.).

Angioy Giovanni Maria (in sostituzione di Endrich Enrico — Lista M. S. I.).

g) Riconoscere la autonomia del Collegio unico nazionale, dichiarare regolari le graduatorie formate per ciascun gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno dall'Ufficio centrale nazionale e dichiarare non contestabile la elezione nel detto Collegio dei seguenti deputati:

LISTA N. 3: *Democrazia Cristiana*:

Caiati Italo Giulio, in sostituzione dell'on. Alcide De Gasperi, deceduto;

LISTA N. 7: *Partito Nazionale Monarchico*.

Caramia Agilulfo, in sostituzione dell'on. Achille Lauro, data la sua opzione per il Senato;

LISTA N. 8: *Movimento Sociale Italiano*:

Madia Giov. Battista, in sostituzione dell'on. Enrico Endrich, dimissionario.

h) Dichiarare non contestabile la elezione dei seguenti candidati, che hanno sostituito, nelle rispettive circoscrizioni, i proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale, di cui alla precedente lettera g):

Circoscrizione XXV (Lecce - Brindisi - Taranto).

Berry Mario (in sostituzione di Caiati Italo Giulio — Lista D. C.).

Marzano Arturo (in sostituzione di Caramia Agilulfo — Lista P. N. M.).

Circoscrizione XXVII (Catanzaro - Cosenza-Reggio Calabria).

Formichella Italo (in sostituzione di Madia Giov. Battista — Lista M. S. I.).

NOTA AGGIUNTA. — È da tener presente che — in dipendenza della vacanza determinatasi in alcuni seggi, per dimissioni o morte di deputati — sono intervenute in alcune circoscrizioni delle variazioni nella assegnazione dei seggi, determinando uno spostamento dei primi non eletti. E propriamente:

1°) nella *Circoscrizione XVII* (Ancona) — Lista n. 4: D. C. — in seguito alle dimissioni dell'onorevole Giorgio Tupini, è stato proclamato deputato il candidato Ballesi Elio (29 gennaio 1954);

2°) nella *Circoscrizione XIX* (Roma-Viterbo-Latina-Frosinone) — Lista n. 6: M. S. I. — in seguito alla morte dell'onorevole Roberto Mieville è stato proclamato deputato il candidato De Totto Giovanni (15 aprile 1955);

3°) nella *Circoscrizione XXIII* (Benevento-Avellino-Salerno) — Lista n. 7: P. N. M. — in seguito alla morte dell'ono-

revoles Giuseppe De Falco, è stato proclamato deputato il candidato Preziosi Olindo (29 settembre 1955).

Ma in conseguenza delle vacanze sopraindicate quelli che inizialmente erano *primi non eletti* — e per ciò erano subentrati ai proclamati in Collegio Unico Nazionale — sono diventati *ultimi eletti* e sono a loro volta diventati *primi non eletti* e in quanto tali subentrano ai proclamati nel Collegio Unico Nazionale, rispettivamente, i candidati: 1°) Ballesi Elio; 2°) De Totto Giovanni, 3°) Preziosi Olindo.

Ho innanzi proposto alla Giunta di dichiarare non contestabile la elezione dei deputati:

1°) Concetti Francesco, per la Circoscrizione di Ancona (XVII);

2°) Romualdi Nettuno, per la Circoscrizione di Roma (XIX);

3°) Matarazzo Marcello Ida, per la Circoscrizione di Benevento (XXIII),

in sostituzione dei proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale onorevole Tambroni, Almirante e Covelli.

È evidente che gli onorevoli Concetti, Romualdi e Matarazzo vanno ora convalidati per il quoziente conseguito dal loro partito nella rispettiva Circoscrizione; e che vanno altresì convalidati i candidati:

1°) Ballesi Elio nella Circoscrizione di Ancona (XVII);

2°) De Totto Giovanni nella Circoscrizione di Roma (XIX);

3°) Preziosi Olindo nella Circoscrizione di Benevento (XXIII);

essendo essi divenuti, come si è rilevato, *primi non eletti* e come tali essendo essi coloro che, in definitiva, subentrano nelle rispettive liste ai deputati Tambroni, Almirante e Covelli, proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale.

COLITTO, *Relatore.*

PAGINA BIANCA

INDICE

INTRODUZIONE Pag. 3

PARTE I.

I FATTI

CAPO I. — LE OPERAZIONI COMPIUTE
DALL'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE.

1. — I gruppi di liste, che raggiunsero il quoziente in almeno una circoscrizione Pag. 3
2. — Seggi assegnati dagli uffici centrali circoscrizionali e seggi da assegnare in Collegio Unico Nazionale » 3
3. — Determinazione del quoziente elettorale per il Collegio Unico Nazionale » 3
4. — Assegnazione ai vari gruppi di lista dei seggi a ciascuno di essi spettanti nel Collegio Unico Nazionale » 3
5. — Graduatorie dei primi eletti » 4
6. — I proclamati eletti dall'Ufficio centrale nazionale nel Collegio Unico Nazionale » 8
7. — Le questioni esaminate e risolte per giungere a tale proclamazione dall'Ufficio centrale nazionale » 9
8. — I designati dall'Ufficio centrale nazionale a subentrare ai proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale » 10
9. — Chiarimenti dell'Ufficio centrale nazionale in merito a tale designazione » 12
10. — Una dichiarazione di opzione dell'onorevole Saragat ed altra del comandante Lauro » 12

CAPO II. — L'ATTIVITÀ DELLA GIUNTA

1. — La relazione del comitato nominato dalla Giunta per accertare chi fossero i subentranti ai proclamati eletti nel Collegio Unico Nazionale Pag. 13
2. — I proclamati » 14
3. — Modifiche successive » 15

4. — Sostituzione in Collegio Unico Nazionale degli onorevoli Lauro, De Gasperi, Endrich e correlativa sostituzione in sede circoscrizionale Pag. 15
5. — La ineleggibilità del dott. Marzano. Rinvio dell'esame della questione » 16
6. — Esame dei risultati delle elezioni nelle 31 circoscrizioni ed accertamento definitivo dei resti » 16
7. — Ricorso del comandante Lauro diretto ad ottenere la riammissione nella Camera dei Deputati » 19

CAPO III. — I RECLAMI.

1. — Reclami inviati alla Giunta Pag. 19
2. — Esposti e reclami inviati all'Ufficio centrale nazionale » 20
3. — Reclami ricevibili ed irricevibili » 21

PARTE II.

LE QUESTIONI

1. — Precisazione delle questioni Pag. 21
2. — Schema della esposizione della materia » 22

SEZIONE I.

LE GRADUATORIE
DEL COLLEGIO UNICO NAZIONALE

CAPO I. — I PRIMI ELETTI.

- § 1. — Esattezza della decisione dell'Ufficio centrale nazionale Pag. 22
1. — Partizione della materia » 22
2. — La parola della legge » 22
3. — La *ratio legis* » 24
4. — I precedenti della norma » 24
5. — L'esame complessivo dei reclami » 25
6. — Rilievi favorevoli di alcuni ricorrenti » 25

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

§ 2. — <i>I reclami</i>	Pag. 25
1. — Enunciazione complessiva delle tesi sostenute	» 25
2. — Prima tesi	» 25
3. — Seconda	» 26
4. — Terza	» 28
5. — Quarta	» 29
6. — Quinta	» 29
7. — Sesta	» 30
8. — Settima	» 32
9. — Ottava	» 33
10. — Nona	» 33
11. — Decima	» 34
12. — Undicesima	» 36
13. — Dodicesima	» 37
14. — Tredicesima	» 37
15. — Quattordicesima	» 37
16. — Prospetto riassuntivo	» 38
§ 3. — <i>Infondatezza dei reclami</i>	» 39
A) 1. — La tesi, secondo cui in Collegio Unico Nazionale vanno proclamati i più qualificati dei non eletti	» 39
2. — Ragioni, che ne dimostrano la infondatezza	» 39
a) <i>Ragioni tratte dall'esame della legge.</i> » 40	
1. — La legge prevede due sistemi di formazione del Collegio Unico Nazionale	» 40
2. — Per previsioni alternative norme alternative	» 40
3. — Il n. 6 del punto II non può essere considerato a se stante » 40	
b) <i>L'emendamento Marotta</i> » 40	
1. — L'assegnazione dei seggi, in caso di scatto, secondo la legge Scelba	» 40
2. — Possibili conseguenze dell'applicazione della norma	» 41
3. — Di qui l'emendamento Marotta » 44	
4. — Inapplicabilità del congegno in caso di mancato scatto della legge » 46	
c) <i>Elementi tratti dalle discussioni in aula relative alla legge elettorale</i> . . » 46	
1. — L'opinione dell'onorevole Luzzatto » 46	
2. — L'opinione dell'onorevole Bianco » 47	
d) <i>La relazione del senatore Sanna Randaccio</i> » 47	
1. — La tesi dei ricorrenti » 47	
2. — Risposta » 47	
e) <i>Esame particolare di alcuni reclami</i> . » 47	
1. — Ricorso Palazzolo e Vallone . » 47	
2. — Ricorso Giovannini » 48	
3. — Ricorso Giuntoli » 48	
4. — Ricorso Invernizzi » 49	

5. — Ricorso Tripodi	Pag. 49
6. — Ricorso Agrò e Visalli	» 49
7. — Ricorso Ciollaro	» 49
8. — Ricorso De Castello	» 49
B) <i>Le altre tesi</i> » 50	
1. — La opinione, secondo cui vanno graduati tutti gli eletti e l'altra, secondo cui con gli eletti vanno graduati i non eletti. » 50	
2. — La opinione, secondo cui la utilizzazione dei resti deve avere luogo nelle circoscrizioni incomplete » 50	

CAPO II. — I PLURIELETTI.

§ 1. — <i>La questione</i>	Pag. 50
1. — Enunciazione della questione. » 50	
2. — Elenco dei plurieletti » 50	
§ 2. — <i>L'opinione dell'Ufficio centrale nazionale</i> » 50	
1. — Soluzioni possibili » 50	
2. — Soluzione seguita » 50	
§ 3. — <i>I reclami</i> » 50	
1. — I ricorrenti » 50	
2. — Ragioni poste a base dei reclami » 50	
3. — Conseguenze dell'eventuale accoglimento » 51	
§ 4. — <i>L'opinione da accogliere</i> » 52	
A) <i>Dimostrazione della sua fondatezza.</i> » 52	
1. — La parola della legge » 52	
2. — Lo spirito di essa. » 52	
3. — Si violerebbe il principio dell'equità » 53	
4. — Non esiste lesione dell'interesse della circoscrizione » 53	
5. — Interesse del plurieletto ad essere collocato più volte in graduatoria » 53	
B) <i>Esame particolare dei reclami</i> . . . » 54	
1. — Il reclamo dell'avvocato Preziosi » 54	
2. — Il reclamo dell'avvocato Zuppante » 54	
3. — Il reclamo degli onorevoli Zagari e Tremelloni » 54	
4. — Il reclamo dell'onorevole Chatrian » 55	

CAPO III. — I SEGGI DEL P. R. I.

§ 1. — <i>La opinione dell'Ufficio centrale nazionale</i>	Pag. 55
1. — La questione » 55	
2. — Rilievi dell'Ufficio centrale nazionale. » 55	
3. — Applicazione del criterio ritenuto esatto » 56	

§ 2. — <i>I reclami</i>	Pag. 56
1. — I reclamanti	» 56
2. — I ricorsi Formichella e Sponziello	» 56
3. — I ricorsi Bergamasco e Ottolenghi	» 56
4. — Il ricorso Belloni	» 57
5. — Il ricorso Merola	» 58
§ 3. — <i>La opinione da seguire</i>	» 59
1. — Il seggio spetta al P. R. I.	» 59
2. — Natura del nostro ordinamento giuridico	» 59
3. — Manca la norma	» 60
4. — Criteri direttivi, che si ricavano dal sistema	» 60
5. — Applicazione nella specie	» 61
6. — La soluzione del caso non importa una modifica dell'interpretazione data al punto III della legge elettorale	» 61
CAPO IV. — LA INVALIDITÀ DI ALCUNE RINUNZIE ED OPZIONI	
§ 1. — <i>L'operato dell'Ufficio centrale nazionale</i>	Pag. 61
1. — Richiamo della questione	» 61
2. — L'operato dell'Ufficio centrale nazionale	» 62
3. — Le considerazioni poste a sua base	» 62
§ 2. — <i>I reclami</i>	» 62
1. — Il reclamo dell'onorevole Tremelloni	» 62
2. — Il reclamo dell'onorevole Zagari	» 65
3. — Il reclamo del dott. Bruno Romano Bini	» 68
4. — Il controreclamo del dott. Marzano	» 70
CAPO V. — AUTONOMIA DEL COLLEGIO UNICO NAZIONALE	
§ 1. — <i>Le ragioni dell'autonomia e le conseguenze in ordine alle liste.</i>	Pag. 70
1. — Il Collegio Unico Nazionale è un collegio autonomo	» 70
2. — Le graduatorie del Collegio Unico Nazionale sono le liste del Collegio Unico Nazionale	» 71
3. — Le sostituzioni nelle liste sono regolate dall'articolo 61 della legge elettorale	» 71
4. — L'operato della Giunta	» 71
§ 2. — <i>I reclami</i>	» 71
1. — Reclamo del professor Bruno Romano Bini	» 71
2. — Reclamo dell'avvocato Caput	» 72
3. — Conclusione	» 72

SEZIONE II	
IL SUBINGRESSO	
CAPO I. — LA « INDICAZIONE » DELL'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE.	
1. — L'operato dell'Ufficio centrale nazionale	Pag. 72
2. — Critiche	» 72
3. — Risposta	» 73
CAPO II. — LA PROCLAMAZIONE	
1. — Proclamazione dei subentranti	Pag. 73
2. — Motivazione del deliberato della Giunta	» 73
3. — Riserve	» 74
4. — I candidati proclamati	» 74
CAPO III. — I PROCLAMATI DEBBONO ESSERE CONVALIDATI	
1. — La deliberazione della Giunta è conforme a legge	Pag. 75
2. — Ragioni	» 75
3. — Si impone la convalida dei proclamati	» 76
CAPO IV. — I RECLAMI.	
§ 1. — <i>Rilievi dei ricorrenti</i>	Pag. 76
1. — Inapplicabilità degli articoli 60 e 61 della legge elettorale dal punto di vista letterale	» 76
2. — Dal punto di vista del sistema	» 77
3. — Pretesa violazione del principio della rappresentanza politica	» 77
§ 2. — <i>Le persone, che, secondo i ricorrenti, dovrebbero subentrare</i>	» 77
1. — Prima opinione	» 77
2. — Seconda	» 78
3. — Terza	» 78
4. — Quarta	» 78
5. — Quinta	» 78
6. — Sesta	» 79
7. — Settima	» 80
8. — Ottava	» 80
§ 3. — <i>Infondatezza dei reclami</i>	» 80
1. — Non può parlarsi di abrogazione dell'articolo 60 della legge elettorale	» 80
2. — Applicabilità, in ogni caso, dell'articolo 61	» 80
3. — Inapplicabilità del punto II della legge elettorale	» 81
4. — Altri argomenti	» 81
5. — L'equità	» 83
CAPO V. — DELLA ELEGGIBILITÀ DEL DOTTOR MARZANO	
1. — La questione	Pag. 83
2. — Infondatezza dei reclami	» 83
CONCLUSIONE	» 83
NOTA AGGIUNTA	» 86